



# FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 03/02/2014

# INDICE

## IFEL - ANCI

03/02/2014 Il Sole 24 Ore	8
<b>In cerca di una soluzione sulla destinazione d'uso</b>	
03/02/2014 Il Mattino - Nazionale	9
<b>Inchiesta Cub, lo scandalo e gli occhi chiusi</b>	
03/02/2014 Il Mattino - Nazionale	10
<b>«Assorbirli nei Comuni? Impensabile Non servono e la tariffa esploderebbe»</b>	

## FINANZA LOCALE

03/02/2014 Il Sole 24 Ore	12
<b>L'illusione del federalismo neutrale</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	14
<b>L'Imu resta in agguato sui fabbricati invenduti</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	18
<b>Crisi dei dividendi nelle società comunali: calo del 64%, distribuiti meno di 300 milioni</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	20
<b>Case-tipo per il nuovo Catasto</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	21
<b>Anche il Fisco dà un aiuto con le detrazioni agli inquilini</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	23
<b>Per i revisori locali visto di conformità ad alto rischio</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	25
<b>Sugli affidamenti rinvio generale</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	27
<b>Incognita vincoli sulle stabilizzazioni</b>	
03/02/2014 Il Messaggero - Nazionale	28
<b>Debiti Pa, la Ue torna alla carica</b>	
03/02/2014 Il Mattino - Caserta	29
<b>Mini-Imu, finora in cassa arrivano solo 400mila euro</b>	

03/02/2014 Il Tempo - Nazionale	30
<b>Pisapia da record Mezzo milione all'anno</b>	
03/02/2014 Il Tempo - Nazionale	33
<b>Cartelle «pazze» Tares: Filippello in prima linea</b>	
03/02/2014 L Unita - Nazionale	34
<b>Pagamenti della Pa: ci vogliono 170 giorni</b>	
03/02/2014 ItaliaOggi Sette	35
<b>Locazioni, restyling al modello</b>	
03/02/2014 ItaliaOggi Sette	37
<b>Per locali e aree scoperte operative si deve passare dalla cassa</b>	
03/02/2014 ItaliaOggi Sette	38
<b>Tari, agevolazioni senza limiti</b>	

## **ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE**

03/02/2014 Il Sole 24 Ore	41
<b>Regioni, corsa alla maxi-Irpef</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	43
<b>La Difesa cede 700 immobili</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	45
<b>La causa «non paga» chi sceglie la sanatoria cartelle</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	50
<b>Il valore della lite si calcola al netto di sanzioni e interessi</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	54
<b>Banche, nuovi passi sulla vigilanza</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	56
<b>Istituzioni e aziende speciali nella rete delle verifiche</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	58
<b>Ai governatori il 53% dell'Iva</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	59
<b>Precedenza all'avviso bonario</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	60
<b>Da allegare i documenti della verifica presso terzi</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	61
<b>Appello fuori gioco senza l'atto in Ctp</b>	

03/02/2014 Il Sole 24 Ore	62
<b>Tutti i figli sono uguali nella divisione dell'eredità</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	64
<b>Affitto o acquisto: cinque strumenti per le fasce deboli</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	68
<b>Chi stabilizza recupera il contributo Aspi dell'1,4%</b>	
03/02/2014 Il Sole 24 Ore	70
<b>La Spa può diventare azienda speciale</b>	
03/02/2014 La Repubblica - Nazionale	72
<b>Inail, ora trema anche De Felice super consulente delle assicurazioni</b>	
03/02/2014 La Repubblica - Nazionale	73
<b>Il Pil torna positivo carta segreta del premier</b>	
03/02/2014 La Stampa - Nazionale	75
<b>Il decreto sui capitali all'estero e l'incognita Svizzera</b>	
03/02/2014 La Stampa - Nazionale	76
<b>Nomine, stretta per gli enti pubblici</b>	
03/02/2014 La Stampa - Nazionale	77
<b>Treu in pole per traghettare l'Inps</b>	
03/02/2014 Il Messaggero - Nazionale	78
<b>Squinzi incalza il governo: cambi passo o meglio votare</b>	
03/02/2014 Il Giornale - Nazionale	79
<b>PAURA PER LE PENSIONI</b>	
03/02/2014 Il Giornale - Nazionale	80
<b>Gli industriali licenziano il governo</b>	
03/02/2014 Il Giornale - Nazionale	81
<b>Bonanni si candida a guidare l'Inps che gli regalò la casa</b>	
03/02/2014 L Unita - Nazionale	83
<b>Parte il valzer dei manager</b>	
03/02/2014 L Unita - Nazionale	85
<b>Oltre Mastrapasqua c'è Befera: capo del fisco e pensionato</b>	
03/02/2014 L Unita - Nazionale	86
<b>La Banca d'Italia resta un'istituzione pubblica</b>	
03/02/2014 QN - La Nazione - Nazionale	88
<b>Tasse, destinazione sconosciuta Nessuno sa dove finiscono i soldi</b>	

03/02/2014 La Repubblica - Affari Finanza <b>Non solo Electrolux: la crisi in 161 tavoli</b>	89
03/02/2014 La Repubblica - Affari Finanza <b>Marchionne, la scommessa Premium per mantenere gli stabilimenti in Italia</b>	92
03/02/2014 La Repubblica - Affari Finanza <b>Londra, il paradiso fiscale la corsa delle corporation all'Europa fuori dall'Europa</b>	94
03/02/2014 La Repubblica - Affari Finanza <b>Il fisco promette benefici a cascata si fronteggia così il credit crunch</b>	96
03/02/2014 Corriere Economia <b>Fisco «Tagliamo l'Irap per frenare la fuga all'estero»</b>	98
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Privatizzazioni, avvocati d'affari convinti a metà</b>	99
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Iva 2014 Guida al rimborso annuale/ 1</b>	102
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>La voluntary disclosure lascia gli evasori senza via di scampo</b>	112
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Accertamenti senza raddoppio</b>	114
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Iva per cassa, la liquidazione entro un anno dall'operazione</b>	115
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Imprese, leasing più appetibile</b>	117
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Omessa Iva, Cassazione soft</b>	119
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Bonus per le pmi consorziate</b>	122
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Ammissione legata alla soglia di 18 punti</b>	124
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Sì agli investimenti innovativi</b>	125
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Debiti, l'Inps chiude un occhio</b>	126
03/02/2014 ItaliaOggi Sette <b>Dati sanitari, via al countdown</b>	128

03/02/2014 ItaliaOggi Sette 130  
**Beni svalutati, ammortamenti da far confluire nel quadro Rf**

03/02/2014 ItaliaOggi Sette 132  
**Per il mutuo arriva il mediatore**

## **GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE**

03/02/2014 Corriere della Sera - Milano 135  
**Pisapia ospite a Johannesburg: Expo, lotta allo spreco alimentare**  
*NAPOLI*

03/02/2014 Corriere della Sera - Nazionale 137  
**\*\* Alitalia, più vicino il socio arabo «Un mese per l'accordo con Etihad»**  
*ROMA*

03/02/2014 La Stampa - Nazionale 139  
**Alitalia, nozze con Etihad in un mese**

03/02/2014 Il Fatto Quotidiano 140  
**Terzo Valico: miliardi e tunnel dimenticati**

# IFEL - ANCI

**3 articoli**

Partita aperta. Con il taglio degli organici si libereranno altri 432 cespiti

## In cerca di una soluzione sulla destinazione d'uso

«Partiremo gradatamente», afferma il sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano. Che aggiunge: «Con il primo bando, che contiamo di mettere a punto al più presto insieme all'agenzia del Demanio, miriamo all'assegnazione solo di un certo numero di beni. A questo lavoro affiancheremo quello di monitoraggio del nuovo istituto della valorizzazione d'onore, così da individuare eventuali problemi e risolverli strada facendo».

Si tratta, infatti, di una partita mai giocata prima d'ora. «La valorizzazione d'onore è uno strumento del tutto inedito - prosegue Alfano - sul quale puntiamo molto. Novità che abbiamo pensato sia per rimettere in circolo i 700 beni già offerti ai comuni e che invece sono rimasti senza richieste, sia per superare alcuni ostacoli di contabilità pubblica, che possono aver giocato sulla scarsa attenzione che le amministrazioni hanno riservato finora alla nostra offerta. Nel bilancio statale, infatti, a ogni bene, anche a quelli militari, corrisponde un valore. Se il bene passa a un altro proprietario, sia a un'amministrazione sia a un privato, in bilancio deve essere iscritto il corrispettivo del cespite ceduto. Con la valorizzazione d'onore, invece, il bene non "esce" dal bilancio, ma allo stesso tempo può essere utilizzato. Solo quando, alla fine del progetto di valorizzazione, l'immobile viene venduto, si pone l'esigenza di iscrivere in bilancio il corrispettivo. Ma a quel punto, ci sono i soldi dell'alienazione».

Poiché la norma non li prevede, saranno i bandi di gara a mettere a fuoco i criteri per le concessioni. «Cercheremo di introdurre nei bandi - aggiunge Alfano - criteri che consentano alle commissioni che selezioneranno i progetti di valorizzazione di tener conto non solo del valore economico dei piani, ma anche della loro fattibilità. Bisognerà, infatti, valutare la realizzabilità delle idee, ovvero la loro compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti».

Il nodo è quello delle destinazioni d'uso rilasciate dai comuni. «Lo stiamo affrontando - sottolinea il sottosegretario - soprattutto nella prospettiva dei 432 immobili che si libereranno con la riorganizzazione delle Forze armate. C'è un tavolo aperto con l'Anci per introdurre procedure più semplici e certe.

Allo stesso tempo la Difesa sta pensando di creare un fondo per consentire la ridefinizione delle funzioni militari imposta dai tagli al personale. La riorganizzazione, infatti, costa. Serviranno spazi meno ampi e diversamente concepiti. Si lasceranno, dunque, molte caserme attuali, ma altre se ne dovranno costruire. Non necessariamente nel centro delle città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Sottosegretario alla Difesa. Gioacchino Alfano

## Inchiesta Cub, lo scandalo e gli occhi chiusi

Marilicia Salvia Ma anche, e ancora prima, per il solo fatto di aver acquisito questa sorta di diritto a essere «pagato per non lavorare» che sembra legare in un comune denominatore i circa duemila dipendenti (o ex-dipendenti, o quasi-dipendenti) dei Consorzi fantasma inventati e continuamente reinventati da una politica forse complice forse succube (o più probabilmente tutte e due). Naturalmente non è così, di inchieste e in qualche caso anche di arresti (nonchè di relazioni puntuali e inquietanti delle Commissioni parlamentari) è lastricata la lunga strada del lungo scandalo dei rifiuti in Campania. Ma inchieste, arresti, persino sradicamenti per via giudiziaria di alcune blindatissime alleanze tra la politica e la camorra sulla gestione dei rifiuti non sono bastati a incidere e a fare giustizia di quest'altro sistema, presumibilmente altrettanto intriso di mentalità e violenza camorristica ma soprattutto ispirato a una «cultura» clientelare neppure troppo nascosta. Dall'assistenzialismo come «ammortizzatore sociale» degli anni 70, il sistema di assunzioni nei Consorzi pubblici è diventato strumento di controllo del voto e, viceversa, strumento di controllo dei poteri criminali sulla politica. La vicenda dei Consorzi di bacino, che hanno assorbito personale poco specializzato, professionisti della protesta, precari in eterna ricerca non del lavoro ma del «posto», è la vicenda emblematica di un territorio che rinunciando alla pretesa di servizi efficienti in cambio del diritto sacrosanto allo stipendio ha accettato l'idea del proprio fallimento. Da una società all'altra, i duemila dei Consorzi hanno passato la vita a protestare e chiacchierare, a manifestare e (fingere) di lavorare: e non solo per proprie incompetenze, sia chiaro, perché è accaduto anche che la raccolta differenziata per la quale era stata sbandierata la loro assunzione non potesse affatto decollare, in mancanza assoluta e desolante di mezzi idonei. Uno spreco avvilente, al quale difficilmente si potrà porre rimedio. Di certo non mostra di esserne capace la politica, che sembra anzi maturare la resa davanti alla catena di errori che si sono via via aggiunti alla colpa originaria. L'ipotesi numero uno, quella scritta nella recentissima legge regionale sui rifiuti, dice che il prossimo passo sarà l'assunzione in massa presso i Comuni: il risultato sarebbe una bolletta per gli utenti insostenibile, considerato che i costi (anche) dei lavoratori finiscono per scaricarsi sulla Tares. L'ipotesi numero due, suggerita dall'Anci, conduce a una nuova spruzzatina di cassa integrazione, e a un accompagnamento verso la pensione, il tutto a carico del governo nazionale. In entrambi i casi la posta in gioco è di molti milioni di euro: almeno 40, per pagare un personale comunque in esubero. Quaranta milioni per garantire la pace sociale: per disinnescare una mina (le violenze, le minacce) agitata da chi ora può persino far valere un diritto riconosciuto dal legislatore regionale. Quaranta milioni che si aggiungono a tutti gli altri spesi (buttati) finora. Nel silenzio, nella rassegnazione, nella complicità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## «Assorbirli nei Comuni? Impensabile Non servono e la tariffa esploderebbe»

Daniela De Crescenzo «I Comuni non possono fare assunzioni nel settore rifiuti, non hanno bisogno di personale e se prendessero i lavoratori dei consorzi farebbero esplodere la tariffa»: Francesco Paolo Iannuzzi, sindaco di Monte di Procida e presidente regionale dell'Anci, spiega perché la legge regionale che prevede la sistemazione dei dipendenti Cub è destinata, almeno per il momento, a restare lettera morta. Come giudica la nuova norma? «L'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni, ha una posizione molto chiara: la legge giustamente pone il ciclo in capo ai Comuni come accade nel resto d'Italia e questo è un passo fondamentale. La norma stabilisce anche il passaggio dei lavoratori dei consorzi ai Comuni. Ma sarà possibile assumerli solo quando si creeranno buchi in organico nel settore rifiuti. Tra l'altro nei consorzi ci sono molti amministrativi, ma noi non ne abbiamo assolutamente bisogno». C'è posto per il personale operativo? «No. Se ne avessero avuto bisogno i Comuni li avrebbero già assunti rispettando le leggi. Oggi tutti i Comuni sono al completo». Molti amministratori hanno affidato il servizio ai privati. Perché? «Perché i consorzi non assolvevano al ruolo previsto dalla legge: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Il dovere del sindaco è mantenere pulita la città». I consorzi nascono dall'unione dei Comuni. Questi entrando nei bacini vi portavano il loro personale e lo hanno lasciato in eredità alla struttura al momento di abbandonarla. È normale? «Sul tema ci sono pagine e pagine nella relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. La legge era farraginosa e laddove il consorzio non funzionava i primi cittadini ne sono usciti e sono andati avanti». Perché non si sono ripresi il personale? «Perché altrimenti sarebbe esplosa la tariffa. C'erano più dipendenti di quelli necessari». Perché tutti i consorzi sono in passivo? «Perché i Comuni si sono rifiutati di pagare visto che non avevano il servizio». E i 2000 lsu assunti per la differenziata? «Quelli erano pagati dallo Stato per sopperire alla fase di avvio. E ora si pretende che li paghiamo noi, ma i Comuni non possono assumerli perché non ne hanno la possibilità». Lo avete spiegato all'assessore regionale all'ambiente Giovanni Romano? «Più volte. Lui ritiene che debba occuparsene anche il governo nazionale che a suo tempo è intervenuto per le assunzioni». Cosa vi aspettate dal governo? «Deve dare un po' di soldini per la cassa integrazione in maniera da permettere nel tempo ai Comuni di riassorbire i lavoratori. Bisogna fare una mappatura delle necessità e nell'attesa devono pagare Stato e Regione. Altrimenti esplose la tariffa che è già elevata». Molti dipendenti dei consorzi sono anziani? «Certo e infatti sarebbe utile un piano per farli scivolare verso la pensione». Giusto prendere quelli che a suo tempo rifiutarono l'assunzione? «No, quelli non devono rientrare nel numero». Il contratto di Federambiente non è troppo oneroso? «Io sono per il mantenimento dei diritti acquisiti». Cosa succede nel suo Comune, Monte di Procida? «Abbiamo alcuni esuberanti: stiamo razionalizzando il servizio per far calare le tariffe». © RIPRODUZIONE RISERVATA

# FINANZA LOCALE

16 articoli

AUTONOMIA COSTOSA

## L'illusione del federalismo neutrale

Angelo Cremonese

Il progressivo e inesorabile aumento delle addizionali Irpef si inserisce in un quadro d'insieme in cui, nell'ultimo ventennio, le entrate di competenza degli enti territoriali hanno fatto registrare un balzo di quasi cinque punti di Pil in termini reali, con un incremento nell'ordine del 130%. L'impennata della finanza locale ha peraltro inciso profondamente sulla pressione fiscale complessiva, la cui crescita, dal 38 a oltre il 44%, appare imputabile per più di quattro quinti alla dinamica delle entrate locali.

Il tentativo di conciliare autonomia impositiva degli enti territoriali con invarianza della pressione fiscale complessiva non è riuscito. Eppure, mantenere inalterata la pressione fiscale a carico del contribuente era uno dei pilastri su cui si fondava il passaggio al federalismo fiscale, che avrebbe dovuto portare responsabilizzazione ed efficienza nella gestione degli enti locali senza aggravii impositivi per la collettività.

Per quali ragioni oggi la situazione è diversa? Anzitutto lo scenario di rigore e gli stringenti vincoli imposti al bilancio dello Stato dalla crisi finanziaria internazionale hanno determinato una politica di forti riduzioni dei trasferimenti statali, con gli enti territoriali chiamati a concorrere allo sforzo di contenimento del deficit pubblico. Inoltre s'è cercato di far ricadere sul territorio e sulle responsabilità degli amministratori locali verso i cittadini il meccanismo della leva fiscale. Negli ultimi anni, dunque, lo Stato, che avrebbe dovuto sopportare la compensazione del maggior prelievo su base locale, non è stato in grado di far fronte a questo impegno e ha, a sua volta, incrementato le entrate dell'amministrazione centrale.

In realtà è mancato il coordinamento fra prelievo centrale e locale e stiamo assistendo a un fenomeno "perverso" in cui lo Stato centrale taglia i trasferimenti ma lascia invariato, o aumenta, il prelievo di sua competenza; e gli enti territoriali, per sopperire ai tagli dei trasferimenti, aumentano le aliquote dei propri tributi.

Quali sono le conseguenze di questo fenomeno? Un primo effetto lo registriamo assistendo all'impoverimento del ceto medio che ha subito in maggior misura l'aumento delle addizionali, delle varie imposte sulla casa, della riduzione dei servizi e dell'aumento delle tariffe. Le fasce di reddito fra i 25 e i 50 mila euro, lavoratori e pensionati, sono quelle per cui, salvo i casi di forti detrazioni, il prelievo locale incide maggiormente.

Gli effetti distorsivi più rilevanti vanno analizzati, inoltre, nella funzione redistributiva territoriale esercitata dalle addizionali. Le aliquote, infatti, sono molto differenziate e, mediamente, più elevate nel centro-sud, anche per effetto degli incrementi automatici nelle Regioni con forti disavanzi sanitari. Si verificano, quindi, significative differenze di prelievo a carico di famiglie che presentano redditi uguali e che, per di più, subiscono, in molti casi, apprezzabili divari nel livello delle prestazioni rispetto alle Regioni o ai Comuni più "virtuosi". A fronte di un medesimo livello di reddito, ci possono essere forti differenze di prelievo complessivo (Irpef e addizionali) a carico del singolo contribuente, soprattutto per chi si trova negli scaglioni inferiori di imponibile.

Si può creare, dunque, un circolo vizioso, in virtù del quale i territori con redditi medi più bassi, con economie già in grande difficoltà, sono penalizzati da una pressione fiscale locale più elevata, da servizi mediamente peggiori e da tariffe spesso più alte. I cittadini vedono ridursi il reddito spendibile, rallentano i consumi e si crea una spirale recessiva ancor più grave per quel territorio. Si rischia, pertanto, di affossare definitivamente Regioni con elevati tassi di disoccupazione e carenza di prospettive.

Cosa resta da fare ai cittadini? Le reazioni potrebbero portare a una "migrazione", con il progressivo abbandono delle risorse migliori e più vitali, ovvero a una pericolosa riduzione del livello di tax compliance nel disperato tentativo di "assorbire" il maggior carico tributario. In questo scenario appaiono ormai indifferibili alcune incisive azioni di riequilibrio dei costi della Pubblica Amministrazione, in cui interagiscano, spingendo

nella stessa direzione, lo Stato e gli enti territoriali. È necessario chiedersi, ad esempio, se sia normale che i 300 direttori generali di Province e Regioni abbiano stipendi di ammontare medio di 150mila euro all'anno, che, in Gran Bretagna, rappresenta il compenso del capo di gabinetto del Foreign Office. Se non sia rivedibile l'attuale struttura di 700 dirigenti apicali nel Servizio sanitario nazionale, 1300 dirigenti nelle Province e 2000 nelle Regioni, i cui stipendi sono, peraltro, spesso ben al di sopra di quanto pagato, per funzioni analoghe, in altri paesi europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telefisco 2014. Le risposte del dipartimento delle Finanze

## L'Imu resta in agguato sui fabbricati invenduti

La locazione temporanea di un fabbricato merce fa perdere l'esenzione Imu, imponendo al costruttore il pagamento. È uno dei chiarimenti ufficiali del dipartimento delle Finanze ai quesiti di Telefisco 2014. Il dipartimento conferma inoltre l'applicabilità del ravvedimento operoso alla luc e impone la tassazione Tasi delle aree edificabili possedute da coltivatori diretti.

Tra gli altri chiarimenti - in questo caso forniti dalle Entrate - la precisazione che si può utilizzare la "sanatoria" anche per le somme dovute a Equitalia in base a una cartella impugnata, fermo restando che, in caso di vittoria del contribuente, l'importo versato non potrà più essere recuperato.

Servizi u pagina 19 Gian Paolo Tosoni

La locazione anche temporanea dei fabbricati destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici, compromette l'esenzione dall'Imu. Questo è quanto emerge dalle risposte fornite dal dipartimento delle Finanze al ministero dell'Economia al Sole 24 Ore in occasione di Telefisco 2014. Si tratta dell'esenzione da Imu prevista dall'articolo 2, del DI 102/2013 riguardante i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita finché permane tale destinazione. Si è posto il problema dell'impresa costruttrice che - pur mantenendo il fabbricato iscritto tra le rimanenze di magazzino - in attesa della vendita conceda in locazione l'immobile medesimo. Secondo il dipartimento, la locazione anche temporanea distrae il fabbricato dalla destinazione originaria e quindi viene meno l'esenzione dall'imposta municipale.

Un altro dei chiarimenti delle Finanze riguarda il ravvedimento operoso, di cui viene sancita l'applicazione a tutto campo per le imposte locali ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Quindi l'eventuale omesso o tardivo versamento può essere sanato mediante il ravvedimento operoso, sia per quanto riguarda la Tari (tassa rifiuti), la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) e l'imposta municipale sugli immobili. Relativamente alla luc la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 e cioè una maggiorazione del 30% ridotta a 1/15 per ogni giorno se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni. Inoltre, il ravvedimento consente di ridurre la sanzione a 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, oppure a 1/8 se il versamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

Il dipartimento ha inoltre fornito una risposta per l'ipotesi di insufficiente versamento dell'Imu nel secondo semestre 2013. In questo caso il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione di sanzioni ed interessi qualora la differenza dell'imposta non versata entro la scadenza del 16 dicembre 2013, venga pagata entro il 16 giugno 2014. Viene precisato che la norma non comprende l'ipotesi dell'omesso versamento, per il quale rimane quindi soltanto la strada del ravvedimento operoso. Peraltro, la norma non indica la misura: quindi è sufficiente aver versato entro il 16 dicembre, ad esempio, 12 euro, e il saldo, che potrebbe essere anche di qualche migliaio di euro, potrà essere eseguito senza interessi e sanzioni entro la scadenza della prima rata dell'Imu 2014.

Non è condivisibile, infine, la risposta fornita in materia di tassazione di aree edificabili coltivate, ai fini della Tasi. Si ricorda che la base imponibile di questa nuova imposta è la medesima dell'Imu. In presenza di aree edificabili possedute e coltivate direttamente da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti all'Inps, ai fini dell'imposta municipale la base imponibile viene assunta come per i terreni agricoli, i quali invece sono esclusi dalla Tasi. Il dipartimento risponde che anche gli agricoltori dovranno assolvere la Tasi sulle aree edificabili in quanto ai fini della applicazione di questo tributo non possono essere assimilate ai terreni agricoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA **CONSTRUZIONI E TERRENI 01**

Fabbricati dei costruttori:

le condizioni per l'esonero

I fabbricati delle imprese costruttrici sono esenti da Imu se destinati alla vendita e non locati (DI n. 102/2013). Si ritiene che l'impresa costruttrice non debba avere per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei fabbricati medesimi.

Se un fabbricato viene locato per una parte del periodo di imposta è esente da Imu per i mesi in cui non risulta locato? E se viene usato temporaneamente dall'impresa stessa pur essendo destinato alla vendita?

RLa norma di esenzione Imu di cui al comma 9-bis dell'articolo 13 del DI n. 201 del 2011, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Come si evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa.

02

Anche con la luc il salvagente  
del ravvedimento operoso

In caso di omesso o insufficiente versamento della luc (Tari e Tasi) si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997?

RIl ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs. n. 472 del 1997 è un istituto generale che si applica a tutti i tributi locali e quindi anche alla luc che, come stabilisce il comma 639 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, si compone dell'Imu, della Tasi e della Tari.

03

Sanzionata l'ipotesi  
di omesso versamento

Il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013 qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014. In base al dato letterale della norma non sembra sanato l'omesso versamento per intero della seconda rata. Ciò significa che per entrare nella sanatoria occorre aver versato entro i termini almeno 12 euro di Imu?

RLa norma limita chiaramente la disapplicazione di sanzioni ed interessi al caso di insufficiente versamento della seconda rata Imu, per cui il predetto beneficio non è applicabile in caso di omesso versamento. Si rammenta che l'importo minimo di 12 euro non ha alcun effetto in questo caso.

04

Imu e Tasi, regole diverse  
per i coltivatori diretti

La Tasi è dovuta anche sulle aree edificabili (comma 669 - legge n. 147/2013); stante l'assimilazione all'Imu relativamente alla determinazione della base imponibile è corretto ritenere che se l'area è posseduta da un coltivatore diretto, o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, così come l'area è considerata agricola ai fini Imu, non sia soggetta a Tasi?

RIl comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti. La disposizione non prevede alcuna assimilazione della Tasi all'Imu; tanto è vero che l'abitazione principale rientra, diversamente dall'Imu, nel presupposto della Tasi, mentre i terreni agricoli non sono assoggettabili a Tasi. Ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la disposizione in commento richiama espressamente la disciplina Imu solo per l'abitazione principale.

Pertanto, nel caso esposto nel quesito, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale deve corrispondere la Tasi, poiché l'area fabbricabile non può essere considerata ai fini dell'applicazione di questo tributo come terreno agricolo.

05

Il conguaglio dovuto  
per i terreni non esenti

Il DI n. 133/2013 non ha confermato l'esenzione da Imu per il secondo semestre 2013 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps e fabbricati rurali diversi da quelli strumentali. È stato corretto il comportamento tenuto in base al quale l'Imu era dovuta per 6/12 dell'imposta municipale annua calcolata con le aliquote 2013, senza alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato DI n. 133?

RPer quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il procedimento di calcolo dell'Imu 2013, illustrato al punto n. 7 delle "Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta mini Imu di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013" pubblicate il 13 gennaio 2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il seguente:

- prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012;
- seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.**ABITAZIONE PRINCIPALE 06**

Coniugi in Comuni diversi:  
confermata l'esenzione

La nuova Imu, nell'assetto in vigore nel corso del 2014, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino a un massimo di tre, di categorie catastali diverse).

L'articolo 13, comma 2, del DI n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in Comuni diversi possono entrambi usufruire dell'esenzione.

Si chiede conferma di tale interpretazione alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 14389/2010, nella quale si afferma che un'abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari.

RIl regime che definisce l'abitazione principale ai fini Imu è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell'agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un'esenzione. Si conferma, pertanto, che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi.

La sentenza della Corte di cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'Ici relative all'abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento.

Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.

07

L'abitazione principale  
e la stanza in affitto a studenti

Nel caso dell'abitazione principale di cui alcune stanze vengono concesse in locazione a studenti, il proprietario può comunque beneficiare dell'esenzione dall'Imu così come disciplinata dall'articolo 1, comma 707 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013)?

RAnche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista per tale fattispecie.

08

L'alloggio Iacp non paga  
solo se è «sociale»

Fabbricati degli Iacp: il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l'esenzione dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture del 22 aprile 2008. La lettera d) del medesimo comma dispone l'applicazione della detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia pubblica.

Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al Dm 22 aprile 2008?

RAlla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale.

In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA LE RISPOSTE DELLE FINANZE Pubblichiamo le risposte ufficiali del dipartimento delle Finanze, per il ministero dell'Economia e delle Finanze, ai quesiti posti dal Sole 24 Ore in occasione di Telefisco 2014. I quesiti da 5 a 8 erano già stati anticipati nelle Faq del 22 gennaio scorso

## I CONTI DEI SINDACI

# Crisi dei dividendi nelle società comunali: calo del 64%, distribuiti meno di 300 milioni

*Servizi u pagina 2* Gianni Trovati

Nel 2010 il gruppone di testa delle partecipate comunali macinava utili, reggeva i conti di grandi Comuni (soprattutto in Lombardia) e nei censimenti complessivi riusciva a nascondere i tanti problemi disseminati in particolare tra le aziende più piccole.

Ancora nel 2011 le società dei Comuni avevano distribuito 615 milioni di euro di utili, manna dal cielo per qualche amministrazione, mentre nel 2012 i dividendi si sono fermati intorno ai 290 milioni: un crollo secco del 64%, che lascia per strada parecchi e mostra il deterioramento progressivo vissuto dai risultati dell'economia pubblica. Anche perché i dividendi sono la caratteristica di una sorta di élite nel mondo delle società locali, ma dietro a questa cerchia ristretta si ingrossa il panorama delle aziende con difficoltà crescenti. Solo il 57% delle società registra ancora conti in utile, il 27% denuncia una perdita e l'altro 16% mostra un «saldo zero» che può "nascondere" contributi in conto esercizio erogati dai soci per pareggiare i conti; e se si guarda solo alle società a controllo totalitario, quelle cioè in cui i sindaci sono proprietari del 100% delle quote, il risultato complessivo è in rosso per 570 milioni di euro.

I numeri sono scritti nella nuova edizione della banca dati Consoc, il censimento sulle partecipazioni degli enti che il dipartimento della Funzione pubblica conduce annualmente dal 2008: dati che, rileva il dipartimento, confermano «l'irrazionale numero di società, enti e consorzi partecipati» e che sono figli del naufragio delle norme che si sono affacciate negli anni nel tentativo di contenere il fenomeno.

In campo comunale, oggi la banca dati della Funzione pubblica calcola poco meno di 9mila aziende, intrecciate in un gomitolo di oltre 31mila partecipazioni incrociate e in cui lavorano almeno 263mila persone, ma avverte che i numeri definitivi potrebbero anche essere diversi, perché le mancate comunicazioni non sono sanzionate e gli stessi enti locali faticano sempre più a tenere il passo delle richieste di informazioni che si affollano da parte di più amministrazioni centrali, dalla Corte dei conti al ministero dell'Economia, e che finiscono per moltiplicare le procedure ma non la qualità dei censimenti.

Per il suo carattere continuo e sistematico, però, la rilevazione targata Funzione pubblica offre la panoramica più completa e permette di analizzare la storia delle partecipate e capire quali regole hanno influito di più sulla vivacità societaria dei Comuni. Negli ultimi anni l'unico vincolo che ha frenato davvero la creazione di nuove società è arrivato dal'estensione alle in house delle regole che negli enti locali affidanti limitano il turn over e le spese di personale. Da allora le nuove società, che negli anni precedenti erano spuntate a ritmi fino a 350 all'anno, hanno cominciato a rarefarsi, ma nonostante la moltiplicazione di regole che hanno caratterizzato gli anni successivi il fenomeno non si è fermato: anche nel 2012, dice la banca dati Consoc, sono stati tagliati i nastri di 52 nuove società comunali, il 27% in più delle 41 varate nel 2011. La dinamica si spiega anche con il fatto che molte regole si sono fermate allo stadio di annunci, come l'estensione del Patto di stabilità o gli obblighi di privatizzazione, entrambi cancellati dall'ultima legge di stabilità. In cambio, la manovra tenta la strada di rafforzare i vincoli al personale, estendendo alle società (ma non a quelle di servizi pubblici) il blocco di contratti e stipendi, e impone l'accantonamento di un fondo a copertura delle perdite: un fondo, però, che partirà solo nel 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Dividendi da partecipazioni Comuni per Regione (in euro) 5.000 Numero di società partecipate costituite per anno Dato cumulativo, dal 1990 al 2012 Dividendi 2012 Dividendi 2011

Basilicata	-	0,0%	Abruzzo	1.213.969	1.953.707	-37,9%	Calabria	74.387	24.014	+209,8%	Emilia Romagna	54.382.461	67.788.766	-19,8%	Friuli Venezia Giulia	17.489.202	18.405.097	-5,0%	Liguria	2.431.911	13.015.718	-81,3%	Lombardia	95.355.294	361.639.889	-73,6%	Campania	3.386.410	1.694.195	+99,9%	Lazio	382.556	1.043.287	-63,3%	Marche	3.184.125	3.970.902	-19,8%	Puglia	1.921.746	149.050	+1.189,3%
------------	---	------	---------	-----------	-----------	--------	----------	--------	--------	---------	----------------	------------	------------	--------	-----------------------	------------	------------	-------	---------	-----------	------------	--------	-----------	------------	-------------	--------	----------	-----------	-----------	--------	-------	---------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	---------	-----------

Toscana 29.661.996 30.720.942 -3,4% 1.066.212 1.003.277 +6,3% Valle d'Aosta Veneto 24.249.244  
38.968.949 -37,8% TOTALE 290.347.094 615.603.952 -52,8% Umbria 3.760.450 1.336.580 +181,3%  
Trentino Alto Adige 38.111.370 35.256.792 +8,1% Sicilia 197.295 326.152 -39,5% Sardegna 799.573  
587.003 +36,2% Molise - 10.000 -100,0% Piemonte 12.678.895 37.709.632 -66,4% Var. %

Immobili RIFORME IN CORSO

## Case-tipo per il nuovo Catasto

I passaggi per arrivare all' algoritmo che aggiornerà 60 milioni di rendite  
Saverio Fossati

A vederla sembra una riforma davvero importante: valori al metro quadrato che partono dai valori di mercato, rendite basate sugli affitti, revisioni periodiche, partecipazione dei Comuni, che diventeranno poi i titolari del catasto su base territoriale. Al di là delle polemiche sulla determinazione dei valori, considerata troppo automatica e centrata sul mercato, sembra evidente che il lavoro per l'agenzia delle Entrate (nella quale è confluito il personale dell'agenzia del Territorio) sia davvero complesso. Gabriella Alemanno, vicedirettore delle Entrate, ha assicurato: «Noi siamo pronti».

Proviamo a ripercorrere in breve le tappe: suddivisione del territorio in «microzone» (questa c'è già), asciugatura radicale del sistema di vani, classi e categorie, ormai vecchio di 74 anni, e individuazione di immobili-tipo, ai quali applicare un algoritmo con variabili per personalizzare il valore patrimoniale e le rendite catastali. Il tutto per 60 milioni di unità immobiliari.

I tempi saranno lunghi, sui 3-4 anni, anche perché è proprio l'aspetto degli immobili-tipo che porterà via molto tempo. Questi dovranno probabilmente essere individuati all'interno di quelli compravenduti negli ultimi tre anni, nella misura media di alcune decine per ogni microzona catastale (corrispondente più o meno a un quartiere e/o a un territorio extraurbano con caratteristiche omogenee). Si tratta quindi, pur sempre, di molte decine di migliaia, più vicine al centinaio di migliaia di unità immobiliari.

Le caratteristiche intrinseche di questi immobili sono facilmente ricavabili dai rogiti, che contengono gli estremi catastali dai quali si arriva alla scheda con i dettagli (le scale, l'anno di costruzione, il piano, l'esposizione, il riscontro d'aria, l'affaccio, l'ascensore o meno, il riscaldamento centrale o autonomo). Per le caratteristiche estrinseche (tipo di quartiere, verde urbano, servizi, solo per citarne alcune) verranno in soccorso le ortofoto già a disposizione del Territorio.

Su questa base verrà elaborato un algoritmo che vedrà poi applicato ad alcuni suoi coefficienti le variabili per individuare valore (da usare per le imposte sulla proprietà e le compravendite) e rendita catastale (da usare, in generale, per le imposte sui redditi) da attribuire agli immobili simili rispetto al campione.

Da non sottovalutare, però, l'aspetto dell'elaborazione statistica: il personale tecnico dell'agenzia non è certo in sovrannumero e, anche considerando gli stanziamenti, non si possono addestrare in poco tempo alle complesse funzioni richieste dei nuovi lavoratori, anche precari, come era stato fatto per l'epico recupero dell'arretrato catastale, nel primo decennio del secolo.

Altro nodo che si presenta davvero complesso è quello dei rapporti con i Comuni: i municipi dovrebbero immettere i dati necessari all'interno della funzione statistica elaborata dall'agenzia, perciò il loro coinvolgimento è determinante. Sono da verificare, però, le infrastrutture tecnologiche: molti municipi non hanno mezzi e spesso una sola persona o nessuna all'ufficio tecnico. E le esperienze del passato non sono incoraggianti: la collaborazione che avrebbe dovuto crearsi nell'interscambio informativo con i municipi, allo scopo di contrastare evasione ed elusione fiscale in campo immobiliare, è un fiasco: poche centinaia di municipi hanno interagito con l'Agenzia, fornendo segnalazioni per poche decine di migliaia di unità immobiliari e di queste poche centinaia hanno condotto a una vera revisione delle rendite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolazioni. Lo sconto di imposta è proporzionale al reddito

## **Anche il Fisco dà un aiuto con le detrazioni agli inquilini**

IN CRESCITA Dal 2008 al 2012 i beneficiari sono passati da 486mila a 785mila con un costo per l'Erario pari a 147 milioni

Da quando furono introdotte le detrazioni di imposta sui canoni di locazione previste a favore degli inquilini titolari di un contratto per l'abitazione principale, è aumentato del 60% il numero di contribuenti che ne ha beneficiato. Le detrazioni nel campo dell'affitto si affiancano a quelle da tempo operanti per la proprietà della prima casa.

Questi nuovi sconti d'imposta furono previsti dalla Legge 24/2007 (Finanziaria 2008) e applicati per la prima volta sui redditi 2007 (dichiarazione 2008).

Per la totalità delle famiglie l'importo della detrazione è legata alla fascia di reddito del contribuente. Per gli inquilini, sottoscrittori di un contratto di locazione a canone libero, il cui reddito non supera i 15.493,71 euro lo sconto fiscale è di 300 euro; se supera quel livello di reddito, ma resta sotto il tetto dei 30.987,41 euro l'importo della detrazione si dimezza.

Il risparmio d'imposta cresce, per ognuna delle due classi di reddito considerate, rispettivamente a 459,80 e a 247,90 euro se il contratto di locazione prevede l'applicazione del canone concordato, che, per ogni data abitazione, è più basso di quello di mercato.

Tutti gli inquilini preferirebbero pagare il canone concordato, ma poiché, in genere, non sono loro a scegliere il tipo di contratto, il riconoscimento di detrazioni più basse per le famiglie che non riescono a trovare un alloggio a canone concordato, le espone ad una doppia penalizzazione: affitto più alto, detrazione più bassa.

Più elevate, ma sempre in cifra fissa, sono le detrazioni accordate alle persone che devono trasferirsi per ragioni di lavoro fuori regione ad almeno 100 km da casa: 991,60 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro che si riducono alla metà per i lavoratori più "ricchi".

Se ne può usufruire solo nei primi per tre anni di trasferimento della residenza.

Questa è anche la durata massima della detrazione di 991,60 euro di cui beneficiano i giovani che vivono in affitto, se hanno un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Per quelle in cifra fissa, se l'importo della detrazione alla quale si ha diritto è maggiore dell'imposta lorda dovuta, il Fisco rimborsa la differenza al contribuente. Ad esempio se un lavoratore dipendente single di 25 anni vive in affitto e ha un reddito di 10.000 euro su cui deve pagare un Irpef di 603 euro, il fisco gli restituisce 388,60 euro, cioè la differenza tra i 991,60 euro di detrazione che gli spettano e i 603 euro che deve pagare di tasse. Non è così per gli affitti degli studenti fuori sede: se l'importo della detrazione del 19% sulla spesa massima di 2.633 euro è maggiore dell'imposta lorda dovuta, tutta o una parte della detrazione va perduta.

L'utilizzo

Con il modello 730 del 2008 (per la dichiarazione dei redditi 2007) furono 486 mila i contribuenti che si avvalsero delle detrazioni sui canoni, risparmiando imposte per 60 milioni di euro.

La dichiarazione Irpef del 2012 (ultimo anno per il quale il Ministero dell'economia ha reso disponibile i dati) rivela che sono diventati 785 mila per un minor gettito per l'erario di 147 milioni di euro. Il numero complessivo dei beneficiari è dunque cresciuto del 61%, mentre il valore complessivo delle detrazioni è cresciuto del 41 per cento.

Lo scarto tra queste due percentuali riflette una crescita del numero dei beneficiari più ricchi - per i quali gli importi delle detrazioni sono inferiori- più sostenuta di quella dei contribuenti più poveri. L'aumento del numero di questi ultimi è stato del 24% contro l'83% dei beneficiari con un reddito tra i 15 e i 35 mila euro.

È possibile che su questa differente dinamica influisca anche, tra gli altri fattori, una maggiore carenza di informazione, tra gli inquilini con redditi più bassi, sull'esistenza stessa delle detrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Compensazioni. Irap e ritenute

## Per i revisori locali visto di conformità ad alto rischio

IL PRESUPPOSTO L'introduzione dell'obbligo per i valori sopra 15mila euro ripropone l'opzione già prevista per le operazioni Iva LA CONTRADDIZIONE L'agenzia delle Entrate consente l'attribuzione del compito ai controllori cui però non è permesso assumere incarichi nell'ente  
Marco Nocivelli

Il comma 574 della legge di stabilità 2014 impone, per i contribuenti intenzionati ad utilizzare la compensazione fiscale (orizzontale) dei crediti Irpef, Ires, Irap eccetera, oltre a quelli concernenti ritenute alla fonte, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità quando i crediti eccedano i 15mila euro annui.

Gli enti locali non sono contribuenti Ires (articolo 74, comma 1, Dpr 917/86), tuttavia pagano l'Irap e soggiacciono a tutti gli obblighi dei sostituti d'imposta. Cosicché la restrizione introdotta dal comma 574 interessa anche queste Pubbliche amministrazioni.

Riguardo all'Irap, la compensazione orizzontale per le Pa è limitata al credito che emerge dalle attività commerciali, in virtù dell'opzione esercitata ex articolo 10-bis, comma 2, del Dlgs 446/97. Quanto al sostituto d'imposta, il credito utilizzabile è quello che emerge dal modello 770, dovuto a un eccesso di ritenute versate rispetto a quelle effettuate.

Per i Comuni che si apprestano alla compensazione si ripropone un'incertezza che deriva dalla possibile alternativa al visto di conformità (consentita sempre dal comma 574) mediante sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98 relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile (articolo 2409-bis) del Codice civile. L'organo di controllo, con la firma, attesta l'esecuzione dei controlli documentali e contabili previsti dall'articolo 2, comma 2, del Dm 164/1999. Queste verifiche sono molto più complesse negli enti locali, stante lo scollamento tra contabilità pubblica e adempimenti fiscali.

Il problema dell'alternatività tra visto (professionisti esterni alla Pa) e sottoscrizione dell'organo di controllo interno dei Comuni già esiste per la compensazione dell'Iva (articolo 10, DI 78/2009). L'agenzia delle Entrate ha però dato il via libera con la risoluzione 90/E/2010, affermando l'identità di ruolo tra revisori di società e revisori previsti dal Tuel. Che all'organo di revisione sia attribuibile l'onere di svolgere gli adempimenti fissati dal Dm 164/99 (effettuati, si badi, per conto dell'amministrazione finanziaria) resta tuttavia un'interpretazione poco sostenibile, anche soltanto limitandosi alla facoltatività.

Innanzitutto si tratta di una deroga assolutamente puntuale: il riferimento è al controllo contabile previsto dall'articolo 2409-bis del Codice civile, cioè alla revisione stabilita per le società. Inoltre l'articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98 contempla, tra i contribuenti destinatari, i soggetti passivi Ires, platea a cui gli enti locali non appartengono. Appare quindi arduo avvalorare una tesi che poggia soltanto sull'assimilazione della carica di revisore nell'ente locale ex Tuel a quella civilistica.

Vero è che nell'articolo 239 del Tuel è stabilito che l'organo di revisione dell'ente locale vigila sulle regolarità degli adempimenti fiscali (comma 1, lettera c), ma un'altra norma contenuta nell'ordinamento degli enti locali confligge con la soluzione adottata dall'Agenzia. Occorre infatti tener conto della posizione dei revisori. Nel Tuel è scritto che questi non possono assumere incarichi o consulenze presso lo stesso ente locale (articolo 236, comma 3). Solo lo statuto può ampliare le funzioni dell'organo di revisione rispetto a quanto stabilito dall'articolo 239 (comma 6), ovviamente nel rispetto della legge.

L'espletamento gratuito non aggira il divieto posto dal Tuel: sempre di assunzione di incarico si tratterebbe. Anzi, la certificazione delle verifiche senza onorario potrebbe addirittura aggravare la posizione professionale del revisore se fosse contestata l'inesistenza del credito utilizzato. Il rischio sarebbe quello di perdere lo scudo protettivo dell'assicurazione per responsabilità civile professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Servizi pubblici. Ampliata al Senato la dilazione per le aree in cui non sono ancora stati varati gli ambiti territoriali ottimali

## Sugli affidamenti rinvio generale

Anche i singoli enti possono far slittare le gestioni attuali fino al 31 dicembre 2014 L'INDICAZIONE La Corte dei conti Lombardia ammette l'eventualità che il Comune assegni il servizio di igiene urbana dove l'Ato non esiste

Alberto Barbiero

I Comuni possono affidare servizi pubblici locali a rete sino all'istituzione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, potendo fruire di una proroga per le gestioni esistenti sino alla fine del 2014.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha sancito con il parere 20/2014/Par del 17 gennaio 2014 la possibilità per i singoli Comuni di affidare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, qualora l'ente di governo dell'ambito non sia stato costituito.

La pronuncia assume a riferimento l'obbligo normativo delle regioni a costituire gli ambiti territoriali ottimali ribadito dall'articolo 3-bis della legge 148/2011, nonché la precisazione del ruolo degli enti di governo degli Ato definita dall'articolo 34, comma 23 della legge 221/2012.

Questa disposizione stabilisce infatti che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani) di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

La Corte dei conti rileva, tuttavia, come molte Regioni non abbiano ridefinito gli Ato né abbiano individuato gli enti di governo (come ad esempio la Lombardia per i rifiuti).

Simile situazione ingenera un problema nell'attuazione dell'articolo 34, comma 21 della legge 221/1012, che imponeva all'ente affidante l'elaborazione di una relazione illustrativa in ordine alla conformità dell'affidamento ai requisiti comunitari, a pena della scadenza delle gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

Il parere evidenzia come la combinazione tra le due disposizioni faccia permanere in capo ai comuni, nelle more dell'istituzione degli ato e dei relativi enti di governo, la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale.

Tuttavia, l'affidamento di questo servizio (anche nell'ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari. Questo aspetto risulta recepito anche nell'articolo 13 del DI 150/2013 (mille-proroghe) sulla base dell'emendamento approvato nei giorni scorsi al Senato al disegno di legge di conversione, che individua anche gli enti responsabili dell'affidamento, oltre agli enti di governo degli ambiti, tra i soggetti che possono approfittare della proroga delle gestioni esistenti al 31 dicembre di quest'anno, avendo però pubblicato la relazione illustrativa sulla conformità ai requisiti comunitari dell'affidamento attuale ed avviato le procedure per l'individuazione del nuovo gestore.

Il parere della Corte dei Conti Lombardia, rapportato all'evoluzione normativa, focalizza l'attenzione sul fatto che la scadenza delle gestioni esistenti determini comunque l'avvio di nuove procedure di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, anche a rete, nel rispetto del principio di concorrenza, in particolare mediante gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi

01 | LA REGOLA

I servizi pubblici a rete a rilevanza economica devono essere affidati e gestiti per ambiti territoriali omogenei, che vengono istituiti dalle Regioni e devono essere di dimensione almeno provinciale: articolo 3-bis del DI 138/2011

**02 | I TERMINI**

La scadenza originaria era fissata al 30 giugno 2012, ma in molte Regioni non è stata rispettata e questa difficoltà attuativa ha portato a una serie di proroghe

**03 | IL NUOVO INTERVENTO**

Il decreto «mille-proroghe» (articolo 13 del DI 150/2013) prevede che gli ambiti territoriali omogenei debbano essere istituiti entro il 30 giugno prossimo. In caso di mancata istituzione entro i termini scatta il potere sostitutivo, che viene affidato ai Prefetti e non più al Governo

**04 | GLI AFFIDAMENTI**

Gli affidamenti attuali possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2014, anche quando l'ente o l'ambito territoriale omogeneo abbia già attivato le procedure per i nuovi affidamenti. Al Senato è stato reinserito il riferimento alla relazione che attesta il rispetto dei parametri europei (prevista dall'articolo 34, comma 20 del DI 179/2012)

**05 | PERIODO TRANSITORIO**

Nel frattempo i singoli enti locali, nei territori dove gli ambiti omogenei non sono stati istituiti, possono effettuare nuovi affidamenti di servizi pubblici

Personale. Le prospettive sugli Lsu-Lpu

## Incognita vincoli sulle stabilizzazioni

Arturo Bianco

La quantità effettiva di stabilizzazioni di lavoratori precari e di Lsu che le Pubbliche amministrazioni possono effettuare in base al DL 101/2013 e della legge 147/2013 è ancora un'incognita. Sulle stabilizzazioni pesano in modo pesante i tetti imposti alle nuove assunzioni e la limitazione della quantità massima di stabilizzazioni nel limite del 50% della spesa per le nuove assunzioni. Per poter stimare quante amministrazioni procederanno alla stabilizzazione di Lsu occorre invece verificare la quantità di incentivi che saranno messi a disposizione dei singoli enti e la scelta che il Governo dovrà effettuare se considerare o meno queste risorse trasferite ai Comuni in detrazione dal tetto alla spesa del personale.

Per la sistemazione dei precari gli enti possono utilizzare sia l'articolo 4 del DL 101/2013, che valgono fino a tutto il 2016, sia l'articolo 35, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, che si applicano a regime. In ambedue i casi i destinatari sono i lavoratori subordinati a tempo determinato, quindi non sono inclusi i somministrati. Si deve inoltre ricordare (da ultimo lo ha fatto il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata 4/2014) che i responsabili assunti con l'articolo 110 del Tuel, al pari dei dipendenti assunti negli uffici di staff degli organi politici, non possono essere stabilizzati.

Gli enti locali hanno l'obbligo fino a tutto il 2016 di assumere i dipendenti di categoria A e B solo attingendo alle graduatorie che le Regioni devono predisporre di Lsu ed Lpu. Gli enti possono scegliere in questo elenco anche i lavoratori che hanno svolto la propria attività presso l'ente e, ovviamente, se il numero delle stabilizzazioni possibili è inferiore ai lavoratori in servizio, devono privilegiare chi è collocato prima in graduatoria. La graduatoria combinerà tre fattori: anzianità come Lsu o Lpu, anzianità anagrafica e carico di famiglia. Queste assunzioni sfuggono ai vincoli di spesa per l'approvvigionamento di personale, ma non ai vincoli del rispetto del Patto e del tetto di spesa del personale. Esse verranno incentivate nella misura massima di 9.200 euro sulla base dei criteri che devono essere dettati dal ministero del Lavoro, in cui una condizione di favore deve essere garantita ai Comuni che effettuano queste assunzioni nei tetti fissati dal legislatore e assicurano il rispetto della spesa del personale. Gli enti possono assumere gli Lsu e gli Lpu anche in part time, ma devono coprire posti vacanti in dotazione organica, mentre non sono tenuti a rispettare la soglia massima del 30% nell'ambito delle categorie A e B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Debiti Pa, la Ue torna alla carica

Sul tavolo di Tajani la procedura d'infrazione Oggi il report dell'Ance IN ARRIVO L'EU PILOT LA PRIMA FASE DI CONTESTAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. POI CI SARÀ LA MESSA IN MORA

LA VIOLAZIONE ROMA La lettera è pronta. Manca solo un passaggio formale. Che l'Ance, il secondo dei due consulenti nominati dal vice presidente della Commissione Ue nonché commissario all'Industria, Antonio Tajani, consegni il rapporto con il monitoraggio sui tempi di pagamento delle fatture della pubblica amministrazione. L'incontro tra Tajani e il presidente dei costruttori, Paolo Buzzetti, è fissato per questa mattina. Se i risultati non si discosteranno da quelli illustrati dall'altro advisor della Commissione, la Confartigianato, già in giornata il governo Letta potrebbe ricevere la lettera che avvia il primo step della procedura d'infrazione. Una fase che tecnicamente si chiama «Eu Pilot», in cui Bruxelles chiederà a Roma i motivi per cui la Pa non paga le sue fatture entro i 30 giorni previsti dalla direttiva sui pagamenti. IL MONITORAGGIO Già, perché nonostante dal primo gennaio 2013 lo Stato sia obbligato per legge a saldare i suoi acquisti in 30 giorni, i tempi di pagamento sono ancora lunghi. «Il rapporto di Confartigianato», spiega al Messaggero Tajani, «mostra per l'Italia di nuovo crescenti ritardi, rendendo il Paese fanalino di coda in Europa, persino dietro la Grecia». E in effetti i dati del rapporto degli artigiani lasciano pochi dubbi. La media dei tempi di pagamento nel 2013 è stata di 170 giorni e ha superato di 109 giorni quella Ue che invece è di 61 giorni e di ben 140 giorni il limite massimo di 30 giorni. Oggi toccherà, come detto, all'Ance, il secondo consulente della Commissione, illustrare a Tajani l'esito delle sue verifiche. Ma gli esiti, secondo quanto risulta al Messaggero, non si discosteranno molto da quelli di Confartigianato. Già qualche giorno fa il presidente dell'associazione, Buzzetti, aveva spiegato che sui tempi di pagamento della Pa, le cose non erano migliorate. I costruttori per incassare le fatture impiegano fino a sette mesi. Non solo. Ben l'82% delle imprese di costruzione continua a lamentare ritardi di pagamento. Inoltre, dei 19 miliardi vantati dalle imprese del settore, solo 7 miliardi risultano pagati a fine dicembre. Lo Stato, insomma, continua ad accumulare arretrati e debito. «Su questi arretrati», dice ancora Tajani, «la direttiva obbliga a pagare una mora dell'8% più gli interessi legali. E se qualcuno pensa che poiché c'è una mora non ci possa essere una procedura d'infrazione, si sbaglia di grosso». Dunque è probabile che già nelle prossime ore Letta riceva la lettera della Commissione che avvia la fase Eu Pilot. Una fase che in genere dura 10 settimane. Ma Tajani è intenzionato a chiedere la corsia veloce che dimezza i tempi. Se le risposte che arriveranno da Roma non saranno soddisfacenti, si passerà alla fase successiva, quella della messa in mora e poi del deferimento alla Corte di giustizia con il rischio di sanzioni pesanti, fino a 4 miliardi. Andrea Bassi

*Le cifre*

**30**

*Sono i giorni di tempo che la direttiva europea dà alle pubbliche amministrazioni per pagare le fatture*

**170** Sono i giorni che secondo il rapporto di Confartigianato lo Stato ha in media impiegato nel 2013 per saldare i suoi acquisti

**82** In percentuale, sono le imprese del settore delle costruzioni che nel 2013 hanno ancora lamentato ritardi di pagamento

Foto: Antonio Tajani

## Mini-Imu, finora in cassa arrivano solo 400mila euro

Raffaele Redi Mini Imu, procede al rallentare il flusso nelle casse dell'Ente, con le prime stime che vedono arrivare a palazzo Castropignano solo 400mila euro circa. Due milioni e trecentomila euro infatti il totale delle entrate previste dal saldo della seconda rata dell'imposta sulla prima casa per l'anno 2013. «Per i dati definitivi, bisognerà attendere ancora un po'» precisa l'assessore alle Finanze, Nello Spirito. E se per molti un rebus è stato il calcolo dell'importo da versare, per molti altri ritardatari ancora un mistero resta invece il computo della mora, con i consumatori sul piede di guerra. Sarebbe infatti dovuta scattare lo scorso 30 gennaio secondo le norme, dunque non il 25. Ad ogni modo, per chi è riuscito a mettersi in regola nelle scorse ore, non dovrebbero esserci grossi problemi. Lo 0,2 per cento di interesse su importi di poche decine di euro farebbe prospettare infatti penali nemmeno pari al costo della sola carta utile alla compilazione dell'avviso di pagamento. Si attendono così nuove sulla ventura Iuc, la tassa che raggrupperà in futuro le vecchie Imu e Tarsu, con quest'ultima che diventa Tares. «Così come è disegnata dal governo, altro che incremento del 5 per cento, per i commercianti e le famiglie numerose soprattutto, sarà una vera e propria stangata», prosegue l'assessore Spirito. Per quanto concerne invece gli immobili, la Tasi che subentrerà all'Imu, prevede, almeno per ora, un'aliquota massima del 3,3 per cento con uno 0,8 per cento dedicato però alle sole detrazioni. «Anche per il nostro Comune dovrebbe essere così, nonostante il dissesto», spiega Spirito. Ad ogni modo, con le modalità attuative dell'imposta tutte in via di definizione, è inutile fare calcoli. Giugno e dicembre le scadenze previste al momento. Ma una volta terminato l'iter capitolino sarà la volta di palazzo Castropignano che, dal proprio canto, dovrà a sua volta approvare il regolamento comunale a cui i cittadini dovranno far riferimento. Un iter che dunque si prospetta alquanto lungo, tanto da far slittare anche quest'anno i tempi di approvazione del Bilancio 2014, senza che inoltre il Consuntivo 2013 abbia ancora fatto il proprio ingresso in aula consiliare. «Non ci sono ancora indicazioni chiare dal governo sulle imposte, difficilmente approveremo il previsionale entro i termini, speriamo in una proroga», conclude Spirito. © RIPRODUZIONE RISERVATA

I 740 dei «manager» di Stato

## Pisapia da record Mezzo milione all'anno

Di Mario

Pisapia da record Mezzo milione all'anno a pagina 10 Si conclude oggi l'inchiesta de Il Tempo sulle dichiarazioni dei redditi 2012 dei manager delle società pubbliche italiane. I dati sono pubblicati dal rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive» degli enti pubblici, di cui siamo entrati in possesso. Le dichiarazioni dei redditi 2012 dei manager che lavorano per governo ed enti locali si riferiscono al reddito imponibile lordo del 2011. Daniele Di Mario Acerbi Francesco Direttore generale Autostrade Centro Padane Spa euro 347.934,00 Agrusti Michelangelo Presidente Fabbrica Modello di Pordenone; Presidente Polo Tecnologico di Pordenone euro 221.245,00 Arato Marco Presidente Aeroporto di Genova Spa euro 1.518.454 Arcioni Filippo Amministratore delegato Sviluppo Como Spa euro 216.341,00 Arena Paolo Presidente Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa euro 267.801,00 Beltrame Francesco Presidente Digitpa euro 205.873,00 Borghini Gianpoetro Vicepresidente Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Spa - Sacbo euro 264.098,00 Bossi Carlo Presidente uscente Firenze Fiera Spa euro 360.704,00 Bozzetto Vittorio Vicepresidente Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa euro 237.604,00 Cascetta Furio Presidente Technodistrict Scarl euro 241.981,00 Cavanna Roberto Amministratore delegato Agroqualità Spa euro 231.002,00 Cipollini Claudio Direttore generale Retecamere Scrl euro 208.169,00 Cotta Ramusino Enrico Liquidatore Aeroporto della Provincia di Pavia Rivanazzano Srl euro 1.141.024,00 Dardanello Ferruccio Amministratore delegato Euro Cin Geie euro 342.465,00 De Berardinis Camillo Vicepresidente e amministratore delegato Cooperazione Finanza Impresa Scpa - Cfi euro 484.736,00 De Maio Adriano Presidente Consorzio Ricerca Scientifica Tecnologica Area euro 330.513,00 De Metrio Cosimo Giulio Vicepresidente uscente Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Spa Sacbo euro 584.921,00 De Santis Paolo Presidente Sviluppo Como Spa euro 310.441,00 Di Freda Maria Direttore generale Fondazione Teatro «Alla Scala» di Milano euro 238.422,00 Facchinelli Claudio Presidente Trento Fiere Spa euro 276.750,00 Fadalto Giuseppe Presidente Unioncamere del Veneto euro 150.875,00 Federici Pasqualino Presidente Ente Nazionale dell'Asinara euro 149.791,00 Feira Massimo Presidente Finpiemonte Spa euro 629.054,00 Ferrari Pietro Presidente Trasporti Intermodali Emilia Tie Srl euro 214.160,00 Fioravanti Maurizio Presidente Pin Scrl - Polo Universitario «Città di Prato» euro 127.599,00 Folicaldi Sergio Vicepresidente Stepra Scarl euro 175.283,00 Forcieri Giovanni Lorenzo Presidente Autorità Portuale di La Spezia euro 331.789,00 Fornasini Achille Amministratore delegato Università & Impresa Scarl euro 172.673,00 Francalanci Massimo Presidente e amministratore delegato Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa euro 315.487,00 Fresco Paolo Vicepresidente Fondazione del Teatro Comunale di Firenze «Maggio Musicale Fiorentino» euro 1.638.871,00 Galimberti Paolo Presidente Digicamere Scarl euro 302.932,00 Gallanti Giuliano Presidente Autorità Portuale di Livorno euro 300.532,00 Gambari Rino Mario Presidente Autostrada Venezia Padova Spa; Consigliere delegato A4 Holding Spa euro 468.275,00 Giordani Federico Amministratore delegato Autostrade Milano Serravalle-Milano Tangenziale Spa euro 224.835,00 Giovanelli Fausto Presidente Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano euro 155.159,00 Giunchi Paolo Direttore Stepra Scarl euro 131.930,00 Gortani Alberto Vicepresidente Agenzia per lo Sviluppo Industriale della Sedia Spa euro 232.404,00 Gualtieri Giuseppina Presidente uscente Aeroporto Guglielmo Marconi Spa; direttore generale uscente Promobologna Scarl euro 124.725,00 Guberti Giorgio Presidente Stepra Scarl euro 152.173,00 Helg Roberto Vicepresidente Società di Gestione Aeroporto di Palermo Gesap Spa euro 219.334,00 Lengo Giuliano Direttore generale Ceipiemonte Scpa euro 199.347,00 Lissner Stephane Sovrintendente Fondazione Teatro «Alla Scala» di Milano euro 596.175,00 Litardi Luigi Vicepresidente uscente Bologna Fiere Spa; Amministratore unico uscente Unioncamere Emilia Romagna Servizi euro 313.466,00 Maddaloni Maurizio Vicepresidente Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli; Presidente Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche - Isnart Spa euro 390.736,00 Mancini Gaetano

Amministratore delegato Societ Aeroporto Catania Sac Spa euro 227.478,00 Marastoni Stefano Vicepresidente uscente Fiera di Genova Spa euro 172.240,00 Marcantoni Mauro Direttore generale Trentino School fo Management - Tsm euro 184.090,00 Marchetti Silvio Amministratore delegato Polo dell'Innovazione della Valtellina Politec euro 316.531,00 Marchioni Paolo Presidente Finpiemonte Partecipazioni Spa euro 323.372,00 Martinoli Lucia Vicepresidente Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola euro 128.326,00 Mazzone Giampiero Presidente Consorzio Alessandrino per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica ex Politecnico euro 175.051,00 Mello Rella Gabriele Liquidatore Biella Intraprendere Spa euro 281.570,00 Melò Dario Vicepresidente uscente Autostrada Venezia Padova Spa euro 327.268,00 Messi Yvonne Presidente Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Spa - Sacbo euro 487.597,00 Milan Maurizio Presidente Aeroporto G. Nicelli Venezia Lido euro 183.190,00 Monassi Marina Presidente Autorità Portuale di Trieste euro 340.819,00 Pacini Pierfrancesco Presidente Logistica Toscana Scrl; Amministratore unico Utc Immobiliare e Servizi; Presidente Universitas Mercatorum euro 190.892,00 Pagan Carlo Amministratore delegato Casinò Municipale Campione d'Italia euro 439.411,00 Palliotto Patrizia Amministratore delegato Icarus Scpa euro 425.108,00 Pannocchia Luciano Amministratore delegato Interporto Toscano A. Vespucci Spa Livorno euro 207.694,00 Panzani Alfonso Presidente Modena Fiere Srl euro 315.487,00 Pari Mirco Presidente Centro Agrialimentare Riminese Spa euro 161.377,00 Paroli Adriano Presidente Società Infrastrutture Alta Valcamonica Spa - Siav euro 139.172,00 Parolini Mauro Vicepresidente Autostrade Centro Padane Spa euro 445.013,00 Perlo Maria Cristina Direttore generale Finpiemonte Spa euro 150.095,00 Pezzati Angelo Presidente Interporto della Toscana Centrale Spa euro 310.638,00 Pisapia Giuliano Presidente Fondazione Teatro «Alla Scala» di Milano euro 530.426,00 Poerio Vincenzo Presidente Navigo Scrl euro 413.390,00 Pontiggia Giovanni Vicepresidente Sviluppo Como Spa euro 450.160,00 Prosino Pietro Vicepresidente uscente Fidindustria Scpa euro 160.074,00 Pulsoni Rossella Amelia Segretario generale Camera di Commercio di Lecco euro 125.626,00 Rebecchi Aldo Presidente Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali euro 156.071,00 Rendoli Angelo Presidente uscente Ateneo Bergamo Spa euro 297.688,00 Romano Patrik Direttore generale Bologna Congressi Spa euro 152.492,00 Roversi Monaco Fabio Alberto Presidente uscente Bologna Fiere Spa euro 841.649,00 Sala Giuseppe Amministratore delegato Expo 105 Spa euro 435.788,00 Sartore Claudio Liquidatore Promoprovincia Genova Srl euro 118.826,00 Scarfone Gian Battista Amministratore delegato Tramvie Elettriche Bergamasche Spa - Teb euro 202.114,00 Scardigli Pier Gino Presidente Tirreno Brennero Srl La Spezia euro 216.514,00 Scarpellini Domenico Presidente Cesena Fiere Spa euro 182.433,00 Scelta Carmelo Direttore generale Società di Gestione Aeroporto di Palermo - Gesap Spa euro 243.661,00 Schena Sergio Amministratore delegato Società di Sviluppo Locale Spa euro 337.680,00 Schiavoni Fabrizio Segretario generale Camera di Commercio di Pesaro e Urbino euro 220.936,00 Schneck Attilio Presidente Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa euro 271.540,00 Sciumè Alberto Vicepresidente Autostrade Centro Padane Spa euro 1.574.338 Scolari Giovanni Francesco Direttore generale Polo Tecnologico Pordenone euro 191.591,00 Simonetti Roberto Presidente uscente Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy euro 155.037,00 Soldi Luciano Presidente uscente Aeroporto di Parma Società per la Gestione Spa Sogeap euro 227.618,00 Stellin Giuseppe Vicepresidente Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa euro 213.131,00 Susini Marco Presidente Interporto Toscano A. Vespucci Spa Livorno euro 106.919,00 Tasso Fiorenzo Vicepresidente Monterosa 2000 Spa euro 187.574,00 Taverna Pierangelo Presidente Palazzo del Monferrato Srl euro 337.793,00 Toller Claudio Liquidatore Trentino Sprint Scrl euro 255.200,00 Tombari Umberto Presidente Firenze Mobilità Spa euro 685.363,00 Torregiani Luciano Vicepresidente Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese Scrl euro 124.617,00 Torregiani Maurizio Presidente Promo Scrl euro 220.322,00 Turdò Italo Emilio Amministratore delegato In House Srl euro 284.484,00 Urbani Roberto Amministratore delegato uscente Fiera di Genova Spa euro 193.464,00 Vaglio Roberto Presidente uscente e amministratore delegato uscente Monterosa 2000 Spa euro 129.268,00 Venturelli Pierino Direttore generale Rimini Fiera Spa euro 201.714,00 Vergnano Valter

Sovrintendente Fondazione del Teatro Regio di Torino euro 177.805,00 Venero Palo Vicepresidente Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino Spa Sagat euro 337.738,00 Viero Andrea Direttore generale Iren Spa Reggio Emilia euro 388.039,00 Villani Luigi Giuseppe Vicepresidente Iren Spa Reggio Emilia euro 214.537,00 Vitti Riccardo Presidente Porto Industriale di Livorno Spa euro 225.424,00 Xausa Diego Presidente Magazzini Generali Spa euro 605.097,00 Zanardi Nicola Presidente Centro Agroalimentare e Logistica Srl Cons - Cal euro 122.441,00 Zanetta Luciano Presidente e amministratore delegato Monterosa 2000 Spa euro 245.545,00 Zanetti Giovanni Vicepresidente Fondazione del Teatro Regio di Torino; commissario straordinario Fondazione Ordine Mauriziano euro 612.337,00 Zanetto Emilio Vicepresidente Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Spa - Sacbo euro 910.253,00  
Foto: Paolo Fresco Vicepres. «Maggio Fiorentino » euro 1.638.871,00 Paolo Galimberti Presidente Digicamere Scarl euro 302.932,00

Pescara Anche l'assessore di rinforzo al personale dello sportello preso d'assalto dai cittadini

## **Cartelle «pazze» Tares: Filippello in prima linea**

Antonio Fragassi

PESCARA Tutti mobilitati nei due uffici comunali di via Venezia e dell'Urp di Pescara per far fronte alla valanga di cittadini e cartelle Tares. Anche l'assessore Massimo Filippello darà una mano per chiarire, spiegare e risolvere le situazioni più intricate, con il dirigente Marco Scorrano in prima fila. Il pasticcio ha costretto l'Amministrazione a spiegare una task-force, raddoppiando gli sforzi e triplicando la forza lavoro, tant'è che per gli impiegati dell'ufficio Tributi oggi la sveglia è suonata all'alba. Dalle 8.30 alle 11.30, i sei addetti canonici dell'ufficio vengono supportati da altri quattro colleghi e dai sei dell'Urp, lavorano nei due sportelli comunali. Si va avanti così fino a venerdì, con un'ora di rientro martedì e giovedì pomeriggio (15.30-16.30). Se servirà saranno messe a disposizione anche le sedi delle tre circoscrizioni di Pescara Nord (viale Bovio), Porta Nuova (piazza Grue) e ai Colli (via di Sotto). Filippello e Scorrano si sono sgoati per raccomandare agli utenti di non affollare gli uffici «perché, tanto non ci sarà alcuna sanzione per i ritardi nei pagamenti. È anche una questione di sicurezza: i nostri uffici possono contenere non più di 30 persone, ammassarsi potrebbe essere pericoloso» Belle parole, ma molte persone hanno preso il permesso dal posto di lavoro per andare a pagare la Tares e non possono fare la fila ogni giorno per arrivare all'agognato sportello. Dalle risposte odierne, inoltre, sarà chiarito il giallo del numero effettivo di cartelle sbagliate: dal Comune si minimizza in un fisiologico 3% sul totale di 60mila (1800 casi), ma non tutte le cartelle inviate sono già arrivate a destinazione per cui è logico aspettarsi un altro malloppo di situazioni da chiarire. Tecnicamente parlando, chi si reca oggi agli sportelli può compilare la richiesta, in carta semplice, per la rettifica dei modelli di pagamento F24. Per chi vuole evitare le code agli sportelli, c'è l'alternativa di mandare una mail all'indirizzo [tares@comune.pescara.it](mailto:tares@comune.pescara.it) alla quale risponderà direttamente il dirigente con le informazioni richieste o anche emettendo una nuova cartella corretta che verrà inviata di nuovo a domicilio.

Foto: Proteste Almeno 1.800 F24 sbagliati secondo il Comune, ma per altri sono molti di più

## Pagamenti della Pa: ci vogliono 170 giorni

L'amministrazione pubblica italiana paga le imprese dopo 170 giorni, contro una media Ue di 61: l'Italia è l'unico Paese tra i grandi d'Europa, che tra il 2009 e il 2013 ha visto aumentare i tempi medi di pagamento, sia tra le imprese private (+8 giorni), sia tra la Pubblica amministrazione e le aziende private (+42 giorni). Il dato emerge da un'analisi della Cgia, in vista della possibile procedura di infrazione contro l'Italia per la mancata applicazione della Direttiva Ue sui pagamenti della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Rispetto al 2012, i tempi si sono comunque ridotti di 10 giorni. TROPPIA DIFFERENZA IN EUROPA

Secondo lo studio della Cgia, nelle transazioni commerciali tra le imprese il saldo fattura avviene mediamente dopo 96 giorni, contro una media Ue di 49. In Germania il pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese private avviene mediamente dopo 34 giorni, con una riduzione negli ultimi 5 anni di 15 giorni. Tra la P.a. tedesca e le imprese, il saldo fattura è avvenuto nel 2013 mediamente in soli 36 giorni, con una riduzione dal 2009 al 2013 di 4 giorni. In Francia, il pagamento tra Pubblica amministrazione e imprese avviene dopo 60 giorni, 10 giorni in meno rispetto al 2009 e 5 in meno rispetto al 2012. Nel Regno Unito le imprese hanno dovuto attendere 41 giorni, 2 in meno del 2012 e 8 in meno del 2009. «Nell'ultimo anno - fa notare il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - la situazione in Italia è leggermente migliorata. Tra le imprese i tempi di pagamento sono rimasti uguali, mentre tra il Pubblico e le aziende private sono scesi di 10 giorni. Nonostante ciò, rimaniamo in entrambi i casi i peggiori pagatori d' Europa e la distanza con le disposizioni previste dalla legge che ha recepito la Direttiva Ue contro il ritardo nei dei pagamenti rimane abissale». Secondo la Cgia, inoltre, il mattone è sempre più nelle mire del fisco in Italia, con l'obiettivo di fare cassa: nel 2014 il peso fiscale sugli immobili supererà, infatti, i 52 miliardi di euro, ben 2,9 miliardi in più rispetto al 2013, complice anche l'introduzione della Tasi, la nuova tassa sui servizi.

FISCO Il provvedimento delle Entrate per la registrazione dei contratti. Si parte dal 3 febbraio

## Locazioni, restyling al modello

Invio solo telematico. Spazio a informazioni dettagliate

Pagina a cura di FABRIZIO G. POGGIANI

Dal 3 febbraio per la registrazione dei contratti di locazione è possibile utilizzare il nuovo modello denominato «MOD. RLI», attraverso il canale telematico. Resta aperta la possibilità, almeno fino al 31 marzo prossimo, di utilizzare il vecchio «modello 69» e i vecchi software (Contratti di locazione, Iris e Siria). Con il provvedimento dello scorso 1° gennaio, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello, denominato «Registrazione Locazione Immobili» (in sigla «MOD. RLI»), utilizzabile a decorrere dal 3 febbraio, necessario per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili, nonché per comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni dei detti contratti, oltre che per comunicare dati catastali degli immobili concessi in godimento e per esercitare (o revocare) l'opzione per la cedolare secca. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, al fine dell'adattamento degli utenti, il provvedimento ha previsto un periodo transitorio (dal 3 febbraio al 31 marzo di quest'anno) durante il quale è sempre possibile utilizzare il vecchio modello, denominato «modello 69» e i vecchi software. Il nuovo modello, peraltro, deve essere presentato in via telematica dal soggetto interessato o, in alternativa, tramite un intermediario abilitato (associazioni e professionisti in genere); per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, la presentazione del nuovo modello può avvenire anche direttamente presso gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate. Il modello si compone di quattro quadri, di cui uno destinato ai dati generali (quadro A) e gli altri ai dati specifici, con riguardo ai soggetti (quadro B), ai dati degli immobili (quadro C) e all'opzione per la cedolare secca (quadro D). Il modello, rispetto al precedente, è molto più completo e nei vari quadri le numerose caselle richiedono indicazioni molto dettagliate. Per esempio, nel quadro A è stata indicata una casella destinata a essere barrata in presenza di agevolazioni fiscali disposte da norme emanate in seguito a eventi eccezionali o calamità. Inoltre, la tipologia del contratto viene individuata attraverso l'utilizzo di alcuni codici, come per esempio il codice «L1» - «Locazione di immobile ad uso abitativo», assoggettata all'imposta di registro del 2% o il «T4» «Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato a Iva)» per il quale si rende applicabile l'imposta di registro pari a 67 euro. Ma il modello è predisposto anche per ottenere ulteriori informazioni (Sezione I) come, per esempio, l'ammontare dell'eventuale garanzia prestata da terzi, con indicazione del codice fiscale del garante e del secondo garante e della tipologia della garanzia (fidejussione o altro) o, addirittura, se il contratto ha beneficiato di agevolazioni particolari come, per esempio, quando viene applicata un'esenzione di bollo, come nel caso delle organizzazioni non lucrative (Onlus), di cui all'art. 17, dlgs 460/1997. Se il modello viene utilizzato per eseguire gli adempimenti successivi alla registrazione, per comunicare i dati catastali o optare/revocare la cedolare secca, il contribuente deve procedere a compilare la Sezione II, utilizzando, anche in questo caso vari codici (1 - annualità successiva, 2 - proroga, 3 - cessione e 4 risoluzione). La Sezione III del quadro A è dedicata interamente all'indicazione dei dati del soggetto che richiede la registrazione o l'adempimento successivo alla detta registrazione, tenendo presente che il richiedente la registrazione deve sempre conservare in originale il contratto sottoscritto dalle parti e consegnare alle medesime parti, in alternativa, copia delle ricevute di registrazione, comunicazione dell'adempimento successivo o esito del pagamento dei tributi, se dovuti. Il quadro B è forse quello più semplice stante il fatto che nello stesso devono essere evidenziati i dati del locatore (Sezione I) e del locatario o conduttore (Sezione II). Più articolato il quadro C, giacché per la relativa compilazione è necessario entrare in possesso di tutti i dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e quant'altro), utilizzando un'ulteriore serie di codici per identificare le varie tipologie di immobili (per esempio «1» - immobile principale, «T» se l'immobile è censito nel Catasto Terreni, «I» se si tratta di immobile intero e non di porzione). Infine, spazio al quadro D, specificamente destinato alle locazioni di immobili di tipo abitativo, per i quali può essere esercitata (o revocata) l'opzione per la cedolare secca, con l'obbligo di indicare per

ogni immobile il numero d'ordine dell'immobile e del locatore e la quota di possesso (in percentuale), barrando l'apposita casella per l'opzione (SI/NO); la sezione riferita alla «Dichiarazione dei locatori» deve essere compilata soltanto nel caso in cui sia esercitata o revocata l'opzione per la nota imposta piatta (cedolare).

**Il nuovo modello «MOD. RLI» per le locazioni** Decorrenza Il modello può essere utilizzato a par tire dal 3/02/2014 Periodo transitorio Il vecchio «modello 69» può essere utilizzato fi no al 31/03/2014, come i vecchi software (Contratti di locazione, Iris e Siria) Ambito applicativo Registrazione dei contratti di locazione e di affitto, comunicazione di proroghe, cessioni o risoluzioni dei contratti, esercizio o revoca della cedolare secca, comunicazione dei dati catastali dell'immobile locato e/o affittato Modalità La presentazione è telematica, eseguibile a cura del contribuente o di un intermediario abilitato. Possibile la presentazione presso gli uffici periferici delle Entrate per i soggetti non tenuti alla registrazione telematica Obbligo È obbligatorio in presenza di almeno 10 unità immobiliari o di un agente immobiliare (affari e/o mediazione) Allegati Il contratto sottoscritto dalle partie gli eventuali documenti aggiuntivi devono essere allegati in sede di registrazione in un unico file in vari formati alternativi (TIF, TIFF o PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b) Contratto L'allegazione del contratto è meramente facoltativa in presenza di contratto a uso abitativo e in presenza di determinate condizioni (locatori/conduuttori non superiore a 3, una sola unità abitativa e fi no a 3 pertinenze, tutti gli immobili con rendita, soltanto se contempla la locazione e soltanto se stipulato da persone fisiche - non imprenditori)

## Per locali e aree scoperte operative si deve passare dalla cassa

La Tari serve a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa comunale. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti. Non sono soggette al prelievo solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. Quindi, viene confermata l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, cioè delle cosiddette aree non operative (per esempio, il parcheggio di un supermercato o l'area di manovra di uno stabilimento industriale). Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono denunciare la superficie calpestabile e non la superficie catastale. È stata, infatti, rinviata sine die l'applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu, Tia e Tares, calcolando la tassa sulla superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna ed esterna, di ciascun comune.

FISCO Le misure contenute nella legge di Stabilità sul tributo sui rifiuti: niente soglie massime

## Tari, agevolazioni senza limiti

Ampia facoltà ai comuni sulle riduzioni e sulle esenzioni  
DI SERGIO TROVATO

Ampi poteri ai comuni sulle agevolazioni fiscali per il nuovo tributo sui rifiuti. Infatti, hanno il potere di concedere con regolamento riduzioni tariffarie, senza limiti, ed esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni Tari possono essere collegate alla capacità contributiva dei contribuenti, desunta gli indicatori della situazione economica (Isee). Queste previsioni sono contenute nell'articolo 1, commi 659 e 682, della legge di Stabilità (legge n. 147/2013). Le amministrazioni locali, dunque, hanno un'ampia facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni senza limiti. Novità importante è senz'altro quella che consente di tener conto anche della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo. Con regolamento possono essere deliberate riduzioni tariffarie, che a differenza della Tares non sono più soggette alla soglia massima del 30%, o esenzioni per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge. Normalmente le riduzioni della tassa per il servizio di smaltimento vengono riconosciute in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. Inoltre, nei casi previsti dalla legge in cui il comune ha il potere di deliberare le riduzioni tariffarie, il comma 659 gli consente anche di andare oltre fino ad arrivare al riconoscimento delle esenzioni. In particolare, questi benefici ci possono essere concessi per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. A questi si aggiunge, poi, l'agevolazione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. Il comma 682 contempla tra i benefici delle agevolazioni Tari anche le famiglie a basso reddito. I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito e alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso all'indicatore della situazione economica (Isee). E non è imposto di finanziare riduzioni ed esenzioni previste dalla legge con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. Il consiglio comunale, tra l'altro, può decidere di far ricadere anche il costo delle agevolazioni atipiche, vale a dire quelle non contemplate dalle norme di legge, sull'intera platea dei contribuenti purché non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Del resto, gli enti possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tari diverse da quelle già previste dalla legge e solo se superano il tetto del 7% del costo del servizio si pone il problema della copertura finanziaria. Tuttavia, sia la mancata che la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio. La copertura integrale per la concessione delle agevolazioni era invece imposta per la Tarsu, proprio per evitare un aumento della tassazione a carico dei soggetti obbligati al pagamento. Questa regola in un primo momento valeva anche per la Tares, fin quando il legislatore nel secondo semestre del 2013 non ha modificato la norma che richiedeva l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie a finanziare riduzioni ed esenzioni. In seguito alle modifiche apportate all'articolo 14 del dl salvitalia (201/2011) dall'articolo 5 del dl 102/2013, anche per la Tares non era più richiesto che le agevolazioni deliberate fossero finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma, in sede di conversione del decreto, ha però fatto rivivere l'articolo 14, comma 19, del dl 201/2011, prima abrogato, che imponeva ai comuni la copertura finanziaria integrale per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge, apportandovi però dei correttivi. Con le integrazioni alla disciplina Tares, ex articolo 5 del dl 102, inoltre era stato dato alle amministrazioni locali il potere di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni legate al reddito familiare. Il legislatore, quindi, aveva già anticipato al 2013 per la Tares la misura di favore, contenuta nella legge di stabilità 2014, che consente di tener conto della situazione familiare dei contribuenti soggetti al

prelievo.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

# **ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE**

**46 articoli**

Lo sblocco del «tetto» alle aliquote fa ripartire i rincari nelle manovre finanziarie dei governatori

## Regioni, corsa alla maxi-Irpef

Addizionale già al massimo (2,33%) in Lazio, Molise e Piemonte

Le addizionali regionali all'Irpef costeranno almeno mezzo miliardo in più quest'anno, e altri 500 milioni aggiuntivi sono già decisi per il 2015: quando, però, il conto finale potrebbe crescere molto di più.

Lazio, Piemonte e Molise hanno deciso di raggiungere subito i nuovi limiti alle aliquote locali, che arrivano nel 2014 a quota 2,33% e saliranno di un altro punto dall'anno prossimo: il Lazio ha già messo a budget anche questo nuovo aumento, che nel caso dei cittadini di Roma si affianca all'Irpef comunale record (9 per mille) già assegnata alla Capitale.

Tra 2004 e 2013 l'Irpef regionale è passata da 6,74 a 10,64 miliardi (+58%), ma con le nuove regole dal 2015 potrebbe volare fino a 24 miliardi.

Trovati u pagina 3 Gianni Trovati

Almeno mezzo miliardo in più quest'anno e un altro mezzo miliardo già messo a bilancio dal 2015, anche se prima di allora il conto potrà aumentare parecchio, con le varie finanziarie che impegneranno le Regioni in autunno.

Dopo la botta statale di fine 2011, quando il Governo Monti aumentò per tutti l'addizionale Irpef regionale per compensare i tagli aggiuntivi assestati ai bilanci territoriali nel decreto «salva-Italia», l'Irpef dei Governatori torna a essere vivacizzata dalle scelte autonome delle varie amministrazioni. E l'incrocio pericoloso tra il federalismo fiscale, che alza di anno in anno i tetti delle addizionali, e le regole sblocca-pagamenti, che permettono di trovare proprio nel Fisco sui redditi i soldi per pagare le anticipazioni statali, produce gli effetti temuti alla vigilia. Non per tutti, naturalmente, perché a far muovere l'Irpef regionale è la febbre dei bilanci e a pagare sono i contribuenti che abitano nei territori più in difficoltà. A cambiare, comunque, sono le regole generali dell'Irpef locale, che da quest'anno vede salire il proprio limite massimo (escluse le super-aliquote per il deficit sanitario) dall'1,73% al 2,33% per arrivare al 3,33% dal 2015: una regola, scritta nel 2011 in un decreto attuativo del federalismo fiscale (Dlgs 68/2011) con un'entrata in vigore a scoppio ritardato, che se applicata a tutti potrebbe portare il gettito dell'Irpef regionale oltre i 24 miliardi di euro, ben oltre il doppio dei quasi 11 miliardi incassati oggi.

L'Irpef regionale, comunque, torna a schizzare in alto da nord a sud. Piemonte e Liguria hanno aumentato le aliquote dal 2014, in Molise il ritocco (che si accompagna anche con la super-aliquota confermata per tamponare il maxi-deficit della sanità, come accade in Calabria) rimodula l'intera architettura delle aliquote, concentrando i rincari sui redditi più alti, e lo stesso accade in Umbria, mentre nel Lazio sono stati più previdenti e hanno già deciso che al primo aumento del 2014 si aggiungerà un secondo rincaro a partire dal 2015, mantenendo l'addizionale regionale ancorata ai tetti massimi previsti dalla legge. In totale, i conti con le nuove aliquote riguardano 9,2 milioni di contribuenti, il 22% del totale, mentre Toscana e Abruzzo (altri 3,7 milioni di contribuenti) hanno visto la loro imposta regionale crescere già nel 2013.

Il primo propulsore del nuovo Fisco regionale, come accennato, è il Lazio, che ha deciso di sfruttare in pieno tutte le "opportunità" messe sul piatto dal decreto attuativo del federalismo fiscale (Dlgs 68/2011). L'addizionale del Lazio, quindi, si attesta quest'anno al 2,33% ed è già destinata a volare al 3,33% dal 2015, con una doppia mossa che porterà 239 milioni in più nel 2014 e 650 milioni dal 2015. E visto che il 48% dei cittadini del Lazio vive nel comune di Roma - altro primatista in fatto di pressione fiscale con l'aliquota del 9 per mille che ha rischiato di volare al 12 per mille secondo il progetto del «salva-Roma» poi naufragato -, sui contribuenti l'effetto combinato dei problemi di bilancio delle due amministrazioni locali diventa deflagrante, perché tra Regione e Comune l'Irpef locale arriverà a quota 4,23%, che significano 1.269 euro all'anno su un reddito da 30mila: nei territori più "fortunati" lo stesso reddito paga a Regione e Comune 369 euro, cioè meno di un terzo, senza contare i casi limite della Provincia autonoma di Bolzano, dove le detrazioni arrivano anche

ad azzerare l'imposta per chi ha figli. Nel Lazio le "agevolazioni" sono assai più limitate ed evitano gli aumenti ai redditi fino a 15mila euro e a quelli fino a 50mila euro se ci sono tre figli a carico. Ma la manovra del Lazio non si è fermata qui, e per puntellare i conti ha introdotto l'Iresa (Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili) e rimodulato una serie di tasse sulle concessioni regionali.

Il primato del Lazio si spiega con i problemi di bilancio, aggravati dalle contestazioni della Corte dei conti, secondo cui nel 2012 (con la Giunta Polverini) l'anno si è chiuso con un deficit regionale da 6,5 miliardi, che manda fuori rotta anche gli equilibri successivi. Obiezioni della magistratura contabile sono arrivate anche in Piemonte, dove il problema è stato poi oscurato dalle inchieste sui rimborsi ai consiglieri e dalla sentenza del Tar che ha annullato le elezioni vinte da Roberto Cota. I bilanci, però, non cambiano con le urgenze del momento, e infatti il Piemonte è la seconda grande Regione a mettere mano alle aliquote Irpef, con una scansione di aumenti che tutela in parte i redditi fino a 28mila euro e schiaccia verso l'alto le richieste a tutti gli altri (sopra i 28mila euro l'aliquota è del 2,31%, sopra i 75mila è del 2,33%, con una scelta che complica la vita ai sostituti d'imposta più che alleggerire le imposte ai contribuenti). In Liguria, invece, la manovra è più contenuta: alza dall'1,23% all'1,73% l'imposta sui redditi fra 20mila e 28mila euro.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA Gettito in miliardi dell'addizionale Irpef regionale. Il valore del 2015 è riferito al gettito potenziale se tutte le regioni decideranno per l'aliquota massima LA CORSA Le entrate annuali prodotte dall'addizionale Irpef regionale. In milioni di euro LA MAPPA DELLE RICHIESTE Gli importi annuali dell'addizionale regionale Irpef\* su diversi redditi a seconda del territorio di residenza del contribuente. Valori in euro (\*) Non si tiene conto di eventuali agevolazioni previste da qualche regione per figli (Provincia di Bolzano, Lazio, Toscana) o soggetti portatori di handicap (Veneto)

Reddito	15.000	30.000	50.000	80.000	15.000	30.000	50.000	80.000	15.000	30.000	50.000	80.000
ABRUZZO	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
LAZIO	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
SARDEGNA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
BASILICATA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
LIGURIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
SICILIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
PROV. DI BOLZANO	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
LOMBARDIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
TOSCANA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
CAMPANIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
MARCHE	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
PROV. DI TRENTO	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
CALABRIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
MOLISE	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
UMBRIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
EMILIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
ROMAGNA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
PIEMONTE	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
VALLE D'AOSTA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
FRIULI	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
VENEZIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
GIULIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
PUGLIA	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0
VENETO	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0	15,5	31,0	46,5	62,0

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati dipartimento Finanze

Assegnazione con la formula della «valorizzazione d'onore»

## La Difesa cede 700 immobili

Dismissioni con l'«onore» militare. È la formula che il ministero della Difesa mette in campo per cercare di collocare presso le pubbliche amministrazioni o i privati circa 700 beni di cui non ha più bisogno. Caserme, depositi, fortificazioni, bunker, terreni e rifugi alpini saranno offerti in concessione gratuita per dieci anni a chi presenterà un adeguato progetto di valorizzazione.

La nuova strategia - che, assicurano al ministero, partirà con il primo bando tra non più di due mesi - è stata ribattezzata "valorizzazione d'onore", sulla falsariga del prestito d'onore. Alla fine della concessione il bene sarà messo in vendita, con diritto di prelazione di chi fino a quel momento lo ha gestito e valorizzato. E intanto alla Difesa si preparano per dismettere altri 432 immobili, soprattutto caserme, che si libereranno nei prossimi anni con il taglio degli organici delle Forze armate.

Cherchi u pagina 4 PAGINA A CURA DI

Antonello Cherchi

Tra non più di due mesi il ministero della Difesa intende lanciare il primo bando che segnerà il debutto della valorizzazione d'onore, il nuovo istituto mutuato dal prestito d'onore e studiato per cercare di collocare quasi 700 beni, la stragrande maggioranza (650) situati nel Nord Italia. Solo il Piemonte ha una dote di 462 immobili, tra caserme, rifugi alpini, strade, terreni, fortificazioni.

A breve, dunque, si capirà se questa forma di prestito - concessione del bene per massimo dieci anni dietro presentazione di un progetto di valorizzazione - avrà maggior fortuna della strada tentata finora per assegnare strutture di cui le Forze armate non hanno più bisogno. Il pacchetto originario comprendeva 953 immobili, destinati ad alimentare il federalismo demaniale. Dopo una prima partenza tentennante, quei beni sono stati riproposti alle amministrazioni locali lo scorso novembre, sulla scorta dell'articolo 56-bis del decreto del Fare (DI 69/2013), che ha rivitalizzato il demanio federale. I comuni hanno, però, dimostrato interesse solo per 257 beni, lasciandone 696 in cerca di nuovo proprietario.

Da qui l'idea di cambiare strategia e ricorrere alla formula della valorizzazione d'onore, che è stata inserita in uno dei due decreti legislativi con i quali si riorganizzano le Forze armate. Un decreto, infatti, taglia 20mila militari e 7.800 impiegati civili, portando, rispettivamente, entro il 2024, a 150mila l'organico complessivo dei soldati di Esercito, Marina e Aeronautica e a 20mila quello dei civili. L'altro decreto (quello in cui è stata inserita la valorizzazione d'onore) interviene, tra l'altro, sugli spazi che si renderanno disponibili a seguito del ridimensionamento del numero di militari. Quest'ultima è, però, una partita immobiliare ancora tutta da giocare, che libererà negli anni 432 beni, 188 entro il 2015 e i restanti 244 entro il 2019. Si tratta per gran parte di caserme.

Strutture che andranno ad aggiungersi ai circa 700 che sono invece già disponibili e per i quali è stata, appunto, concepita la valorizzazione d'onore. Istituto che consente all'agenzia del Demanio - alla quale la Difesa ha trasferito i beni - di concedere gratuitamente, per un massimo di dieci anni, ciascuno di quegli immobili «nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti». Possono candidarsi alla concessione soggetti pubblici e privati, purché dimostrino di possedere «idonei requisiti economici e imprenditoriali» e presentino un piano di utilizzo finalizzato alla valorizzazione del bene.

Il concetto di valorizzazione è, al momento, ampio (i bandi potranno delimitarne i confini) e può accogliere sia un utilizzo sociale dell'immobile sia una destinazione privata. Resta, però, da fare i conti con la destinazione d'uso: il privato che volesse farsi avanti con in mente particolari finalità deve, infatti, accordarsi con il comune. E questo perché i beni militari non rientrano nei piani urbanistici delle amministrazioni locali: sono "buchì" nella pianificazione comunale. Una volta che perdono la funzione militare e acquistano quella civile si deve, pertanto, dare loro una destinazione d'uso. Procedura non semplice. Ed è uno dei problemi che si sta cercando di risolvere anche nella prospettiva dei 432 beni che si libereranno nei prossimi anni con il taglio

degli organici (si veda l'articolo sotto).

In attesa di procedure più snelle sulla destinazione d'uso, la valorizzazione d'onore punta tutto sull'appeal di beni che per dieci anni possono essere gestiti senza alcun esborso da parte dei concessionari, se non un deposito cauzionale infruttifero da versare nel momento in cui si ottiene l'immobile e che viene restituito al termine della concessione, sempre che il progetto di valorizzazione sia stato rispettato. Una volta scaduti i dieci anni (ma anche prima, se il progetto prevede un tempo più limitato), il bene ritorna all'agenzia del Demanio, che indice una gara per l'alienazione dell'immobile valorizzato, riservando il diritto di prelazione al concessionario. La scommessa è aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA RIPARTIZIONE PER REGIONE Emilia Romagna 30 Liguria 59 Lombardia 86 Piemonte 462 Veneto 13 Lazio 5 Marche 5 Toscana 8 Abruzzo 2 Basilicata 2 Calabria 3 Campania 6 Molise 2 Puglia 13 RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA Appostamenti e ricoveri Basi logistiche Caserme e fabbricati vari Depositi e magazzini Gallerie e bunker Rifugi alpini Strade e acquedotti Terreni Torri, fortificazioni e fortini RIPARTIZIONE PER REGIONE Emilia Romagna 29 Friuli Venezia G. 5 Liguria 6 Lombardia 3 Piemonte 3 Trentino Alto A. 3 Veneto 24 Lazio 71 Marche 7 Toscana 186 Umbria 3 Abruzzo 4 Campania 8 Puglia 31 Sardegna 1 Sicilia 48 IL CRONOPROGRAMMA Fonte: ministero della Difesa **AI miglior offerente** Suddivisione degli immobili militari già disponibili e a cui si può applicare il nuovo istituto della della valorizzazione d'onore RIPARTIZIONE PER REGIONE RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA Suddivisione degli immobili della Difesa che si renderanno disponibili con la riorganizzazione delle Forze Armate e la tempistica della loro liberazione RIPARTIZIONE PER REGIONE IL CRONOPROGRAMMA - Fonte: ministero della Difesa

## La causa «non paga» chi sceglie la sanatoria cartelle

*u pagina 21* Rosanna Acierno

Ho un ricorso pendente dinanzi alla Ctp. Nel frattempo, ho ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia per le somme dovute in pendenza di giudizio di primo grado. Posso aderire alla sanatoria? E se sì, avrò diritto alla restituzione delle somme versate in caso di sentenza favorevole? È questa una delle domande più ricorrenti che i contribuenti si pongono sulla nuova rottamazione dei ruoli prevista dalla legge di stabilità per il 2014, come emerge dai quesiti arrivati al forum di Telefisco.

Il caso interessa ovviamente tutti coloro che hanno impugnato un avviso di accertamento davanti alla Ctp e non abbiano pagato la cartella di pagamento per le somme dovute in pendenza di giudizio.

A Telefisco Equitalia ha avuto modo di precisare che anche le somme dovute in pendenza di giudizio possono essere definite. Tuttavia, in caso di sentenza favorevole al contribuente, gli importi versati non saranno rimborsati, in quanto la definizione agevolata un atto irrevocabile. Quest'ultima precisazione rischia di far perdere molto appeal alla definizione soprattutto per coloro che ritengano di avere buone probabilità di vittoria in giudizio.

Qualche margine di incertezza riguarda la possibilità di aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria. In sostanza, molti contribuenti che hanno ricevuto da pochi giorni una cartella da Equitalia o un avviso esecutivo non sanno se possono comunque aderire alla rottamazione.

Per individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione, è opportuno prendere visione (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) del proprio estratto di ruolo.

In base alla norma, infatti, possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio e agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni.

Inoltre, la definizione potrà riguardare anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data.

Un altro quesito posto dai partecipanti a Telefisco 2014 riguarda la possibilità di rottamare anche gli avvisi di addebito dell'Inps e le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, come, ad esempio, l'Inail, che hanno affidato a Equitalia la riscossione.

Secondo quanto precisato da Equitalia, da ultimo con il comunicato stampa del 23 gennaio 2014, non rientrano nella sanatoria né i contributi Inps né i premi Inail.

Per questi, dunque, sarà necessario pagare anche gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Tuttavia, laddove il contribuente volesse mettersi in regola con il pagamento, sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, che sarà concessa automaticamente, senza la verifica dello stato di obiettiva e temporanea difficoltà, per importi fino a 50mila euro.

Infine, numerose richieste hanno riguardato anche le multe e i bolli auto. Rimangono, infatti, alcune incertezze sul risparmio che si otterrebbe aderendo alla definizione agevolata. Equitalia ha precisato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora. Pertanto, volendo sanare il mancato pagamento di alcune multe per le quali sono state notificate le cartelle di pagamento, occorrerà versare l'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% applicata dal Comune stesso. Non saranno, invece, dovuti gli interessi di mora applicati dall'agente della riscossione, se il contribuente non ha pagato quanto contestato entro il termine di

60 giorni dalla notifica della cartella. In caso di dubbi, tuttavia, è sempre opportuno chiedere chiarimenti e assistenza direttamente all'agente della riscossione.

### © RIPRODUZIONE RISERVATA **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

01

Il primo step è consultare  
il proprio estratto di ruolo

Avendo ricevuto diverse cartelle di pagamento da Equitalia e alcuni avvisi di accertamento dall'agenzia delle Entrate, come posso fare a capire se posso aderire alla rottamazione?

RPer comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) il proprio estratto di ruolo ossia gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Dopo aver preso visione della propria posizione debitoria, il contribuente dovrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione. In base alla norma, infatti, possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio, agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni. Inoltre, la definizione potrà riguardare anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data.

02

Per i debiti previdenziali  
la chance della dilazione

Devo pagare delle cartelle riguardanti l'Inps, e credevo di poter usufruire della sanatoria del 28 febbraio 2014. L'agente della riscossione, però, mi ha risposto che le cartelle degli enti previdenziali non rientrano. È così?

RSecondo quanto precisato da Equitalia, da ultimo con il comunicato stampa del 23 gennaio 2014, sono esclusi dall'agevolazione gli avvisi di addebito dell'Inps e le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, come, ad esempio, l'Inail, che hanno affidato a Equitalia la riscossione e le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti. Tuttavia, in questi casi sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, direttamente al concessionario che la concederà automaticamente per importi fino a 50mila euro.

03

Sulle multe si risparmiano  
gli interessi di mora

Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora. Volendo sanare il mancato pagamento di alcune multe, dunque, che cosa si deve pagare?

RIn caso di definizione agevolata di multe notificate e non pagate entro 60 giorni, bisognerà versare l'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% sullo stesso importo, su base semestrale. Non saranno, invece, dovuti gli interessi di mora applicati se il contribuente non paga quanto contestato entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, calcolati giornalmente, secondo il tasso che è attualmente pari al 5,23%, dal giorno di notifica della cartelle e fino alla data del pagamento.

04

Come si calcola il risparmio  
determinato dall'adesione

Per capire a quanto effettivamente ammonterebbe il risparmio se aderissi alla mini sanatoria per alcune multe stradali non pagate e per le quali ho ricevuto le cartelle esattoriali, come si calcolano gli interessi moratori?

RPer calcolare gli interessi di mora, la formula da applicare è la seguente:  $(C \cdot r \cdot t / 100 \cdot 365)$  dove «C» indica l'importo delle somme dovute (nel caso di multe, l'importo delle multe e delle maggiorazioni dovute in base all'articolo 27, comma 6 della legge 689/1981), «r» indica il tasso degli interessi di mora che attualmente è pari a 5,23, «t» sta invece a indicare il numero di giorni di ritardo nel pagamento, calcolati a decorrere dal giorno della notifica delle multe e fino a quello del presunto pagamento.

05

Possibile aderire  
in pendenza di giudizio

Ho ricevuto una cartella di pagamento per le somme dovute in pendenza di giudizio di primo grado. Posso aderire alla sanatoria? Se sì, avrò diritto alla restituzione delle somme versate in caso di sentenza favorevole?

RSì, la definizione agevolata può riguardare anche le iscrizioni a ruolo effettuate dall'agenzia delle Entrate per le somme dovute in pendenza di giudizio. Tuttavia, in caso di sentenza favorevole al contribuente, come precisato da Equitalia nel corso di Telefisco 2014, le somme versate non saranno rimborsate. La definizione agevolata del debito tributario è infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, irrevocabile.

06

Le spese della causa estinta  
sono a carico del contribuente

Vorrei sanare una cartella di pagamento ricevuta in seguito al disconoscimento di alcune spese mediche portate in detrazione, tramite controllo formale della dichiarazione in base all'articolo 36-ter del Dpr 600/73. Tuttavia ho già impugnato la cartella davanti alla Ctp e sono tuttora in attesa della fissazione dell'udienza. Posso farlo?

RSì. Come, infatti, precisato da Equitalia nel corso delle risposte fornite a Telefisco 2014, la definizione agevolata può riguardare anche le cartelle impugnite, anche se ancora in contestazione e in attesa di giudizio. In questo caso, l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere, anche se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute.

07

La scelta effettuata  
è immodificabile

Ho impugnato un atto esecutivo davanti alla Ctp, il cui giudizio è ancora pendente. Volendo comunque aderire alla sanatoria e, dunque, pagare le imposte e le sanzioni richieste, ma non gli interessi, avrò diritto alla restituzione delle somme versate in caso di soccombenza definitiva dell'agenzia delle Entrate?

RNo. Le somme pagate nell'ambito della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio che ha ad oggetto la pretesa definita. Secondo quanto precisato dalla stessa Equitalia nel corso di Telefisco 2014, infatti, la definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile. In altri termini, se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e immodificabile.

01

Vecchi avvisi in cerca  
delle regole più favorevoli

Negli avvisi di accertamento relativi al 2008 gli uffici applicano i coefficienti moltiplicatori alle rate di mutuo sostenute, creando risultati abnormi nonostante il nuovo redditometro non applichi più i coefficienti e le recenti sentenze delle commissioni tributarie provinciali (Firenze 10/70 del 19 febbraio 2013 e Treviso, n. 43 del 14 maggio 2013) e regionali (Venezia n. 123/30/2013 del 3 dicembre 2013), apparse sul Sole 24 Ore,

contestino questa metodologia di calcolo che porta a una distorta determinazione della capacità contributiva. E' possibile che su questo aspetto del vecchio redditometro l'agenzia delle Entrate fornisca agli uffici una diversa interpretazione del Dm del 1992?

RA oggi, l'agenzia delle Entrate a livello centrale continua a sostenere l'applicazione rigida dei coefficienti redditometrici previsti dal Dm del 1992 in caso di accertamento sintetico, fino al periodo di imposta 2008. Tuttavia, ai fini della difesa (anche in sede di accertamento con adesione) si può provare a sostenere quanto già stabilito dalla Ctp di Reggio Emilia con sentenza n. 74 del 2013, secondo cui la revisione dell'accertamento sintetico, operata con il DI 78/2010, rappresenta un intervento di natura procedimentale e non sostanziale dal momento che non introduce nuove fattispecie impositive. Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

02

L'impatto delle spese  
per le rate di mutuo

Nella nuova formulazione del redditometro le spese per le rate di mutuo si considerano per l'importo sostenuto e non sono più moltiplicate per i coefficienti moltiplicatori, che nel vecchio redditometro portavano a risultati parossistici. È possibile che l'agenzia delle Entrate applichi i nuovi criteri di calcolo, più favorevoli ai contribuenti, anche agli accertamenti emessi per il 2008 in base al superato Dm del 10 settembre 1992 o che inviti gli uffici a non applicare questo metodo di calcolo costantemente bocciato dai giudici tributari negli ultimi mesi (Ctr Venezia, sentenza n. 123/30/2013 del 3 dicembre 2013, Ctp Firenze, sentenza n. 10/70 del 19 febbraio 2013, Ctp Treviso, sentenza n. 143 del 14 maggio 2013)?

RAlla luce dell'interpretazione rigida che finora l'agenzia delle Entrate ha espresso a livello centrale sull'inapplicabilità retroattiva del nuovo redditometro, si ritiene improbabile un cambio di rotta. Pertanto, laddove si volesse far valere il principio di applicazione retroattiva delle nuove regole, sarà necessario adire il giudice tributario, spiegando che la revisione dell'accertamento sintetico, operata con il DI 78/2010, rappresenta un intervento di natura procedimentale e non sostanziale, dal momento che non introduce nuove fattispecie impositive. Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

## **REDDITOMETRO INDAGINI FINANZIARIE 01**

Indagini finanziarie ammesse  
anche senza scritture contabili

Nell'ambito del nuovo accertamento da redditometro, le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei confronti di contribuenti privati che non svolgono un'attività commerciale, o professionale e che, dunque, non sono soggetti alle scritture contabili?

RSì, certamente. Tuttavia, come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate con circolare 24/E del 31 luglio 2013, si ricorda che nell'ambito dell'accertamento redditometrico, l'ufficio valuterà l'opportunità di attivare le indagini finanziarie laddove il contribuente non risponda agli inviti a comparire o ai questionari dell'ufficio. In questo caso, comunque, i soggetti privati indagati dovranno fornire giustificazioni solo in merito ai versamenti sul conto corrente che non trovano corrispondenza con gli accrediti di stipendi, salari o pensioni.

02

Giustificazioni richieste  
solo sui versamenti

In caso di indagini finanziarie svolte dall'amministrazione finanziaria nei confronti di cittadini privati, non titolari di partita Iva, saranno comunque contestati sia i prelevamenti che i versamenti sul conto corrente che secondo i verificatori non trovano giustificazione?

RNo. In realtà, come precisato dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2014, nel caso di indagini finanziarie svolte nei confronti di soggetti privati, non soggetti alla tenuta della contabilità, le contestazioni

potranno riguardare soltanto i versamenti che non trovano idonea giustificazione, e non anche i prelevamenti.

### **PERDITE SU CREDITI 01**

Sul recupero Iva decisione  
in mano a chi fa il bilancio

Le perdite su crediti da procedure fallimentari includono la parte relativa all'Iva? O l'Iva si considera in ogni caso recuperabile per cui la quota di presumibile realizzo deve essere nettata?

RSecondo il paragrafo 6 della circolare 26/2013 «si ritiene che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio» e che «la valutazione dell'entità della perdita....deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati». Se il redattore del bilancio ritiene di dover, all'apertura di una procedura concorsuale, mandare a perdita anche l'Iva, si ritiene che questa sia fiscalmente deducibile. Laddove al termine della procedura l'Iva venga recuperata attraverso l'emissione di note di variazione, si avrà una sopravvenienza attiva tassabile. Si veda la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 89/E del 18 marzo 2002.

LA PAROLA AGLI ESPERTI

**Il valore della lite si calcola al netto di sanzioni e interessi***u pagina 20* Laura Ambrosi

Per definire l'obbligo della mediazione, il valore della lite deve essere considerato solo con riferimento alle imposte pretese. La procedura, poi, non si applica sugli atti diversi da quelli emessi dall'agenzia delle Entrate. Sono alcune delle questioni emerse nel forum con i lettori durante l'edizione 2014 di Telefisco.

L'ambito applicativo

L'articolo 17-bis del Dlgs 546/92 ha introdotto nel processo tributario l'istituto del reclamo, come «fase» obbligatoria per le impugnazioni contro gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate.

Uno dei dubbi sollevati riguardava l'eventuale obbligo di reclamo per atti come, per esempio, gli avvisi di accertamento Ici o gli accertamenti catastali.

La norma vincola all'obbligo di reclamo preventivo al giudizio solo gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate. Pertanto, ne sono automaticamente esclusi quelli emessi da Comuni, società per la gestione di tributi comunali, Inps, Inail e così via.

Da ciò consegue che gli accertamenti Ici, trattandosi di un provvedimento emesso da un Comune, sono esclusi dalla mediazione.

Per gli accertamenti catastali, il discorso è leggermente differente. L'agenzia del Territorio è stata incorporata nell'agenzia delle Entrate, trasferendo a quest'ultima compiti e funzioni, compresi i rapporti giuridici anche processuali.

Per gli atti emessi dagli uffici provinciali del Territorio, trova così applicazione anche l'istituto della mediazione.

Perché un atto sia soggetto a reclamo, però, è previsto che siano pretesi un tributo e/o una sanzione di valore non superiore a 20mila euro.

Gli atti di accertamento catastale meramente finalizzati alla rettifica della classe o della categoria di un immobile, normalmente non contengono alcuna richiesta di somme dovute.

Non essendo, così, soddisfatto il secondo requisito previsto dalla norma (atti emessi dall'Agenzia e di valore non superiore a 20mila euro), il provvedimento non è soggetto all'obbligo di reclamo.

Il valore della lite

A questo proposito, un'altra difficoltà rilevata riguarda il calcolo del valore di lite, per riscontrarne l'obbligatorietà.

Prima delle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2014, l'omissione della fase di reclamo, comportava l'inammissibilità dell'impugnazione.

L'articolo 17-bis obbliga alla mediazione gli atti di valore non superiore a 20mila euro da commisurare al totale delle imposte (al netto di interessi e sanzioni) o alle sole sanzioni, quando siano queste ultime l'oggetto dell'impugnazione.

Per verificare l'obbligo di reclamo di un atto da impugnare, quindi, non si dovranno considerare interessi, sanzioni (a meno che non siano oggetto esclusivo del ricorso), contributi previdenziali, imposte o tributi pretesi da enti diversi dell'agenzia delle Entrate, per i quali si applicheranno gli ordinari termini previsti nel contenzioso tributario.

Va segnalato che con la legge di stabilità 2014 la mediazione diventa condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità e il giudice, rilevata l'ipotesi, deve concedere un termine congruo perché le parti vi provvedano.

Durante Telefisco, poi, l'Agenzia ha chiarito anche i dubbi che si erano creati sulle impugnazioni, con la chiamata in causa di Equitalia.

La norma, disponendo solo per gli atti dell'Agenzia, esclude in qualche modo quelli emessi dall'agente della riscossione. Alcuni difensori di quest'ultimo, rilevavano la tardività delle costituzioni effettuate una volta trascorso il termine di 90 giorni previsto per la fase di mediazione.

L'agenzia delle Entrate, richiamando quanto già precisato nella circolare 9/2012, ha confermato la validità di queste costituzioni in giudizio, evidenziando che la censura operata da Equitalia in questo senso è infondata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA **MEDIAZIONE 01**

Il valore della lite

si calcola sulle imposte

Una società ha ricevuto in qualità di responsabile in solido un avviso di liquidazione per imposta di registro. Il totale è di 25.600 euro. È corretto ritenere escluso l'obbligo del reclamo prima del ricorso?

RL'obbligo di presentare istanza di reclamo prima del deposito del ricorso in commissione tributaria esiste quando l'atto è emesso dall'agenzia delle Entrate e le imposte pretese sono di valore non superiore a 20mila euro. Dal quesito non è chiaro se il valore indicato sia comprensivo di sanzioni e interessi, perché, in questa ipotesi, per accertare l'obbligatorietà del reclamo vanno considerate le sole imposte. Pertanto, solo se il valore di 25.600 euro fosse relativo all'imposta di registro pretesa con l'avviso, è da considerare escluso l'obbligo.

02

L'Ici è fuori dal perimetro  
della mediazione

Un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento Ici dal comune di residenza. L'importo complessivo dell'imposta è di 5.600 euro, ai quali si aggiungono sanzioni e interessi. Trattandosi di un atto per un valore inferiore a 20mila euro, è soggetto a reclamo?

RNo. Gli atti soggetti a reclamo sono solo quelli emessi dall'agenzia delle Entrate il cui valore, considerando le sole imposte, è non superiore a 20mila euro. Nel caso specifico, dunque, sebbene le imposte siano inferiori a questa soglia, trattandosi di un atto emesso dal Comune, non rientra tra quelli soggetti a reclamo. Il ricorso andrà presentato pertanto negli ordinari tempi previsti.

03

Una chance contro il rilievo  
sulla tardiva costituzione

A fine dicembre è stata notificata una cartella di pagamento per Iva non versata. La cartella riporta tuttavia, secondo il contribuente, una serie di errori, compresa un'errata quantificazione dell'imposta dovuta. Il totale di quest'ultima è di 18mila euro, oltre a interessi e sanzioni. Se si volesse presentare ricorso anche contro Equitalia, come opera il termine di sospensione di 90 giorni per la costituzione in giudizio?

RLa norma prevede che, per costituirsi in giudizio, sia necessario avviare precedentemente la fase di mediazione. Solo al termine di questa fase, è possibile il deposito in Ctp. La disposizione riguarda gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate e non quelli di Equitalia. Non va trascurato, tra l'altro, che alcuni difensori dell'agente della riscossione hanno rilevato la tardività in caso di deposito, nel rispetto dei termini della mediazione. L'Agenzia, rispondendo a un quesito specifico a Telefisco 2014, ha richiamato quanto già affermato nella circolare 9/2012, confermando che è infondata la questione di tardività sollevata da Equitalia.

04

Anche per le sanzioni  
vale il filtro al contenzioso

Deve essere impugnato un atto di irrogazione sanzione di 15mila euro emesso dall'agenzia delle Entrate. Essendo le sanzioni escluse dall'obbligo di mediazione, è corretto procedere direttamente con il deposito in Ctp?

RNo. Il valore della lite ai fini dell'obbligatorietà del reclamo, deve essere valutato in relazione alle imposte pretese ovvero alle sanzioni, qualora siano queste oggetto di impugnazione. Ne consegue che nel caso

proposto, trattandosi di un'impugnazione contro un atto di sole sanzioni, ed essendo queste ultime inferiori a 20mila euro, è necessario presentare istanza di reclamo e attendere il termine della procedura prima del deposito del ricorso in Ctp.

05

È necessario che nell'atto  
ci sia una pretesa economica

A fine anno un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento catastale con il quale l'ufficio ha rettificato il classamento dell'abitazione. Qualora si valutasse l'impugnazione, l'atto è soggetto a reclamo/mediazione?

RCon l'unificazione dell'agenzia del Territorio con l'agenzia delle Entrate, anche gli atti emessi a fini meramente catastali potrebbero essere soggetti all'obbligo di reclamo. A questo fine è necessario tuttavia che esista un ulteriore requisito e cioè che ci sia contenuta una pretesa economica. Infatti, l'articolo 17 bis del Dlgs 546/92, obbliga al reclamo per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro. Ne consegue che in assenza di una pretesa economica, l'atto può essere impugnato senza preventivamente attivare la fase della mediazione.**RIVALUTAZIONI**

01

Impossibile affrancare  
riserve già in bilancio

Una società ha rivalutato il proprio immobile in base al DI 185/2008, senza affrancare a suo tempo la relativa riserva mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento. Può affrancare oggi questa riserva usufruendo della nuova legge di rivalutazione?

RIn base al tenore letterale della norma la risposta è negativa. La legge di stabilità non prevede infatti la possibilità di affrancare altre riserve di rivalutazione già iscritte in bilancio in base a precedenti leggi speciali e in passato, quando il legislatore ha voluto concedere questa possibilità, lo ha stabilito espressamente (ad esempio con la legge finanziaria per il 2005).

02

Opportunità possibile  
per la società in liquidazione

Può una società in liquidazione accedere all'opportunità della rivalutazione dei beni d'impresa?

RLa risposta è affermativa, perché la norma non prevede alcuna preclusione in questo senso, e inoltre la liquidazione volontaria comporta la determinazione del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Naturalmente andrà valutata la convenienza, anche alla luce del differimento degli effetti fiscali della rivalutazione.

03

Ammortamenti invariati  
per l'immobile rivalutato

Una Srl nel 2008 ha rivalutato fiscalmente l'immobile, pagando l'imposta sostitutiva. Dal 2013 gli ammortamenti producono gli effetti fiscali. Nel modello Unico 2014, la società può calcolare a sua discrezione gli ammortamenti fiscali più bassi di quelli civilistici, riducendo la percentuale prevista dal Dm, con una variazione in aumento?

RNo, la società può determinare gli ammortamenti civilistici secondo il criterio ritenuto più appropriato, ma in base al principio di derivazione deve dedurre l'intera quota imputata a conto economico, fino a concorrenza dell'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti dal Dm del 1988.**IMMOBILI STRUMENTALI 01**

Leasing, deduzione al 50%  
per l'immobile a uso promiscuo

Un medico del lavoro si accinge ad acquistare la sua prima casa, che adibirà anche a sede dell'attività (uso promiscuo). Come per l'acquisto dell'immobile in leasing da parte del professionista, si potranno scaricare i

canoni di ammortamento (ovviamente al 50% e dopo aver scorporato il 20% del valore a titolo di quota terreno su cui l'immobile insiste)?

Inoltre, sarà corretto scaricare le manutenzioni ordinarie dell'immobile al 50% e imputare quelle straordinarie a incremento del valore dell'immobile? Ai fini Tasi come ci si regolerà?

RLa legge di stabilità ha introdotto dal 2014 la possibilità per i titolari di reddito di lavoro autonomo di dedurre i canoni di leasing immobiliare per un periodo non inferiore a dodici anni. In base all'articolo 54, comma 3, del Tuir, in caso di immobili utilizzati promiscuamente (e a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di un altro immobile a uso esclusivamente professionale), è deducibile una somma pari al 50 per cento del canone di locazione finanziaria. I canoni vanno assunti al netto della quota riferibile al terreno (20% della quota capitale).

Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili. Essendo l'immobile di proprietà della società di leasing fino al riscatto, queste spese (se sostenute direttamente dall'utilizzatore) non potranno essere capitalizzate, ma saranno deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, con l'eccedenza deducibile in cinque esercizi. Il soggetto passivo della Tasi per i beni in leasing è l'utilizzatore.

02

Per il locale in leasing

è l'utilizzatore a versare la Tasi

Una Srl commerciale intende acquistare un locale da adibire a sede dell'attività (da usare, quindi, come ufficio). Nel caso si trattasse di una civile abitazione da ristrutturare e trasformare in ufficio, è plausibile effettuare l'acquisto in leasing a 12 anni scaricandone i canoni all'80% (il 20% sarà il valore del terreno da scorporare forfettariamente) e poi scaricare al 100% i lavori entro 5 anni (manutenzioni straordinarie su beni di terzi)? Ai fini Tasi come ci si regolerà?

RLa fattibilità dell'operazione prospettata andrebbe valutata da un punto di vista contrattuale. Ammettendo che sia fattibile sotto questo profilo e che il contratto decorra dalla consegna dell'immobile «civile abitazione» su cui la Srl effettua i lavori, la trasformazione di una civile abitazione in un ufficio è una fattispecie «novativa», e quindi la durata fiscale del contratto di leasing (12 anni) dovrebbe decorrere nuovamente dal momento in cui si perfeziona la trasformazione.

Da questo momento i canoni di leasing sarebbero deducibili in almeno 12 anni. I lavori di ristrutturazione, se effettuati direttamente dall'utilizzatore a proprie spese, andrebbero dedotti lungo la durata residua del contratto (o, se inferiore, lungo la vita utile). Il soggetto passivo Tasi per gli immobili in leasing è l'utilizzatore.

**L'elenco LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI** Le risposte ai quesiti inviati dai partecipanti a Telefisco 2014 sono a cura di relatori ed esperti del Sole 24 Ore. I RELATORI DI TELEFISCO 2014 Angelo Busani, Primo Ceppellini, Dario Deotto, Luca Gaiani, Antonio Iorio, Roberto Lugano, Marco Piazza, Renato Portale, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Benedetto Santacroce, Gian Paolo Tosoni GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE Rosanna Acierno, Giacomo Albano, Laura Ambrosi, Matteo Balzanelli, Giovanni Barbagelata, Alberto Bonino, Michele Brusaterra, Fabrizio Cancelliere, Valentina Casale, Mario Cerofolini, Pier Paolo Ceroli, Gianluca Dan, Luca De Stefani, Luciano De Vico, Gianfranco Ferranti, Nicola Forte, Giorgio Gavelli, Riccardo Giorgetti, Siro Giovagnoli, Emma Greco, Lorenzo Lodoli, Matteo Mantovani, Marco Marani, Gianni Marchetti, Alessandro Martinelli, Alessandro Mastromatteo, Paolo Meneghetti, Alessandro Mercatelli, Tonino Morina, Gian Paolo Ranocchi, Emanuele Re, Alessandro Sacrestano, Amedeo Sacrestano, Stefano Setti, Massimo Sirri, Antonio Tomassini, Annalisa Vergati, Barbara Zanardi, Marco Zandonà Hanno collaborato, infine, gli ex allievi del master tributario del Sole 24 Ore: Elena Bolelli, Luca Dal Prato, Giancarlo Falco, Leonardo Fortunato, Alberto Fuccio, Giovanni Grimaldi, Fausto Matera, Grazia Meli, Gian Gualberto Morgigni, Marco Schiavi, Michele Tarantino, Giuseppe Zorzi Le altre risposte sono su [www.ilsole24ore.com/telefisco](http://www.ilsole24ore.com/telefisco)

Dopo i criteri dell'Eba sugli stress test oggi dalla Bce i dettagli sull'«asset quality»

## Banche, nuovi passi sulla vigilanza

Ancora incognite su salvataggi e garanzie per i depositi

Passi avanti verso la vigilanza unica alla Bce. Dopo i criteri sugli stress test pubblicati dall'Eba venerdì scorso, oggi la Bce annuncerà nuovi dettagli sull'«Asset quality review», l'operazione trasparenza sui bilanci di 124 gruppi bancari, tra cui 15 italiani. Se la costruzione del primo pilastro dell'Unione bancaria procede spedita, è invece in salita la strada per il meccanismo unico per il salvataggio delle banche e la garanzia comune sui depositi che devono ancora essere approvati in via definitiva.

Bussi e Valsania u pagina 6 Chiara Bussi

Passi avanti verso la vigilanza unica affidata alla Banca centrale europea. Dopo i criteri sugli stress test comunicati dal l'Eba venerdì (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° febbraio) oggi Francoforte comunicherà nuovi dettagli sulla cosiddetta «Asset quality review», il check up completo sui bilanci delle banche che entrerà nel vivo a marzo. Un'operazione all'insegna della trasparenza su 124 istituti europei - di cui 15 italiani - che dal prossimo novembre passeranno sotto la lente della Bce. I dettagli che verranno forniti oggi arricchiranno le linee-guida presentate lo scorso ottobre.

Il primo pilastro dell'Unione bancaria è dunque a portata di mano, con un calendario a tappe prestabilite. Sono invece ancora incomplete, con un percorso ricco di incognite, le altre due colonne portanti: il meccanismo unico di gestione delle crisi bancarie e la garanzia unica sui depositi.

«Il progetto - spiega Nicolas Véron, senior economist di Bruegel e del Peterson Institute for international economics - è molto ambizioso, ma finora l'unica certezza sull'unione bancaria è la vigilanza sotto l'egida della Bce. Fino a quando non ci sarà un vero e unico schema di garanzia per i correntisti l'opera resterà incompiuta. Così come sul fondo di risoluzione delle crisi bancarie ci sono ancora incertezze di natura istituzionale, giuridica e politica».

La fase di transizione

L'accordo raggiunto dal Consiglio Ecofin il 18 dicembre scorso sulle crisi bancarie prevede un sistema in due tempi. Ci sarà innanzitutto una fase di transizione che comincerà dal gennaio 2016 con il debutto del cosiddetto bail-in, che sposta l'onere delle crisi dallo Stato (e dunque dai contribuenti) agli investitori privati (si veda l'articolo in basso). In questa fase muoverà i primi passi un Fondo di risoluzione finanziato dalle banche a livello nazionale. Lo strumento funzionerà dapprima a compartimenti nazionali che verranno messi in comune nell'arco di dieci anni. Non sempre sarà necessaria la sua attivazione perché in prima battuta a pagare il conto dei salvataggi saranno gli investitori (si vedano l'articolo e la grafica qui accanto) che contribuiranno fino all'8% degli asset della banca in difficoltà.

«Si tratta - spiega Silvio Peruzzo, senior European economist di Nomura - di una soglia molto alta ed è chiaro che non c'è volontà politica di utilizzare il Fondo di risoluzione, che verrà dunque attivato solo in ultima istanza. La stessa dotazione (55 miliardi) è limitata, se si pensa che per la ricapitalizzazione delle banche spagnole ne sono stati spesi circa 40».

Le misure sono ora al vaglio dell'Europarlamento e la tabella di marcia prevede un accordo tra il Consiglio e l'Aula entro il 1° marzo. Il terreno di scontro riguarda l'accordo intergovernativo sul trasferimento delle risorse nazionali al Fondo unico e la tempistica. L'Aula non accetta che un aspetto così importante non rientri nella gestione comunitaria. Una volta raggiunta, l'intesa dovrà poi essere ratificata da un numero di Paesi in grado di coprire almeno l'80% dei contributi al Fondo.

Per i depositi

L'altro grande cantiere riguarda il fronte della garanzia unica sui depositi. Sempre lo scorso dicembre Parlamento e Consiglio hanno trovato un accordo sulle norme che armonizzano le regole sulla garanzia dei depositi fino a 100mila euro con modalità di rimborso di sette giorni. La riforma, che deve essere approvata in via definitiva, non prevede però la messa in comune delle risorse, come aveva proposto la Commissione Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Come è andata e chi ha pagato per la nazionalizzazione della banca e che cosa sarebbe successo con le nuove regole Ue Asset detenuti 134 mld La perdita consolidata nel bilancio 2012 0,972 mld Core Tier 1 contro il livello minimo del 9% all'epoca indicato come benchmark nelle analisi dell'Eba 6,1% Il quarto gruppo bancario e assicurativo olandese è stato nazionalizzato per evitarne il fallimento 1 FEB 2013 Entrano in vigore il meccanismo di bail-in, la ristrutturazione a carico dei privati e inizierà la fase di transizione per il Fondo di risoluzione DA GENNAIO 2016 Prestiti Garanzie pubbliche Iniezione di capitali 2,2 Nuovo capitale 0,7 Svalutazione del portafoglio immobiliare 0,8 Rifiinanziamento di un precedente prestito pubblico DI CUI: LE MODALITÀ DI SALVATAGGIO Dati in miliardi di euro COM'È ANDATA COME POTREBBE ANDARE Investitori CHI PAGA CHI PAGA 9,8 Asset della Banca, nel caso di Sns Reaal pari a 10,72 mld Totale Somma sborsata 1° 8% 2,85 0,95 1,0 Esborso totale 4,8 Garanzie pubbliche MODALITÀ DI PAGAMENTO 5,0 VENGONO COLPITI IN ORDINE: 1 Azionisti Obbligazionisti junior 2 Obbligazionisti senior 3 SONO SEMPRE ESCLUSI DALLE PERDITE: Depositi fino a 100mila euro 1 2 Covered bond Stipendi e pensioni dei dipendenti dell'istituto 3 6,7 2° FONDO RISOLUZIONE EUROPEO Limite massimo di intervento sugli asset della banca In questo caso la soglia non verrebbe raggiunta e il fondo non dovrebbe essere 5% 9,8 Stato Investitori Banche 9,8 TOTALE 5,0 1,1 3,7 **LE TAPPE**

#### Salvataggi Ue

Entro il 1° marzo il Consiglio e l'Europarlamento devono trovare un accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie

#### Asset quality review

Entra nel vivo a marzo la revisione dei bilanci di 124 gruppi bancari che confluiranno sotto la vigilanza della Bce.

#### Gli italiani sotto esame

Carige, Monte dei Paschi di Siena, Piccolo Credito Valtellinese, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Popolare Milano, Popolare Sondrio, Popolare Vicenza, Banco Popolare, Credito Emiliano, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit, Unione di Banche Italiane, Veneto Banca

#### Stress test

Ad aprile l'Eba fornirà la metodologia per gli esami delle banche "sotto sforzo" e a ottobre verranno pubblicati i risultati

#### Vigilanza unica

A novembre la Bce assumerà la vigilanza unica

#### Bail-in

Nel gennaio 2016 entra in vigore il meccanismo che sposta l'onere dei salvataggi dagli Stati ai privati. Nel 2025 va a regime la messa in comune delle risorse del Fondo di risoluzione Ue **La simulazione con il precedente di Sns Reaal** Come è andata e chi ha pagato per la nazionalizzazione della banca e che cosa sarebbe successo con le nuove regole Ue - Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore con il contributo di Kpmg

Legge di stabilità. Che cosa cambia

## Istituzioni e aziende speciali nella rete delle verifiche

L'OBIETTIVO Sanzioni agli amministratori e fondo di garanzia per coprire le perdite provano a invertire la rotta responsabilizzando i sindaci

Enrico Bracci  
Ciro D'Aries

Da quest'anno anche le aziende speciali, le istituzioni, accanto alle società a partecipazione maggioritaria pubblica - diretta ed indiretta -, sono chiamate a dare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Le analisi effettuate sulla base dei dati Consoc 2013 mettono in evidenza il potenziale impatto di queste nuove regole. A fine 2012, i 5.261 Comuni aderenti detenevano 31.116 partecipazioni, una media di circa 6 per ente mentre gli oneri complessivi ammontavano a circa 7,6 miliardi, di cui 6 miliardi per contratti di servizio. Da notare come nel corso del 2012 i Comuni hanno continuato a trasferire fondi per copertura perdite (90 milioni) o per aumenti di capitale (144 milioni), segnale di gestioni talvolta di dubbia sostenibilità; gestioni che oggi richiedono particolare attenzione ai vincoli imposti dalla legge di stabilità, soprattutto per l'obbligo di copertura delle perdite societarie nei bilanci degli enti pubblici, e per l'adeguamento ai prezzi di mercato per i servizi strumentali ed a parametri standard - di prossima emanazione - per i servizi pubblici locali.

Nel 2012 le partecipate comunali, nel loro complesso, non paiono brillare di elevate performance economiche, visto che nel 2012 il risultato economico consolidato è negativo per 1,2 miliardi di euro. Un dato questo in linea con l'anno precedente, indice di una deficitarietà strutturale, a cui la legge di stabilità cerca di dare rimedio. È interessante anche notare che, qualora i Comuni siano proprietari al 100%, il risultato economico peggiori, mentre migliori nel caso si tratti di una società mista con controllo del soggetto pubblico.

Venendo agli adempimenti imposti dalla nuova legge di stabilità, occorrerà che gli enti proprietari verifichino con attenzione i valori base presi a riferimento dei budget 2014 - 2016 al fine di verificare se i parametri - ad esempio dei contratti di servizio - siano in linea con quelli di mercato; inoltre con riferimento al risultato economico delle partecipate titolari di affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione, dal 2015, se i risultati dei tre esercizi precedenti (2012- 2014) siano negativi, andranno tagliati del 30% i compensi degli amministratori, anche se bastano due esercizi negativi per invocare la giusta causa per la loro rimozione, salvo che i risultati negativi siano coerenti con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Per quanto attiene ai risultati del triennio 2011-2013, il relativo valore medio costituisce parametro di riferimento per i dovuti accantonamenti in un apposito fondo vincolato a carico dell'ente partecipante - in proporzione alla quota di partecipazione - a partire dal 2015 - secondo le disposizioni dei commi 550 - 552. Inoltre, dal 2017, nel caso di risultati negativi per quattro esercizi sui cinque precedenti da parte di aziende speciali, istituzioni e società non svolgenti servizi pubblici locali, esse sono poste in liquidazione entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, pena la nullità degli atti di gestione e la responsabilità erariale dei soci.

Alla luce dei dati Consoc e dei recenti interventi normativi, da un punto di vista gestionale oramai non è più consentito agli enti pubblici governare in modo disinteressato le proprie partecipate, o talvolta interessato per evitare i vincoli di finanza pubblica, aprendo effettivamente un nuovo capitolo caratterizzato da gestioni efficienti, maggiormente aperte al privato, e di servizi di qualità nell'interesse del cittadino-utente.

È da augurarsi, comunque, che nella legge vengano assicurati alcuni elementi imprescindibili quali una riforma definitiva sulle partecipate e sui servizi pubblici e l'eliminazione di adempimenti ridondanti: il numero di soggetti che oggi richiedono agli enti locali dati relativamente alle partecipazioni sono tre: Dipartimento Funzione Pubblica, Mef e Corte dei Conti.

È auspicabile una semplificazione e una cabina di regia che monitori il fenomeno complessivo delle partecipate, producendo dati e informazioni ufficiali ed univoche. Occorre una strategia chiara nella politica industriale da perseguire: spesso le partecipate sono trattate come un corpo indistinto, anche se svolgono funzioni e servizi completamente diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre entrate. Imposta statale di nome e territoriale di fatto

## **Ai governatori il 53% dell'Iva**

**SEMPRE IN SALITA** La compartecipazione è nata nel 2001 per coprire i tagli a vecchi trasferimenti ma gli importi devoluti sono raddoppiati in 10 anni  
G. Tr.

Nella sua carta d'identità l'Iva è un'imposta statale, ma nella pratica finisce in larga parte alle Regioni, per cui quando si va al bar a prendere un caffè oppure in una boutique a comprare un abito si finisce per finanziare i Governatori.

A guardare i numeri, anzi, l'Iva è uno dei pilastri più in salute per i conti regionali, perché la sua forza è quasi raddoppiata negli anni: introdotta nel 2001, la compartecipazione regionale al l'Iva valeva 29,3 miliardi di euro, mentre nel 2012 (ultimo anno disponibile in attesa della distribuzione del 2013) era volata a 53,5 miliardi: un aumento dell'82,6% in dodici anni. All'inizio, la regionalizzazione dell'Iva riguardava poco più di un quarto dell'imposta, oggi ne assorbe la metà.

L'Iva regionale è nata con il decreto Bassanini del 2000 (Dlgs 56/2000), attuativo del primo «federalismo fiscale» scritto nel 1999 con la legge 133, e serviva a compensare le Regioni per l'addio a una serie di vecchi trasferimenti: il nuovo regime cancellava infatti l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione, una sovrattassa sul diesel e altri antichi protagonisti del panorama fiscale italiano, e portava un pezzo di Iva nelle Regioni per finanziare il sistema sanitario. Proprio lì sta il problema: tra il 2001 e il 2011, secondo i dati dell'Istat, la spesa sanitaria è cresciuta da 75 a 112 miliardi, con un incremento del 50%, correndo a un ritmo 1,6 volte superiore rispetto al Prodotto interno lordo. L'Iva regionale, chiamata insieme all'Irap a reggere i conti, si è mossa in modo coerente: già al secondo anno di vita, nel 2002, si è visto in modo plateale che le misure pensate all'inizio non erano sufficienti e la «rideterminazione» annuale ha gonfiato dell'11,9% l'Iva delle Regioni, ma anche negli anni successivi la quota è sempre stata ritoccata al rialzo, con l'unica eccezione del 2012 (il decreto di Palazzo Chigi è dell'ottobre 2013).

Proprio per il suo gigantismo, l'Iva regionale è stata al centro di parecchie proposte di riforma nella scorsa stagione "federalista" 2009-2011, nel tentativo di renderne almeno più trasparente il collegamento con i conti regionali. Ma la crisi finanziaria prima e politica poi che ha travolto la riforma ha cancellato questi progetti, con il risultato che l'unica parte davvero attuata del federalismo regionale è limitata all'aumento delle addizionali Irpef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA La quota di Iva versata alle Regioni anno per anno in miliardi e diff. % sull'anno precedente

Foto: - Fonte: Decreti della presidenza del consiglio

Ctr. L'invio a un indirizzo errato rende la notifica inesistente e non sanabile con la presentazione del ricorso

## **Precedenza all'avviso bonario**

Stop alla cartella se è mancata la comunicazione di irregolarità  
Rosanna Acierno

Stop alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, laddove non sia stata preceduta dall'invio di un avviso bonario con la comunicazione dell'irregolarità riscontrata. Qualora poi accerti che la cartella sia stata notificata anche in modo casuale presso un luogo diverso dall'indirizzo del contribuente, il giudice tributario deve dichiararne l'inesistenza non sanabile con la proposizione del ricorso. Sono queste le principali conclusioni a cui è giunta la sentenza 150/08/2013 della Ctr Liguria.

La pronuncia trae origine da una cartella di pagamento, emessa da Equitalia nei confronti di una contribuente, a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi 2007 da parte dell'agenzia delle Entrate (articolo 36-bis del Dpr 600/73).

La contribuente ha impugnato l'atto in Ctp e ha fatto presente il mancato ricevimento dell'avviso bonario e l'irrituale notifica della cartella perché effettuata presso un indirizzo diverso da quello comunicato telematicamente all'amministrazione finanziaria. Il collegio di primo grado ha respinto il ricorso perché l'omesso invio del preventivo avviso bonario non determinava la nullità della conseguente iscrizione a ruolo delle somme contestate e, comunque, la costituzione in giudizio della contribuente avesse sanato ogni vizio di notifica della cartella.

Così la diretta interessata ha presentato appello in Ctr chiedendone la riforma in quanto la precedente pronuncia non aveva considerato, da un lato, la lesione del suo diritto di difesa e il fatto di dover pagare oneri maggiori connessi proprio alla emissione della cartella (aggio della riscossione, sanzioni in misura piena e interessi maggiori) e al mancato invio della comunicazione bonaria e, dall'altro, il vizio di notifica della cartella stessa. Dal canto suo, l'amministrazione finanziaria ha sostenuto la natura ordinatoria e non perentoria dell'avviso bonario e, dunque, la legittimità dell'iscrizione a ruolo anche in assenza di invio dell'atto prodromico.

La Commissione regionale accoglie l'appello e precisa che, in caso di controllo automatico delle dichiarazioni, l'ufficio è obbligato a inviare prima l'avviso bonario. Trattandosi, infatti, di un atto che contiene una pretesa tributaria potrebbe essere preventivamente definito attraverso il pagamento con sanzioni ridotte o direttamente impugnato dal contribuente, evitando l'aggravio dell'aggio della riscossione. Di conseguenza in assenza di avviso bonario la cartella va considerata nulla. In realtà, tale principio è stato ultimamente sancito anche dall'ordinanza 545/2014 della Cassazione, secondo cui l'ufficio è sempre tenuto a inviare una comunicazione preventiva esplicitamente motivata che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico che ha portato alla diversa determinazione dell'imponibile (in tal senso, anche le sentenze di legittimità 13343/2012 e 21349/2012).

La Ctr Liguria ha anche dichiarato l'inesistenza della notifica della cartella impugnata, non sanabile, a differenza della dichiarazione di nullità, con la costituzione in giudizio della contribuente. Nel caso esaminato dalla pronuncia 150/08/2013, la cartella risultava notificata non soltanto in maniera irrituale mediante posta raccomandata ma anche casuale: è stata inviata, infatti, presso un indirizzo errato, nonostante l'amministrazione finanziaria conoscesse da tempo la nuova residenza della contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA c LAPAROLA CHIAVE 7 È la comunicazione emessa dall'ufficio delle Entrate dopoun controllo automatico (articoli 36-bis del Dpr600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/73). L'avviso bonario consente al contribuente di conoscere l'esito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni e, in caso di irregolarità, di pagare le somme dovute a titolo di imposta e interessi entro 30 giorni dal ricevimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni ed evitando l'emissione della cartella. Non trattandosi di un vero e proprio atto impositivo, secondo le Entrate non è impugnabile in Commissione tributaria. Avviso bonario

La motivazione

## Da allegare i documenti della verifica presso terzi

Andrea Barison

È nullo l'avviso di accertamento emesso a seguito dei documenti provenienti da una verifica presso terzi che non sono allegati. Il contribuente che non li conosce sarebbe, infatti, privato della possibilità di difendersi in modo efficace. Ad affermarlo è la sentenza 47/6/2013 della Ctr Liguria.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice dipendente contro l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 emesso dalle Entrate. A seguito di una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società di cui la contribuente era dipendente veniva emesso un processo verbale di contestazione con il quale si contestava all'impresa la corresponsione di retribuzioni «fuori busta». L'amministrazione finanziaria ha provveduto, quindi, sulla base di tali rilievi a rideterminare il reddito della dipendente proprio nella misura corrispondente agli asseriti compensi «fuori busta» che avrebbe percepito.

L'interessata propone ricorso ai giudici di primo grado chiedendo l'annullamento dell'atto impositivo. Evidenzia l'illecito utilizzo di presunzioni derivanti da una verifica eseguita presso terzi, la carenza di motivazione dell'atto e l'omessa allegazione allo stesso del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società.

La Ctp accoglie il ricorso e annulla l'atto impositivo. Così l'ufficio propone appello alla Ctr che, però, lo respinge confermando la sentenza del primo grado. L'accertamento - osserva la commissione regionale - poggia esclusivamente sui risultati della verifica effettuata nei confronti della società presso la quale la contribuente era assunta come lavoratrice dipendente. Non risulta, inoltre, che siano state effettuate né ulteriori indagini nei confronti della contribuente né alcun controllo incrociato al fine di confermare le risultanze della verifica effettuata presso l'impresa. L'avviso è molto scarno e contiene un «acritico riferimento» ai rilievi mossi alla società senza che allo stesso, nemmeno per estratto, sia stato allegato il processo verbale di constatazione. Inoltre la motivazione della pronuncia puntualizza come l'omessa allegazione all'atto impositivo dei documenti contabili provenienti da una verifica presso terzi non dia al contribuente la possibilità di impostare una efficace difesa in giudizio.

La Ctr Liguria richiama anche la circolare 150/E/2000 nella quale si invitavano gli uffici ad allegare agli atti di accertamento copia della documentazione richiamata nelle motivazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso. L'omesso deposito in segreteria

## Appello fuori gioco senza l'atto in Ctp

Francesco Falcone

L'appello tributario non notificato tramite ufficiali giudiziari è inammissibile se non viene depositata una copia nei trenta giorni successivi presso la segreteria della Ctp, che ha emesso la pronuncia di primo grado. È quanto afferma la sentenza 227/64/2013 della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia.

A finire nella tagliola della inammissibilità è stato un contribuente, secondo il quale la non congruità agli studi di settore era giustificata dal fatto che l'ufficio non aveva tenuto in debito conto le particolari caratteristiche soggettive dell'attività svolta e che nell'anno in contestazione non aveva potuto operare in condizioni di normalità economica. I giudici della Ctp non hanno accolto le ragioni del ricorrente il quale, quindi, si è visto costretto a ricorrere in appello per far valere le sue ragioni. Anche il collegio di secondo grado ha dato torto all'appellante. Ma questa volta la Commissione tributaria regionale non è dovuta neanche entrare nel merito della vicenda in quanto ha ritenuto il ricorso inammissibile.

L'inammissibilità è derivata dal fatto che copia dell'appello proposto dal contribuente, e notificato all'ufficio tramite il servizio postale, non era stata depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. In buona sostanza, il contribuente non ha così rispettato la previsione dell'articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992 (nel periodo aggiunto dall'articolo 3-bis del DI 203/2005), in base al quale ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale adempimento è stato prescritto solo per il perfezionamento dell'atto di appello notificato o per posta o per consegna diretta dal contribuente successivamente al 3 dicembre 2005 e che non si applica, invece, agli atti notificati dagli ufficiali giudiziari.

Per il collegio di secondo grado questa disposizione prevede il deposito dell'atto di appello a pena di inammissibilità e questo vizio è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche quando vi sia stata una costituzione della controparte, trattandosi di questione inerente la validità degli atti processuali.

Inoltre la Ctr ha precisato che, sulla base di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, il termine perentorio per tale deposito non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante: costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (articolo 53, comma 2, e articolo 22, commi 1 e 2, Dlgs 546/1992).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti dell'equiparazione

## Tutti i figli sono uguali nella divisione dell'eredità

Cancellata la discriminazione della «commutazione»

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani

La riforma della normativa relativa al riconoscimento dei figli naturali, con conseguente equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, porta con sé inevitabili ricadute sotto il profilo del diritto ereditario.

Addio all'«estromissione»

La novità più rilevante è senz'altro quella relativa al cosiddetto «diritto di commutazione», che era probabilmente la principale discriminazione nel trattamento successorio tra figli legittimi e figli naturali. Infatti, in base al vecchio testo dell'articolo 537, comma 3 del Codice civile, i figli legittimi potevano «soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Ebbene, la norma in questione è abrogata dal decreto legislativo 154/2013, in vigore da venerdì 7 febbraio, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali ed essendo questi equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi, anche il diritto di commutazione deve cessare di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del genitore defunto non sono più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti partecipano quindi inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l'opzione di estromissione dalla comunione precedentemente attribuita a quelli nati nel matrimonio.

Tra fratelli

Un tema che invece la riforma della filiazione naturale non tocca esplicitamente è quello della successione tra fratelli, nel caso in cui uno di essi sia nato nel matrimonio del genitore defunto e l'altro sia invece nato al di fuori del matrimonio del defunto stesso. Prima della riforma, il riconoscimento della filiazione naturale faceva nascere rapporti solo tra genitore e figlio riconosciuto e non tra quest'ultimo e i suoi fratelli, nati nel matrimonio dello stesso genitore; di conseguenza, in caso di morte di uno di questi fratelli, il fratello superstite non poteva ereditare dal fratello defunto.

A questa situazione aveva però parzialmente già posto rimedio la Corte costituzionale (con la sentenza 55 del 4 luglio 1979 e con la sentenza 184 del 12 aprile 1990), stabilendo che, al decesso di un "fratello naturale", l'altro fratello poteva ereditare se il defunto non aveva lasciato coniuge, figli e altri parenti entro il sesto grado. In altri termini, la Consulta aveva sancito che, prima dello Stato e in mancanza di congiunti entro il sesto grado, avrebbe potuto ereditare il fratello naturale del defunto.

Ora, anche se la riforma non tocca, sotto questo aspetto, gli articoli 565 e 570 del Codice civile, il problema si deve comunque considerare superato. Infatti, dato che la filiazione naturale è equiparata alla filiazione legittima, se muore una persona che non lascia figli, i suoi fratelli dovrebbero ereditare sia che siano figli nati nel matrimonio del loro genitore, sia che siano figli nati al di fuori di tale matrimonio.

In altri termini, quelli che anteriormente erano "fratelli naturali" e che ereditavano prima dello Stato e solo dopo i parenti di sesto grado, ora invece ottengono una consistente "promozione", venendo a essere eredi al grado dei collaterali "legittimi", e quindi al secondo grado.

Di conseguenza, ora la presenza di fratelli naturali comprime le quote concorrenti dell'eventuale coniuge superstite, degli eventuali ascendenti e di eventuali altri fratelli del defunto ed esclude la chiamata all'eredità di parenti di grado ulteriore rispetto al grado dei fratelli del defunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme

La legge

La legge 219/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha riscritto l'articolo 74 del Codice civile, precisando la nozione di «parentela». Infatti, se il vecchio testo dell'articolo 74 si limitava a prevedere che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite», dall'anno scorso la norma precisa anche che il concetto si applica «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». Mentre il vincolo di parentela «non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età»

Il decreto legislativo

Il Dlgs 154/2013, in vigore da venerdì 7 febbraio, ha corretto la disciplina successoria per tenere conto dell'equiparazione tra figli nati nel matrimonio o no. Intanto, sparisce la "commutazione", che permetteva ai figli nati nel matrimonio di soddisfare in denaro o beni immobili la porzione di patrimonio spettante ai figli nati fuori dal matrimonio. Inoltre, cadono i limiti alla successione per rappresentazione

## **GLOSSARIO**

### **DIRITTO DI COMMUTAZIONE**

Il diritto di commutazione è previsto dall'articolo 537, comma 3, del Codice civile, soppresso, da venerdì 7 febbraio, dal decreto legislativo 154 del 2013. Si tratta di un istituto che discrimina i nati al di fuori del matrimonio rispetto ai figli di genitori sposati nei diritti successori alla morte di un genitore. In particolare, il diritto di commutazione è la facoltà attribuita ai figli nati nel matrimonio di soddisfare in denaro o in beni immobili che fanno parte dell'eredità la porzione che spetta ai fratelli nati fuori dal matrimonio, escludendoli così dalla comunione ereditaria

### **SUCCESSIONE**

#### **PER RAPPRESENTAZIONE**

La successione per rappresentazione è prevista dall'articolo 467 e seguenti del Codice civile. In base a questo meccanismo i discendenti - sia legittimi, sia naturali, in base al vecchio testo dell'articolo 467 del Codice civile - succedono nei diritti ereditari riconosciuti al loro ascendente, nel caso in cui questo non possa (perché, ad esempio, è morto prima dell'apertura della successione) o non voglia accettare l'eredità (perché, ad esempio, ha rinunciato all'eredità). La successione per rappresentazione opera sia in linea retta, a favore dei discendenti dei figli, sia in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto

Politiche abitative. Regole e dotazioni delle misure di sostegno

## **Affitto o acquisto: cinque strumenti per le fasce deboli**

Alcuni fondi sono però inattuati o poco usati

PAGINA A CURA DI

Raffaele Lungarella

È ampia la gamma degli strumenti per aiutare famiglie e persone singole a risolvere il problema della casa. Alcuni di questi strumenti sono un'eredità di precedenti Governi, ma privi di dote. Ma vi è anche qualche nuovo utensile, ancora, però, da mettere all'opera. L'ultimo, in ordine di tempo è il Plafond casa, pensato per rendere più fluida da parte delle banche la concessione di mutui per l'acquisto dell'abitazione. Ancora allo studio, poi, l'incremento del Fondo per il sostegno alle abitazioni in affitto.

La gran parte di questi fondi è nata di recente, nell'imminenza della crisi economica (o quando essa era esplosa), che ha aggravato la condizione di disagio abitativo, coinvolgendo soggetti in precedenza non toccati.

L'affitto

Fa eccezione il fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in affitto, istituito dalla legge 431/1998, per dar un contributo monetario alle famiglie a basso reddito. Questo non ha mai potuto esplicare a pieno la sua efficacia per la carenza di risorse di cui ha sofferto fin dai primi anni, che furono anche quelli con i maggiori stanziamenti (oltre 300 milioni di euro in ognuno dei primi tre anni). La legge di stabilità 2012 ha cancellato addirittura lo stanziamento. Meritoriamente, il Governo in carica sta cercando di rimettere in pista questo strumento, ma i 50 milioni già stanziati per il 2013 e il 2014 - anche se dovessero diventare 100 per ogni anno come prevede la bozza del decreto Lupi sul disagio abitativo - sarebbero sufficienti solo per le situazioni di più grave emergenza.

Sempre sul fronte dell'affitto è stata introdotta di recente la maggiore novità, con la creazione di uno strumento per fronteggiare l'emergenza sfratti che sta accompagnando la perdita di lavoro e di reddito che impedisce a famiglie che l'avevano sempre fatto di continuare a pagare i canoni: il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

L'acquisto

Un fondo con una ricca dotazione ma una scarsa efficacia è quello che dovrebbe aiutare ad acquistare una casa le giovani coppie, le mamme e papà che crescono da soli i figli minorenni e i giovani single. Dispone di 60 milioni di euro, ma ne sono stati impegnati talmente pochi (si veda la scheda a fianco) che stupisce il fatto che di recente ne sia stata aumentata la sua dotazione. La fidejussione di 75 mila euro che le giovani coppie possono ottenere dal fondo non è, probabilmente, sufficiente alle banche per concedere i mutui, ma soprattutto non aiuta, chi fa il mutuo, a pagare le rate.

Al contrario, un buon salvagente si sta rivelando la misura che permette ai mutuatari di interrompere per 18 mesi il pagamento di una parte degli interessi delle rate del mutuo, nei casi in cui essi incorrono in un evento indipendente dalla loro volontà (perdita di lavoro, morte del titolare del mutuo) che riduce la loro capacità economica.

Anche il Governo Letta si è mosso sul versante della proprietà. Con il "Plafond casa", la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione delle banche due miliardi di euro per concedere mutui non solo per l'acquisto dell'abitazione principale ma anche di seconde case. Un altro investimento rilevante, 600 milioni di euro in tre anni, è poi costituito dal Fondo con il quale garantire il 50% dell'importo dei mutui accesi per comprare una prima casa. È una puntata coraggiosa su un strumento -la fidejussione- già sperimentato senza lode (e senza infamia) con il fondo per le giovani coppie.

I tempi

I risultati delle politiche dipendono anche dalla tempestività di attuazione. Passarono ben due anni e mezzo tra l'approvazione delle leggi e l'emanazione dei regolamenti di attuazione dei fondi per la casa alle giovani

coppie e per la sospensione delle rate dei mutui.

Sono passati quasi sei mesi dall'emanazione del decreto legge che ha istituito il fondo (emergenziale) per gli inquilini morosi incolpevoli, ma questo non è ancora entrato in funzione. Anche per rendere operativo il fondo dei 600 milioni occorrono uno o più decreti ministeriali: se con esso si vuole dare una mano a far ripartire il mercato della casa, una lunga attesa non aiuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA c LAPAROLA CHIAVE 7 La crisi economica, con la sua scia perdite di posti di lavoro, ha creato una nuova categoria nell'ambito del disagio abitativo: l'inquilino moroso incolpevole. La definizione riguarda i locatari che avrebbero continuato a pagare l'affitto, se non avessero avuto, senza loro colpa, una consistente riduzione del reddito. La dimensione del fenomeno è cresciuta nel tempo. Il Governo ha deciso di occuparsene con un Fondo da 40 milioni, dando un aiuto economico, a chi ne ha bisogno, per non perdere la casa, in attesa della ripresa Moroso incolpevole

La mappa delle iniziative

### **SOLIDARIETÀ PER L'ACQUISTO**

Come funziona

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa previsto dalla legge 244/2007, articolo 2 comma 475 offre la possibilità al mutuatario che è licenziato da un lavoro subordinato o parasubordinato, agli eredi del mutuatario o a chi è stato colpito da un handicap grave o un'invalidità superiore all'80%, di chiedere la sospensione, per 18 mesi, del pagamento della parte degli interessi dovuti all'applicazione del tasso base (Irs o Euribor) delle rate del mutuo, di cui continua a pagare la quota capitale e gli interessi dovuti all'applicazione dello spread.

L'ammissione al fondo è riservata ai proprietari di abitazioni principali, che abbiano contratto un mutuo, in ammortamento da almeno un anno, di importo non superiore a 250.000 euro; il valore della loro Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non deve superare i 30.000 euro.

Il bilancio

Inizialmente il fondo fu dotato di dieci milioni di euro per ognuno degli anni 2008 e 2009; per il 2012-2013 sono stati aggiunti 20 milioni (DI 201/2011); altri 20 milioni per il 2014 e altrettanti per il 2015 (DI 102/2013).

Fino al 21 gennaio scorso, erano stati accantonati circa 38 milioni di euro, ammettendo ai benefici del fondo 18.977 mutuatari (ne avevano fatto richiesta circa 10 mila in più). Quasi per il 90%

ne hanno beneficiato soggetti che hanno perduto il lavoro,

con un costo medio massimo per l'erario intorno ai duemila euro. Lombardia, Lazio, Sicilia, Campania e Emilia-Romagna sono le regioni con il maggior numero di beneficiari.

### **MOROSITÀ INCOLPEVOLE**

Come funziona

Con la crisi economica un numero rilevante di inquilini che avevano sempre pagato l'affitto puntualmente ora non è più in grado di farlo. Sono stati definiti "inquilini morosi incolpevoli", e rischiano di essere sfrattati. Per contribuire ad evitarlo è stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, un fondo. L'articolo 6, comma 5 del DI 102/2003 ne ha delineato le finalità e alcune caratteristiche di massima.

Il fondo erogherà un contributo per evitare che si aggravi la situazione abitativa delle famiglie a cui si è ridotto il reddito a causa delle difficoltà insorte sul lavoro o nell'attività economica. Ne potranno beneficiare solo gli inquilini che occupano un alloggio situato in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa. Non in tutti però, ma solo in quelli che, già prima dell'istituzione del fondo, avevano autonomamente emanato bandi o avviato altre iniziative per aiutare gli inquilini morosi incolpevoli.

Il bilancio

Il Fondo non è ancora operativo. Un decreto interministeriale darà la definizione ufficiale di inquilino moroso incolpevole (alla quale tutti i Comuni dovranno attenersi), dettaglierà gli altri requisiti per l'accesso ai contributi e stabilirà anche le modalità per l'erogazione. Il fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Le risorse saranno ripartite tra le Regioni (che a loro volta dovranno distribuirle ai Comuni), privilegiando quelle che hanno già norme per intervenire in queste situazioni.

### **GIOVANI COPPIE**

Come funziona

Per aiutare le giovani coppie ad ottenere dalle banche un mutuo per l'acquisto della prima casa, nel 2008 fu istituito uno speciale fondo (articolo 13, comma 3-bis, DI 112/2008).

Esso non eroga finanziamenti ma rilascia alla banca una garanzia fideiussoria: se il mutuatario non paga le rate, ci pensa il fondo. Almeno in parte. La garanzia del fondo copre, infatti, il 50% del capitale e degli interessi che il mutuatario non riesce più a pagare, entro il tetto di 75mila euro. Il tasso di interesse applicato ai mutui non è agevolato.

L'accesso al fondo è riservato alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, e, con una recente apertura, anche ai single con un rapporto di lavoro atipico.

L'età non deve superare i 35 anni e l'Isee i 40.000 euro.

L'abitazione da acquistare non deve essere di lusso e non più grande di 95 metri quadrati.

Il bilancio

La dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, è stata recentemente incrementata di 10 milioni per il 2014 e per il 2015 (DI 102/2013). Si possono garantire mutui per 600 milioni di euro (700 il prossimo anno).

Solo una piccola parte

di questa potenzialità risulta utilizzata.

Dal momento in cui il fondo divenne operativo (31 agosto 2010) al 31 dicembre dello scorso anno le domande ammesse sono state 301, per un importo di mutui richiesti di circa 34 milioni di euro;

le operazioni perfezionate sono state 176 per un controvalore di poco più di 20 milioni di euro. Finora le banche non hanno chiesto di incassare nessuna garanzia.

### **GARANZIA PRIMA CASA**

Come funziona

Con il riordino del sistema delle garanzie per l'accesso

al credito delle imprese e delle famiglie, previsto dall'articolo 1 comma 46 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), è stato istituito, presso il Ministero dell'economia, anche un Fondo di garanzia per la prima casa. Avrà una dotazione complessiva di 600 milioni

di euro, che si formerà con versamenti di 200 milioni all'anno nel triennio 2014-2016. Saranno impiegati per concedere garanzia -nella misura del 50% del capitale- sui mutui ipotecari concessi per l'acquisto, la realizzazione di interventi di ristrutturazione e l'aumento degli standard energetici degli immobili da adibire ad abitazioni principali. Priorità sarà data alle richieste delle giovani coppie, delle famiglie mono genitoriali con figli minori, dei giovani con meno di 35 anni e con un lavoro precario (sono gli stessi soggetti ora ammessi al fondo per le giovani coppie, la cui operatività dovrebbe cessare quando entrerà in funzione il nuovo strumento).

Il bilancio

Occorrerà aspettare l'emanazione dei decreti ministeriali con le norme di attuazione per capire come opererà la garanzia non solo sui singoli mutui ma anche su "portafogli di mutui ipotecari" relativi ad immobili che dovrebbero essere sempre destinati ad abitazione principale; con quegli atti si specificheranno, probabilmente, anche le implicazioni della previsione secondo cui gli interventi del fondo «sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza».

### **FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO**

Come funziona

Nel 1998 la legge 431, che riformò il regime dei contratti di locazione per le abitazioni, istituì il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in affitto, con lo scopo di alleggerire la pressione del

pagamento dell'affitto sui portafogli delle famiglie più a basso reddito.

I finanziamenti del fondo vengono ripartiti tra le Regioni: premiate quelle che alle risorse statali ne aggiungono di proprie. Operativamente lo strumento è in mano ai Comuni: ad essi

il cittadino deve presentare

la domanda per il contributo.

L'importo massimo

del contributo deve essere tale da ridurre l'incidenza del canone annuo sul reddito della famiglia a non più del 14 per cento, nel caso di nuclei

con un imponibile non superiore a due volte

il valore di una pensione sociale Inps, e del 24% per quelli il cui reddito imponibile non eccede l'importo oltre il quale non si può concorrere all'assegnazione di una casa popolare.

Il contributo per gli inquilini più poveri teoricamente può raggiungere i 3.100 euro circa e per i meno poveri i 2.325.

Nei fatti le cifre incassate dagli inquilini sono sempre state molto al di sotto di questi tetti massimi, per la cronica e crescente carenza

di stanziamenti attribuiti

al fondo.

Il bilancio

Dopo due anni nei quali lo stanziamento è stato cancellato, con il decreto legge 102/2013, sono stati ora previsti 50 milioni per quest'anno e altrettanti per il prossimo (equivalenti a circa un settimo del primo stanziamento nel 1999).

L'incentivo. La legge di stabilità amplia l'aiuto introdotto nel 2012

## Chi stabilizza recupera il contributo Aspi dell'1,4%

L'APERTURA La restituzione non si limita agli ultimi sei mesi se il datore trasforma l'impiego a tempo indeterminato

Dal 1° gennaio di quest'anno, il datore che assume un lavoratore a tempo indeterminato mentre è in corso, con la stessa persona, un contratto a termine, recupera dall'Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale «Aspi», senza più il limite degli ultimi sei mesi versati.

È quanto prevede la legge di stabilità 2014, al comma 135 dell'articolo 1, che ha soppresso, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014, le parole «nei limiti delle ultime sei mensilità».

Bisogna ricordare che dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale dell'1,40 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro, che si applica ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, e che è destinato a finanziare l'assicurazione sociale per l'impiego, ossia l'Aspi.

Le eccezioni all'obbligo del contributo addizionale sono pochissime e riguardano:

- tutti i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti (nel contratto deve quindi essere specificata la causale «per sostituzione di ...»);
- i lavoratori assunti a termine per svolgere le attività stagionali previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963;
- per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2015, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- gli apprendisti, il cui contratto, ferma la possibilità di recedere al termine del periodo formativo, si intende comunque stipulato a tempo indeterminato;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La legge 92/2012, al comma 30 dell'articolo 2, aveva previsto che il contributo addizionale dell'1,40 per cento fosse restituito al datore di lavoro «nei limiti delle ultime sei mensilità» - dopo il periodo di prova - in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o in caso di successiva riassunzione (sempre a tempo indeterminato) entro i sei mesi successivi alla scadenza del precedente contratto a termine. In quest'ultimo caso, la restituzione dell'intero ammontare di quanto versato negli ultimi sei mesi era condizionata all'immediata riassunzione, posto che (come precisato dall'Inps con la circolare 140 del 14 dicembre 2012), ogni mese di ritardo comporta il mancato recupero di 1/6 della contribuzione aggiuntiva. In pratica, se il contratto a termine avesse avuto inizio il 1° gennaio e si fosse concluso il 31 dicembre 2013, nel caso di riassunzione a tempo indeterminato nel mese di aprile 2014, il contributo poteva essere recuperato solo per tre mensilità.

La soppressione, da parte della legge di stabilità 2014, delle parole «nei limiti delle ultime sei mensilità», con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio, comporta che il datore che assume a tempo indeterminato mentre il contratto a termine è in corso, recupera dall'Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale, a condizione che sia stato superato il periodo di prova ovvero, come pare logico ritenere, che il periodo di prova non sia stato affatto previsto e quindi il rapporto sia stato avviato in maniera definitiva sin dall'inizio.

Si presenta leggermente più complessa l'ipotesi della riassunzione a tempo indeterminato dopo che il contratto a termine sia scaduto.

In questo caso - in base al tenore letterale della norma - il recupero di quanto versato in più è possibile a condizione che la riassunzione avvenga entro i successivi sei mesi, detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a

termine.

In pratica, pare di capire che se il datore ha assunto a termine dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, versando quindi l'1,40% in più, e ha poi riassunto a tempo indeterminato lo stesso lavoratore nell'aprile 2014 (e quindi entro i sei mesi), la restituzione riguarda nove mensilità del contributo, ossia tutti i 12 mesi versati meno i 3 mesi in cui non c'è stato alcun rapporto di lavoro.

Come rilevato dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella circolare 1 del 13 gennaio 2014, è opportuno un chiarimento ministeriale su questa fattispecie.

Anche la Fondazione studi, peraltro, ritiene che l'inclusione delle riassunzioni, seppure con la riduzione per il periodo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato, discenda automaticamente dal tenore letterale del testo normativo aggiornato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moduli societari. Sì alla «trasformazione eterogenea»

## La Spa può diventare azienda speciale

LA MOTIVAZIONE La Sezione delle Autonomie della magistratura contabile sottolinea la continuità tra i due modelli, rafforzata dalla legge di stabilità

Federica Caponi

La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori, sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi a un regime uniforme, quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Inoltre, dal 1° gennaio 2014 è possibile anche mettere in liquidazione una società di capitali e costituire ex novo un'azienda speciale, grazie all'abrogazione dell'articolo 9, comma 6 del DI 95/2012.

Questi i rilevanti chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sezione delle Autonomie con la deliberazione 2/2014 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 25 gennaio), con la quale ha posto fine al dibattito che aveva visto contrapporsi numerose sezioni regionali di controllo in merito alla possibilità applicare estensivamente l'istituto della «Trasformazione eterogenea da società di capitali» (articolo 2500-septies del Codice civile) al passaggio da una società di diritto privato a un ente di diritto pubblico.

L'ipotesi di trasformare una società di capitali in un'azienda speciale costituisce oggi per gli enti un'interessante opzione, che potrebbe essere valutata soprattutto per la gestione di servizi sociali, culturali ed educativi, ma non solo.

Ovviamente la scelta va adeguatamente motivata, tenuto conto della convenienza economica dell'operazione e di una valutazione prospettica, anche alla luce dell'articolo 153 del Tuel sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La scelta in merito all'individuazione del modello gestionale più idoneo è sempre ammessa, purché si dimostri che ne conseguiranno risultati migliori dal punto di vista dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, oltre al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

La qualificazione fornita dal legislatore dell'azienda speciale quale ente strumentale del Comune rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale. In effetti, "strumentalità" sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio.

La sezione delle autonomie ha chiarito che proprio per i vincoli posti dal legislatore alle aziende speciali, in ultimo dalla legge di stabilità 2014, questo istituto è sempre più assimilabile alle società di capitali.

Si può ritenere allora che l'elemento di continuità debba essere identificato nell'azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un'attività di impresa e che la trasformazione trovi, quindi, la sua giustificazione sistematica nell'esigenza di salvaguardare la continuità dell'organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale.

L'azienda speciale, che risulterebbe dalla trasformazione della società a totale partecipazione pubblica, è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando che, sia nell'organismo di partenza sia in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con gli enti pubblici di riferimento.

Da un lato, sussiste una società partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell'in house providing e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci, dall'altro, un'azienda speciale, che in quanto ente strumentale del comune è inserita nel sistema amministrativo dell'ente locale.

La legge di stabilità 2014, inoltre, se ha escluso l'applicazione diretta del patto nei confronti delle società in house, ha imposto vincoli all'insieme ente territoriale/organismo partecipato, prevedendo il concorso di questi organismi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla luce del quadro legislativo di riferimento, secondo la corte dei conti, non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza

pubblica, poiché la relativa normativa prevede misure severe come per le società di capitali.

In ogni caso, l'operazione di trasformazione deve essere corredata da un'attività di revisione economica-patrimoniale (due diligence) della società trasformanda, a garanzia dei terzi e dell'ente che istituisce l'azienda speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via libera

#### 01|IL PRINCIPIO

La società di capitali può essere trasformata in un'azienda speciale, perché anche quest'ultima è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori

#### 02|LE CAUTELE

L'opzione deve essere motivata con ragioni di convenienza economica, e deve portare a un mantenimento o a un miglioramento dei livelli dei servizi erogati

#### 03|LA PROCEDURA

L'esercizio dell'opzione deve essere preceduto da una due diligence per verificare le condizioni e le conseguenze della «trasformazione eterogenea»

Il caso Il presidente dell'ente pubblico dal 2012: "Mi riservo di fare una comunicazione"

## Inail, ora trema anche De Felice super consulente delle assicurazioni

È uno dei soci della Alef che ha tra i suoi clienti Sai, Alleanza, Generali, Poste Vita

VALENTINA CONTE ROMA - Quartiere Trieste, Roma.

Angolo tra viale Regina Margherita e via Dalmazia. Un palazzo di inizio Novecento, bello e annerito dallo smog. Sul citofono, nomi di professionisti. Poi una sigla strana: Alef. Nulla a che vedere con il capolavoro di Borges, ma certo presa in prestito dall'alfabeto ebraico. E dall'uso che ne fa la matematica. "Laboratorio di economia finanziaria", la definisce il sito Internet. "Produce soluzioni ai problemi della gestione finanziaria e dell'azione sui mercati dei capitali, per istituzioni governative, imprese, banche e assicurazioni".

Assicurazioni, soprattutto. È qui dunque, a cinque fermate di tram dall'università La Sapienza, che si consuma l'ennesima storia di conflitti di interesse. Tra cariche pubbliche importanti, tutt'altro che esclusive come vorrebbe ora il governo Letta, e affari privati. Perché tra i soci di Alef, c'è Massimo De Felice, presidente dal maggio 2012 (governo Monti) di Inail, l'ente pubblico delle assicurazioni.

«Mi riservo di fare una comunicazione nei prossimi giorni», risponde secco a Repubblica che lo interpella. La sua nomina, fortemente voluta dalla professoressa Fornero, suscitò più di una polemica nel 2012. Le commissioni Lavoro di Camera e Senato si rifiutarono di votare il parere (comunque consultivo) per la vicinanza di De Felice al mondo delle assicurazioni private. Il deputato della Lega Fedriga disse in aula che tra gli incarichi «il professore è stato pure consigliere di amministrazione di Intesa Vita, il ramo assicurativo del gruppo Intesa Sanpaolo. Guarda caso il ministro Fornero era il vicepresidente del consiglio di sorveglianza proprio di Intesa Sanpaolo». Ma alla fine la nomina passò.

«Me ne assumo io la responsabilità», chiuse la Fornero.

Da una parte dunque questo professore sessantenne, ordinario di matematica finanziaria alla Sapienza, piuttosto schivo e defilato, guida un colosso pubblico con cifre da capogiro: 10 miliardi di entrate, un miliardo e 400 milioni di utile, quasi 4 di avanzo, 27 miliardi di riserve tecniche. E un patrimonio immobiliare di tutto rispetto.

Dall'altra parte, grazie ad Alef, una srl da 52 mila euro di capitale sociale, una decina di dipendenti, buona liquidità (1,2 milioni in cassa nel 2012) e quasi cinque milioni di giro d'affari, il professor De Felice mantiene vive tutte le sue preziose consulenze, coltivate in oltre vent'anni di attività di Alef.

Un conflitto di interessi in piena regola, dunque. Basta visionare sul sito i clienti eccellenti di Alef degli ultimi anni: Alleanza Assicurazioni, Cisalpina Previdenza, Reale Mutua, Sai, Sara assicurazioni, Unipol, Gruppo FondiariaSai, FinecoVita, Capitalia Vita, Poste Vita, Groupama, Eurizon, Generali, Unicredit Vita, Ras Gruppo Zurigo. C'è persino l'Ania, l'associazione nazionale delle assicurazioni. Tra l'altro, si legge: «Ha certificato il valore di portafogli polizze per Sai nell'operazione di fusione con Fondiaria». Eppure niente di tutto questo traspare nel curriculum che il professore ha autorizzato sul sito dell'Inail.

La visura camerale dice invece che Alef ed Evabeta srl (società informatica anche questa sul citofono del palazzo di viale Regina Margherita) sono ancora partecipazioni attuali. Assai remunerative, c'è da pensare, se il reddito del professore era pari a 812.057 euro nel 2011, l'anno prima dell'incarico all'Inail che ora gli frutta 137.823 euro. De Felice, va detto, possiede solo un terzo di Alef. Il resto è diviso in parti uguali tra due soci, anche loro professori di matematica finanziaria. Curiosamente, nel cda di Alef siede un terzo professore, stessa materia a Roma Tre e alla Luiss, Carlo Domenico Mottura. Nominato - guarda caso - proprio da De Felice a presidente dell'Oiv, l'organismo indipendente di valutazione delle performance dell'Inail per il triennio 2013-2016: stipendio pubblico da 25.515 euro lordi annui. Peccato che anche Mottura taccia di Alef in tutti i suoi curriculum: sui siti di Inail, Luiss e Roma Tre.

Foto: AL TIMONE Massimo De Felice è stato nominato presidente dell'Inail dal governo Monti su proposta del ministro Fornero

L'analisi

## Il Pil torna positivo carta segreta del premier

FEDERICO FUBINI

SIAMO come nel 1921, sperabilmente solo in termini statistici. Anche a quel tempo il prodotto interno lordo dell'Italia era caduto negli ultimi cinque anni del 9%, allora perché l'industria stava cedendo sotto il peso dello sforzo per la Grande Guerra.

STAVOLTA invece è successo senza sparare un solo colpo. È per questo che il tre marzo, il giorno in cui l'Istat darà i prossimi dati sul prodotto lordo, rischia di portare un indizio a cui gli italiani avevano perso l'abitudine: un segno più di fronte al numero del Pil.

Il dato positivo non si riferirà a un anno intero, solo a un trimestre. E il numero non sarà elevato: non dopo una contrazione dell'economia simile per intensità a quella prodotta dalla prima guerra mondiale. Ma a Palazzo Chigi risulta un aumento del prodotto lordo dello 0,3% negli ultimi tre mesi del 2013 rispetto al trimestre precedente. L'Ocse di Parigi vede invece un aumento di 0,3% solo in ritmo annuale: significherebbe che alla fine dell'anno scorso l'accelerazione sarebbe stata di poco meno di uno 0,1%.

Cinque volte meno che in Francia, quasi dieci volte meno che in Germania.

Chiunque abbia ragione, si tratta in ogni caso di un'accelerazione annunciata. Il ritmo della recessione si era attenuato in estate. In autunno, l'economia risultava sì in stallo ma non più in contrazione. Da allora la produzione industriale ha fatto un passo in avanti e le richieste di mutui - stima il governo - sono quintuplicate fra febbraio e novembre del 2013. È la prima espansione dell'economia da quando lo spread Bund-Btp a dieci anni è salito oltre 200 punti, Nicolas Sarkozy negoziava la nomina di Mario Draghi alla Banca centrale europea e un premier di nome Silvio Berlusconi smentiva le "voci di dissapori" con il ministro Giulio Tremonti. Sembra un'era fa, e lo è.

Da allora l'economia non faceva che decrescere a ritmi superati solo negli anni dei bombardamenti alleati sulla Penisola.

Il segno più che l'Istat dovrebbe mettere nelle prossime settimane può avere dunque un valore che va oltre l'entità del numero. La tendenza per una volta attira l'attenzione ancora di più. Nei tre mesi fra settembre e novembre la produzione industriale è salita di 0,4%, dopo essere crollata del 25% dai giorni del crash di Lehman Brothers.

Nell'ultimo anno gli investitori esteri, che erano fuggiti, hanno aumentato l'esposizione in titoli del Tesoro italiano di 29,5 miliardi (su 2.100 miliardi di debito pubblico). E la posizione debitoria della Banca d'Italia in Target2, il sistema dei pagamenti ufficiale dell'area-euro, si è ridotta di circa un terzo dal record di 290 miliardi toccato nel 2012: per funzionare, il Paese e le sue banche ora hanno meno bisogno di prima della bombola a ossigeno della Bce. Sono segnali sufficienti per dare a Palazzo Chigi una maggiore fiducia sulla direzione dell'economia. Forse non indicano che il pericolo è alle spalle. Mostrano però che il governo e i protagonisti del sistema hanno un'opportunità: agire senza la minaccia continua dell'asfissia finanziaria. Era dalla fase pre-crisi subprime del 2007, che l'Italia non godeva più del lusso di decidere le sue mosse senza la pistola puntata dell'emergenza.

In una nota ai grandi clienti di pochi giorni fa, Bank of America-Merrill Lynch notava che nel Paese gli ordini all'export aumentano, il crollo dei consumi si va stabilizzando e fra non molto le imprese dovranno tornare a investire per riempire i magazzini lasciati vuoti da tempo. Bofa-Merrill Lynch peraltro vede una crescita di appena lo 0,1% nel 2014 e dello 0,8% nel 2015 - fra le più deboli d'Europa - con debito in continuo aumento.

Il punto nuovo è però proprio nell'occasione che ora si apre di investire un po' di più, in macchinari e modernizzazione delle istituzioni economiche del sistema. Certo, la tempesta dei Paesi emergenti resta un rischio: con il deprezzamento fra un quarto e un terzo delle loro monete, solo Turchia e Russia possono togliere almeno sei miliardi (il 2%) al fatturato totale del made in Italy. Il problema di fondo però, secondo alcuni, riguarda le risorse per gli investimenti necessari a stare sui mercati globali. Quanto a questo, il credit

crunch non accenna a attenuarsi. Giorni fa Fabio Panetta, vicedirettore generale della Banca d'Italia, ricordava che il calo dei prestiti bancari alle imprese è stato di 98 miliardi solo nell'ultimo biennio. Ma Panetta nota anche un paradosso: nel primo decennio del secolo le imprese italiane si sono indebitate ben più di quelle francesi, tedesche o anglosassoni e oggi sono finanziariamente fragili e esposte. Per avere la solidità della media loro concorrenti europee, la Banca d'Italia stima che dovrebbero ricapitalizzarsi per circa 200 miliardi di euro. Missione impossibile? Non se i manager-azionisti rinunciassero per un po' a gratificarsi con 60 miliardi di dividendi l'anno, come fanno oggi. Sergio Squinzi, leader di Confindustria, può infatti prendersela con la paralisi della politica. Ma senza scelte oculate degli industriali, la mini-ripresa del Paese sarà costellata di imprenditori ricchi in imprese povere e incapaci di competere. PER SAPERNE DI PIÙ [www.palazzochigi.it](http://www.palazzochigi.it) [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it)

Foto: RISALITA Il ministro Saccomanni è fiducioso di un ritorno alla crescita

## Il decreto sui capitali all'estero e l'incognita Svizzera

L' 80% dei soldi trasferiti in modo illecito sono nella Confederazione  
MASSIMO BOIDI

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DI 4/2014 dà il via alla procedura di voluntary disclosure, per favorire il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero. Il provvedimento - rivolto unicamente a persone fisiche, società semplici ed enti commerciali (i soggetti che, al 31 dicembre 2013, hanno violato gli obblighi di compilazione del modulo Rw della dichiarazione dei redditi) - consente di sanare attività relative a conti correnti e titoli, contratti finanziari e polizze, trust, oro, argento, immobili, gioielli, barche ed altri beni patrimoniali. Tuttavia, mentre lo scudo fiscale sanava l'evasione pregressa (non punibile anche sotto il profilo penale), la voluntary disclosure offre un trattamento di favore solo per le sanzioni connesse alla mancata compilazione del modulo Rw (applicabili sempre al minimo), ma lascia allo scoperto la modalità con cui si sono trasferiti capitali all'estero, dove restano sanzioni e imposte ordinarie. C'è, quindi, la convenienza a sanare piccole irregolarità o posizioni ormai fuori da possibili accertamenti sui redditi che le hanno originate, mentre potrebbe essere onerosa l'autodenuncia di attività costituite con redditi sottratti a tassazione, ancora accertabili e perseguibili penalmente. Siccome la voluntary disclosure presuppone la totale trasparenza nei confronti del fisco, potrebbero emergere violazioni compiute da altri soggetti, quali società riconducibili alla persona fisica ed escluse per legge dalla sanatoria. Un forte disincentivo al rimpatrio potrebbe, inoltre, derivare dagli effetti penali del decreto. Aver depenalizzato solo i reati di infedele ed omessa dichiarazione lascia ampio spazio di intervento delle Procure nel caso di reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di false fatture e/o di altri artifici, per i quali è stata prevista solo la diminuzione della pena fino a metà: in questo caso, sia sul versante amministrativo che su quello penale rischiano di aprirsi scenari onerosi e pericolosi. Se è vero che - secondo le stime di Banca d'Italia - vi sono capitali illecitamente esportati tra i 150 e i 200 miliardi di euro (di cui l'80% in Svizzera), appaiono francamente ottimistiche le ipotesi di rientro per 7080 miliardi e un incasso per lo Stato di circa 15 miliardi: con il rimpatrio del «piccolo cabotaggio» non si va tanto lontano. Troppe volte in questo Paese si sono ascoltati - in campo fiscale - proclami di ultimatum: gli italiani sono, ormai, smalziati. Occorre essere realisti: o si aumenta l'appel sotto tutti i profili o - salvo le eccezioni di cui sopra o casi di effettiva necessità finanziaria - c'è il concreto rischio che l'operazione si riveli un «flop». Non per nulla i tecnici del Ministero hanno prudentemente evidenziato nella Relazione tecnica che, per il provvedimento, «non si ascrivono, per ora, effetti finanziari (se non nella misura simbolica di 1 euro)».

DALL'ACI ALL'ACCADEMIA DEI LINCEI, LE NUOVE REGOLE CHE STA PREPARANDO IL MINISTRO D'ALIA PROVOCHERANNO UN PICCOLO TERREMOTO

## Nomine, stretta per gli enti pubblici

Arriva la norma che vieterà gli incarichi multipli. Che provoca agitazione nelle società interessate Baccini (Microcredito) «Lo Stato deve essere libero di scegliere i manager migliori»

Previdenza FRANCESCO GRIGNETTI ROMA Il governo annuncia una legge che vieterà di ricoprire incarichi multipli per chi guida gli enti pubblici e di colpo sono in tanti ad agitarsi. In tutta evidenza il tema è delicatissimo per tanti uomini di potere, quelli che normalmente evitano i riflettori. L'Automobil club italiano, per dire, ha diramato una nota per dirsi «estraneo alla ridda di voci» in quanto «ente pubblico non economico, come tale si autofinanzia senza gravare sul bilancio dello Stato e il suo presidente è eletto democraticamente dall'assemblea Aci senza alcuna attività di indirizzo da parte del governo». Invece no. Secondo le indiscrezioni che giungono da palazzo Chigi, la legge regolamerterà tutti gli enti e non soltanto quelli economici. L'elenco delle possibili incompatibilità è vasto. Si va da giganti come l'Inps-Inpdap, che eroga 392 miliardi di euro, a realtà molto più piccole, sia pure prestigiose, quale l'Accademia dei Lincei. Saranno i regolamenti attuativi che scriverà il ministro Gianpiero D'Alia, Funzione pubblica, a stabilire le nuove regole. Un capitolo vieterà le cariche multiple in società private e pubbliche. Ma ci saranno nuove regole più stringenti anche in merito alle consulenze. L'idea di palazzo Chigi è di graduare i divieti, a seconda dell'importanza dell'ente e probabilmente saranno vietate le consulenze con enti e società che operano nello stesso settore dell'ente in cui si riveste la carica. Il modello legislativo già esiste ed è quello che riguarda i membri di governo. Va registrata, comunque, la raffica di precisazioni. Angelo Sticchi Damiani, al vertice dell'Automobile Club d'Italia da marzo 2012, ha fatto sapere «di non essere più consigliere Anas da oltre 20 anni e nemmeno vicepresidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici, il cui incarico non prevede peraltro remunerazione». Ma è nel suo curriculum, per come lo si può leggere sul sito dell'Acì, che si legge di entrambe queste due cariche al presente. Stesso equivoco pare riguardare Pier Luigi Celli, presidente dell'Enit. Scrive seccatissimo a Dagospia: «Ti informo che contrariamente a quanto affermano io non sono più direttore generale Luiss e non sono nel cda di Unipol. Se poi pensi che il mio emolumento è di circa 50 mila euro lordi puoi valutare bene la disinformazione». Preso atto, quindi, che da qualche mese, con l'uscita da Luiss e da Unipol, la possibile incompatibilità di Celli riguarda solo la sua presenza nel cda di Illy Caffè e Aeroporti di Roma, non gli resta che aggiornare il suo curriculum sul sito ufficiale dell'Enit. «Detto questo - dice Celli - non ci sarà nessuna opposizione da parte mia se mi diranno che c'è incompatibilità. Non ho nessun problema a lasciare. Non mi cambia la vita, anzi me la semplificherebbe». Un altro che sente di dover precisare è Mario Baccini, ex parlamentare Udc, ora presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito: «Giusto regolamentare, ma non impedire al governo di poter scegliere i migliori manager e metterli dove meglio crede».

Foto: L'Inps-Inpdap, che eroga 392 miliardi di euro, è tra gli enti che potrebbero essere colpiti dalla nuova legge che vieterà gli incarichi multipli

Dopo Mastrapasqua, il commissario

## Treu in pole per traghettare l'Inps

E Cazzola (Ncd) rilancia Fornero «È coraggiosa e competente»

Già oggi il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, dovrebbe convocare le parti sociali per discutere del futuro Inps. Ci sono molte cose da discutere assieme. Tutti d'accordo a parole sulla necessità di un consiglio di amministrazione, infatti. Ma dovranno essere tre, cinque, o sette membri? E poi, chi nomina chi? Sindacati e imprenditori sono già nel Consiglio di indirizzo, devono entrare anche nel cda? Questioni aperte. Prima ancora di sciogliere i nodi sulla futura governance di Inps e Inail, però, c'è da affrontare il presente. Scartata l'idea di nominare un presidente a tempo al posto di Mastrapasqua, dato che non c'è ancora nemmeno il testo del ddl sulle incompatibilità e tantomeno quello sulla governance (che Giovannini aveva in animo di presentare a marzo), in settimana il governo dovrebbe nominare un commissario. Ma anche qui, un dilemma: sarà un commissario che diventerà il futuro uomo forte dell'ente oppure un semplice traghettatore? Circola il nome di Tiziano Treu, che però a solo citarlo ha fatto imbestialire Maurizio Gasparri. E poi, a suo sfavore, gioca l'età: l'ex ministro ha 75 anni, non è propriamente un giovincello. Giuliano Cazzola, Ncd, lancia a sorpresa il nome di Elsa Fornero: «Una persona indipendente, fuori dai giochi politici, coraggiosa, sicuramente profonda conosciutrice della materia. Con questa nomina Letta lascerebbe tanti con un palmo di naso, ma farebbe sicuramente l'interesse del Paese e del sistema pensionistico». Il senatore Enrico Zanetti, Scelta Civica, invoca un ricambio incisivo: «Possiamo cambiare anche il 100% dei parlamentari di questo Paese dice - ma se continuiamo a cambiare lo 0% dei soggetti che occupano da anni incarichi apicali venendo al più spostati da un posto all'altro, non avvieremo mai il cambiamento di questo Paese». Non sarà una scelta facile. Sono circolati anche i nomi di Maurizio Sacconi, Cesare Damiano e Raffaele Bonanni, e del direttore generale Mauro Nori.

Foto: L'ex ministro Treu

## Squinzi incalza il governo: cambi passo o meglio votare

IL PREMIER NON CI STA «OGNUNO FACCIA IL PROPRIO LAVORO CONFINDUSTRIA SI PREOCCUPI DI AUMENTARE IL PIL»

LA POLEMICA ROMA Botta e risposta, a distanza, tra il premier Enrico Letta ed il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Da Abu Dhabi, il presidente del Consiglio torna ad affermare che «siamo ad un punto di svolta» e «dopo anni avremo la crescita, all'1% quest'anno e al 2% nel 2015». Un ottimismo che il leader degli industriali gela, insistendo sulla necessità che il «governo cambi passo» o «ad un certo punto andiamo a votare». I numeri indicati dalle previsioni del Csc, il Centro studi di Confindustria, fino ad ora «sfortunatamente» sempre «azzeccate», sostiene Squinzi ospite di «In mezz'ora» su Rai3, «non ci permettono di guardare con ottimismo verso il futuro». La stima di crescita del Pil per il 2014, secondo Confindustria, sarà di «un modestissimo +0,6-0,7%, frazioni di un punto percentuale», questo «non basta a creare occupazione e a far ripartire il Paese». Letta non ci sta e arriva subito la replica: «È bene che ognuno faccia il suo lavoro, che Confindustria aiuti il Pil del Paese. Sono convinto che i dati giusti siano quelli del governo». LE STIME DEGLI INDUSTRIALI Per Confindustria, che comunque riconosce una «inversione di tendenza» in corso dopo aver «strisciato sul fondo», però «servirebbe una crescita di almeno il 2% l'anno per tornare a creare occupazione». E bisognerebbe colmare la distanza che «non è mai stata così ampia» tra la politica e l'economia reale: «La quantità di persone che sta soffrendo in maniera drammatica sta diventando insopportabile per il Paese», dice Squinzi, che «da uomo di sport» tira fuori «un cartellino giallo al governo, alla politica e al Paese». Ci sono «milioni di persone che non hanno più un lavoro, centinaia di migliaia di aziende» in difficoltà e «devono essere la preoccupazione principale di tutti noi e della politica, quindi o si cambia passo con il governo esistente o ad un certo punto andiamo a votare», afferma Squinzi, pur sottolineando che l'Italia «ha bisogno di stabilità nell'azione di governo». Squinzi insiste: «Abbiamo già chiesto un cambio di passo deciso a questo governo. Riteniamo sia necessario più coraggio» perché «per grazia divina la situazione economica del Paese non cambierà». IL CASO ELECTROLUX E insiste sulle riforme, sulla semplificazione normativa e burocratica, sul taglio del cuneo fiscale, sulla politica industriale, tornando anche sul caso «emblematico» di Electrolux che, come scritto nella lettera inviata pochi giorni fa proprio a Letta, segnala il rischio che se non si inverte con forza il trend «andremo irrimediabilmente verso la desertificazione industriale». Prima di lui, anche l'amico ed ex premier Romano Prodi ha dato «un consiglio» a Letta: «Di tentare una sortita. Di prendere iniziative anche contestate». Più tardi è l'esponente di Scelta civica e vice presidente del Senato, Linda Lanzillotta, a incalzare: «Da più parti, oggi anche Squinzi e Prodi, chiedono al premier Letta di cambiare passo e di avere più coraggio. Scelta Civica chiede da tempo che ci sia questo scatto di reni o altrimenti valuteremo». L.L. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Giorgio Squinzi

I CONTI NON TORNANO

**PAURA PER LE PENSIONI**

Allarme sulla tenuta dell'Inps: un anno per salvarlo, poi si rischia il crac L'Istituto gli regalò una casa, ora Bonanni si candida alla presidenza  
Francesco Forte

Si discute della ricca poltrona di presidente dell'Inps, ma non della bomba sotto questa poltrona, ossia la situazione economica dell'Inps. È un colosso che, nella gestione finanziaria del 2103, ha 404 miliardi di uscite, circa il 25% del Pil e 394 miliardi di entrate con un deficit di 10 miliardi. Un buco che comporta (...) segue a pagina 3 dalla prima pagina (...) un'erosione della situazione patrimoniale netta, che da 25 miliardi a fine 2012 diventa di 15 a fine 2013. Un altro anno così e il patrimonio sarà solo di 5 miliardi. Nel 2015, così continuando, il patrimonio netto dell'Inps diventa negativo per 5 miliardi. Certo, la gestione finanziaria ha molte partite contabili che la fanno differire da quella di cassa, nuda e cruda. Ma questa non è migliore di quella finanziaria, semmai peggiore, perché le entrate effettive per contributi e altri introiti sono 275 miliardi e le uscite 385,6, con un deficit di 110,5, ossia il 9,5% del Pil. Non intendo terrorizzare il lettore. Perciò chiarisco che lo stato eroga all'Inps 92 miliardi, per prestazioni assistenziali e a invalidi civili di sua competenza, che sono coperti dal sistema tributario a carico del contribuente statale. Resta un saldo negativo di 18 miliardi, che lo stato copre con anticipazioni all'Inps. Questa è la cassa. Se si guarda alla gestione di contabilità economica dell'Inps, si torna a 10 miliardi circa di deficit fra crediti e debiti nati nell'esercizio: i 10 che vanno a diminuire il patrimonio. Certo, la crisi ha peggiorato le cose. Le spese aumentano, mentre le entrate contributive risentono del calo occupazionale. Ma ci sono anche altri problemi, fra cui due nuovi di zecca del 2012 che il governo Monti ha scaricato sull'Inps. Due patacche finanziarie e anche politiche che costituiscono le mine vaganti che bisognerebbe disinnescare. Si chiamano ex Inpdap ed esodati. Il governo Monti ha avuto la brillante idea di dare all'Inps già sovraccarico di casse integrazioni ordinarie e in deroga, che dilatavano la sua spesa, anche l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici, l'Inpdap, il cui bilancio è in deficit, perché il pubblico impiego è stato sfoltito con prepensionamenti, che riducono la spesa per personale, ma aumentano quella per pensioni, anche se di meno e riducono l'introito per contributi previdenziali. Il deficit dell'ex Inpdap nasce da lì e non è facile tapparlo, se non si modificano le leggi e la prassi attuale, per cui in cambio dei pensionati pubblici si mettono in ruolo i precari della pubblica amministrazione. C'è, per l'Inps, un'altra mina vagante, di portata ancora maggiore: il bubbone degli «esodati». Si tratta di lavoratori che hanno patteggiato il prepensionamento, con una buona uscita «ponte» che - con le regole vigenti prima della riforma delle pensioni del governo Monti - consentiva di arrivare alla età per la pensione senza oneri aggiuntivi. Elsa Fornero, ministro del lavoro del governo Monti aveva calcolato gli esodati nel limbo in 65mila. L'Inps, rifatti i calcoli, inizialmente li ha stimati in 319mila. Ora si sostiene siano circa 350mila. È però difficile stabilire chi ha realmente patteggiato l'esodo prima della riforma che ha elevato l'età pensionabile. E il governo Monti non aveva pensato di sterilizzare i prepensionamenti in corso mentre varava il decreto sulle pensioni: forse non voleva toccare gli esodandi, che riguardavano settori come le banche, la scuola, le poste ove questi patti erano molto popolari. Dopo i primi 65mila esodati, ne sono stati salvati altri 65mila e a sgoccioli, un po' di altri. Da ultimo, con emendamenti nella legge di stabilità, altri 17mila, consentendo ai sindacati e ai politici che hanno promosso le operazioni di farsi dei meriti. Ciò aumenta le pensioni sia Inps che ex Inpdap. Molti contributi previdenziali, inoltre, non vengono riscossi. C'è il lavoro nero e le imprese, soffocate da contributi altissimi, sono spinte a evadere. Alcune gestioni Inps ex autonome sono in deficit: con il rischio di aumenti dei contributi dei loro iscritti. Ci sono i falsi invalidi e le indennità di casse integrazioni date anche a chi fa un lavoro in nero. Occorrerebbe occuparsi di meno della poltrona di presidente dell'Inps e di più dei suoi costi e ricavi.

CONFINDUSTRIA ALZA LA VOCE

**Gli industriali licenziano il governo**Attacco di Squinzi: «O si cambia passo o meglio il voto». E Letta perde le staffe  
Fabrizio Ravoni

Non è tempo di vivacchiare, tirare a campare e fare la gimkana tra i casi di ministri inadatti. Lo sa il Paese e lo sanno gli industriali, che ieri hanno alzato la voce con il governo Letta: «O cambia passo - ha attaccato il numero uno di Confindustria Giorgio Squinzi - o è meglio andare a votare». Una stoccata che ha colto nel segno, perché la reazione del premier è stizzita: «Ognuno pensi a fare il proprio lavoro». a pagina 7 Roma Giorgio Squinzi si definisce «un uomo di sport». E in questa veste assegna «un cartellino giallo» al governo. Oltre a essere il patron del Sassuolo, il presidente della Confindustria ama le due ruote: andava pure in bicicletta con Romano Prodi. E non è un caso che i due condividano l'analisi nei confronti del governo Letta. Il leader degli industriali chiede «un cambio di passo deciso» al governo. «Oppure è meglio andare a votare», consiglia. Deve avere «più coraggio - dice all'Annunziata a In 1/2 ora - Perché per grazia divina la condizione economica non cambia». Con formule lessicali diverse è lo stesso consiglio che Romano Prodi fa al premier, «suo» sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In un'intervista al Corriere della Sera dice che «deve tentare una sortita. Deve prendere iniziative anche contestate». In realtà - aggiunge Squinzi «questo governo, che abbiamo sostenuto e appoggiato all'inizio, è troppo timido nel dare soluzioni e nello spingere il Paese nella direzione giusta». E cita il caso della riduzione del cuneo fiscale. «Avevamo chiesto 10 miliardi; cinque ci sembravano possibili. Ne abbiamo ricevuto appena uno». «La crisi è dietro le spalle», sostiene Letta ad Abu Dhabi. Con questi ritmi di crescita, però gli risponde Squinzi - torneremo ai livelli pre-crisi, cioè al 2007, solo nel 2021. «Quest'anno il Centro studi di Confindustria prevede una crescita dello 0,7%: numeri che non ci fanno guardare con ottimismo al futuro». Nel Golfo Letta dice di non aver letto l'intervista di Romano Prodi. In compenso, risponde a Squinzi. «È bene - osserva che ognuno faccia il proprio lavoro al meglio; e, quindi, mi aspetto - come sono certo che avverrà - che Confindustria aiuti il pil del Paese». In realtà, l'attività di governo (oltre agli impegni internazionali del presidente del Consiglio) è ferma. Bloccata e, come non mai, subordinata dai lavori parlamentari sulla legge elettorale. Enrico Letta, dopo averlo verificato con le forze di maggioranza, ha elaborato un nuovo programma di governo. L'unico partito con cui non l'ha discusso è proprio con il suo partito, il Pd. Matteo Renzi ha fatto chiaramente capire che non prende in considerazione alcun nuovo programma di governo, se prima la Camera non approva la riforma elettorale. Così, ha cancellato le direzioni di partito che avrebbero dovuto discutere il tema caro a Letta. Di riflesso, il premier non può presentare alle Camere il programma del nuovo governo se prima non lo esamina con l'azionista di maggioranza della coalizione, il Pd. Nella sostanza, il governo Letta è ostaggio di questa situazione di surplace politica. E, per certi aspetti, la sta cercando di usare a suo vantaggio. Se Montecitorio dovesse allungare i tempi di approvazione della riforma elettorale a fine mese, il governo potrebbe presentare il nuovo programma (e con esso la nuova squadra) a marzo. Quindi a ridosso dell'ultima finestra utile per far coincidere le elezioni anticipate con quelle Europee di maggio. Superata quella finestra, il premier potrebbe avviare un Letta-Bis indipendentemente dal fuoco «amico» che gli potrebbe piovere contro da Renzi. Con un piccolo particolare. Il governo ha già sfruttato un mese di tempo, gennaio, senza lanciare misure per la crescita. Se dovesse andare il porto l'operazione, i primi interventi arriverebbero in aprile. Sempreché il 1 marzo Eurostat fotografi il deficit 2013 sotto il 3%.

**I DECRETI IN SCADENZA** CAMERA SENATO 8 febbraio Emergenze ambientali 8 1 febbraio Piano carceri Destinazione Italia 2 6 febbraio Finanziamento pubblico dei partiti 2 8 febbraio Proroga di termini Funzionalità enti locali 2 17 marzo Proroga missioni internazionali 1 4 marzo Retribuzioni del personale scolastico 2 0 marzo Adempimenti tributari e contributivi 3

ALLARME CONTI PUBBLICI Il caos previdenza

## Bonanni si candida a guidare l'Inps che gli regalò la casa

Il segretario della Cisl tra i favoriti per la presidenza dell'ente Da cui nel 2005 acquistò un immobile a un quarto del valore SUL LUNGOTEVERE Otto vani in centro per 200mila euro. La difesa: «Vivevo lì da 16 anni» LOTTIZZAZIONE Dagli anni '60 l'ente è un feudo dei sindacati, con cinque presidenti Stefano Filippi

Allarme rosso dalle parti dell'Inps, e non riguarda il rosso dei conti dell'istituto. È dato in avvicinamento alla presidenza, al posto del dimissionario Antonio Mastrapasqua, l'attuale segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni. La storia insegna che mettere un sindacalista alla guida dell'ente previdenziale è come piazzare il conte Dracula in un centro trasfusionale o Mario Monti a Palazzo Chigi: l'effetto è il dissanguamento. Invece che all'aggiustamento, i bilanci dell'Inps si avvierebbero a un destino tragico. Dalla fine degli Anni '60 l'Inps è stata un feudo dei sindacati. Cosa loro. Erano gli anni delle lotte anti-imprenditoriali più dure, degli autunni caldissimi, delle rivendicazioni più devastanti per i conti pubblici. La Triplice aveva messo le mani su un ente-chiave per milioni di italiani, pensionati e cassintegrati. L'Inps è un centro di potere e di consenso senza pari. Al punto che ormai la quota maggiore di tessere sindacali è in tasca proprio a chi ha smesso di lavorare. Se salta l'Inps, salta l'Italia. Dal 1970 al 1994 si sono susseguiti cinque presidenti designati da Cgil, Cisl e Uil, a rotazione. Il consiglio di amministrazione era composto per la maggior parte da sindacalisti in base a regole sacre e intoccabili, pena il riaccendersi di tensioni nelle piazze e nelle fabbriche. Politica e imprenditoria speravano così di ammorbidire lo strapotere della Triplice, allora capace di paralizzare il Paese, mettere in ginocchio l'economia e ricattare chi aveva ricevuto dal popolo - e non dalle segreterie sindacali - il compito di governare. L'Inps divenne un carrozzone, il simbolo dell'inefficienza italiana. Assunzioni clientelari, bilanci fuori controllo, lo stato costretto a tappare i buchi nei conti previdenziali senza che nessuno riuscisse a invertire la rotta con il rischio di subire le ritorsioni delle confederazioni. L'Inps dei sindacati era quella di Affittopoli, che concedeva i propri immobili a politici e sindacalisti a prezzi d'affezione. Un sindacalista alla guida dell'Inps garantiva che efficienza ed equilibrio sarebbero rimasti fuori dall'istituto per l'eternità. Ci volle la stagione di Tangentopoli e il primo governo Berlusconi per spezzare questo monopolio. L'ultimo presidentesindacalista fu Mario Colombo, eletto nel 1989 e poi commissario straordinario, cislino proprio come Bonanni: l'arrivo all'Inps del segretario della seconda confederazione nazionale, abruzzese di Bomba (Chieti), provetto ballerino di flamenco, sarebbe quindi un ritorno al passato in piena regola, una sorta di «dove eravamo rimasti?». Durante la presidenza Colombo, sull'onda delle inchieste di Mani Pulite e delle prime rotture del consociativismo, il Parlamento sancì l'uscita dei sindacati dalla guida degli enti e organismi pubblici in cui erano presenti. Essi avrebbero mantenuto - si ignora a quale titolo - compiti di indirizzo e vigilanza. Nel novembre 1994 l'allora ministro del Lavoro Clemente Mastella (primo governo Berlusconi) prese una decisione dal sapore di una svolta epocale: nominò un super-esperto, Gianni Billia, ingegnere laureato al Politecnico di Torino, manager, docente universitario e soprattutto ex direttore generale dell'Inps. Uno che conosceva dall'interno il funzionamento e i punti deboli dell'ente, e sapeva come rimetterlo in carreggiata. Oggi l'Inps, anche grazie alla cura Mastrapasqua, è il maggiore ente previdenziale d'Europa con circa 25 milioni di iscritti e 35miladipendenti. È anche l'ente che ha affittato per 16 anni una casa a canone agevolato a un certo signor Raffaele Bonanni. Non un bilocale qualunque, ma 8 vani in via Perugino a Roma, quartiere Flaminio, a pochi passi dal lungotevere Thaon di Revel. E dopo avergliela affittata, nel 2005 gliel'ha venduta per 200.900 euro, circa quattro volte meno del suo valore di mercato. Nessun privilegio, né favoritismo, beninteso: come tanti altri inquilini, Bonanni esercitò il diritto di prelazione previsto dalla legge. Ma quanti pensionati godono di case Inps con affitto di favore? Quanti ne hanno potuto comprarne una a quel prezzo? E quanti possono diventarne presidenti?

**I numeri** 8 Gli anni della segreteria Bonanni alla Cisl, iniziata nel 2006 e confermata nel 2009. Abruzzese della provincia di Chieti, diplomato all'istituto commerciale, Raffaele Bonanni ha 64 anni 4.485.383

Gli iscritti alla Cisl secondo i dati del tesseramento relativo al 2011. La Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) è nata nel 1948 ed è il sindacato di ispirazione cristiano-cattolica. 64,5 milioni di euro che costituiscono il «tesoretto» immobiliare della Cisl, che controlla un'agalassia di società, anche in Lussemburgo. Solo la controllata Unitas possiede un'acquinquinata di sedi più terreni

## I CONTI DEL COLOSSO

*Numeri e funzioni*

**40,7** e oltre di utenti milioni

**23,4** di lavoratori (l'82% della popolazione occupata in Italia) milioni

**1,4** milioni di imprese milioni

**16** milioni di pensionati milioni

**21** pensioni erogate ogni mese, (compresi i trattamenti agli invalidi civili) milioni  
 Persone che ricevono prestazioni a sostegno del reddito

**4,4** milioni

**10,4** miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno alla famiglia miliardi

**22,7** miliardi di euro spesi ogni anno per il sostegno del reddito miliardi

**LE ATTIVITÀ** Pensioni Prestazioni a sostegno del reddito Vigilanza Gestione delle prestazioni per i dipendenti pubblici

## Il patrimonio netto

**42,5 40,9**

**41,2**

**39,3**

**32,4**

**25,5**

**21,8**

**15,4\*** Dati in miliardi di euro '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 \*Stima provvisoria calcolata in base a una previsione di miglioramento del Pil dello 0,2% nel 2013, che non si è verificato. Secondo il Comitato di indirizzo e vigilanza dell'Inps (Civ) il patrimonio scenderà invece a una cifra compresa fra i 5 e i 10 miliardi

**I problemi più urgenti** CONTI INPDAP TFR CAOS ESODATI L'istituto di previdenza degli statali ha portato in dote a quello dei privati un passivo patrimoniale di 23,7 miliardi di euro Lavoro nero ed evasione: molti contributi previdenziali non vengono riscossi I guai causati dalla riforma Fornero non sono ancora stati risolti: a dicembre il governo ha assicurato risorse per sanare la posizione di 17mila esodati

Foto: RAMPA DI LANCIO Il leader della Cisl, Raffaele Bonanni Nonostante abbia subito smentito una sua possibile candidatura come nuovo presidente dell'Inps «Mi usano come nome civetta, io non ne so niente», ha spiegato il suo nome resta in pole position per subentrare a Antonio Mastrapasqua [Ansa] L'EGO

LE NOMINE

**Parte il valzer dei manager**Dopo il caso Inps altre 600 poltrone potrebbero cambiare titolare  
MASSIMO FRANCHI

Il caso delle dimissioni di Mastrapasqua dal vertice Inps apre la stagione del ricambio ai vertici delle aziende di Stato. Da Finmeccanica a Poste, da Eni a Enel i grandi gruppi hanno vertici in scadenza. Sul tavolo le nuove norme contro i doppi incarichi. FRANCHI A PAG.8

*Primavera calda. Le dimissioni di Antonio Mastrapasqua lasciano vuota una poltrona molto pesante. Ma tantissime altre - quasi 600 - potrebbero cambiare entro metà giugno, le più importanti entro metà aprile. Da Finmeccanica a Poste, da Eni a Enel, i grandi gruppi a partecipazione pubblica hanno consigli di amministrazione e vertici in scadenza. Una primavera che metterà alla prova soprattutto la nuova linea annunciata dal governo Letta: dal disegno di legge sui doppi incarichi al programma di privatizzazioni si punta a immettere aria fresca ai vertici dell'economia pubblica. Tra vecchi campioni e assidui frequentatori delle aziende di Stato, compaiono anche ipotesi innovative. Un nome molto gettonato per dare una smossa al mondo delle aziende pubbliche è quello di Andrea Guerra. L'amministratore delegato di Luxottica e paladino del welfare aziendale è corteggiato da autorevoli ambienti politici - anche in area renziana - lo vorrebbero come protagonista di una nuova epoca dell'impresa pubblica. Andrebbe benissimo come capo azienda di Eni, Enel o Finmeccanica.*

**VECCHI E NUOVI** Difficile però pensare che Letta e Saccomanni neghino la conferma a un manager capace come Paolo Scaroni, l'uomo del petrolio. L'ad di Eni è a capo del primo gruppo industriale italiano dal 2005 e punta al quarto mandato. L'altra possibilità, ben vista - sembra - dallo stesso Scaroni, è quella di un avvicendamento interno con l'attuale direttore generale Claudio De Scalzi, una sorta di promozione per un delfino di Scaroni, che lo potrebbe guidare spostandosi nel ruolo meno impegnativo di presidente del gruppo. Scaroni è stato citato più volte anche per la presidenza delle Assicurazioni Generali, il gioiello della finanza privata. Altro manager temporaneamente senza incarico dopo l'uscita da Telecom, ma il cui nome circola sempre quando si parla di nomine pubbliche è Franco Bernabè. Per lui l'approdo in una società pubblica sarebbe un ritorno, avendo già guidato Eni dal 1992 al 1998, ma il suo nome è avvicinato con insistenza di Finmeccanica. A piazza Montegrappa si fanno ancora i conti con gli strascichi dell'inchieste giudiziarie. Prima l'addio di Guarguaglini e del suo metodo, poi quello del leghista Orsi per lo scandalo delle tangenti indiane. Per questo l'attuale management è il più rinnovato nel panorama delle controllate: l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è stato nominato presidente il 4 luglio scorso con l'intenzione di sfruttare le sue conoscenze in ambito di difesa e di valorizzare questo settore strategico. Prima di lui era stato promosso come amministratore delegato Alessandro Pansa. La conoscenza del gruppo - ci lavora dal 2001 - ha portato a migliorare il clima anche con i sindacati (sua l'idea dell'innovativo protocollo) e ad affrontare la cessione a Cassa Depositi e Prestiti di Ansaldo Energia. Proprio il ruolo del settore civile all'interno del gruppo sarà la sfida del futuro. Probabile dunque una riconferma della coppia De Gennaro - Pansa con un nuovo direttore generale che venga dal settore privato. **ELETTRICITÀ E POSTE** Partita aperta anche per Enel. Dal 2005 l'amministratore delegato è Fulvio Conti, che ne colleziona però anche altre: quella nel consiglio di amministrazione di Rcs Mediagroup, società editrice del Corriere della Sera e della Barclays. Difficile immaginare che Conti possa restare ai vertici di Enel mantenendo la presenza in Rcs, dove è stato nominato dal patto di sindacato. Massimo Sarni è pronto a tutto. Il numero uno di Poste Italiane - nominato nel 2002, dopo esser uscito da Telecom e, si diceva, per la sua vicinanza ad Alleanza Nazionale e a Gianfranco Fini - ha appena accolto l'invito pressante del governo Letta. I 75 milioni versati nell'aumento di capitale di Alitalia sono stati assai apprezzati a livello governativo. Per questo c'è da scommettere che per Sarni l'addio da Poste arriverebbe solo per un posto migliore. Uno dei più longevi boiardi di Stato è Giuseppe Bono, storico amministratore delegato di Fincantieri. L'aver rilanciato il gruppo navale trovando nuove commesse per quasi

tutti i cantieri italiani ha fatto rialzare le sue quotazioni. Ma a penalizzarlo è l'anagrafe: a marzo farà 70 anni. Il suo concorrente potrebbe diventare l'attuale direttore generale della Rai Luigi Gubitosi. A tutti questi manager vanno aggiunti i membri di 49 cda e 60 collegi s i n d a c a l i p e r i q u a l i i l m i n i s t e r o dell'Economia dovrà nominare i propri candidati. Nomine delicate che se volessero segnare un cambio di passo, dovrebbero essere accompagnate da una revisione degli stipendi di questi manager a sei zeri. Compensi non sopportabili se rapportati a quelli delle centinaia di migliaia di lavoratori alle prese con una crisi spaventosa.

**Massimo Sarmi**

**Paolo Scaroni**

**Gianni De Gennaro**

**Fulvio Conti**

**Andrea Guerra**

*Franco Bernabè* CANDIDATURE ECCELLENTI L'amministratore delegato dell'Eni, il più grande gruppo industriale pubblico, sta chiudendo il terzo mandato ma è disponibile per la conferma. Potrebbe diventare presidente. Il suo nome è circolato anche per la presidenza delle Generali Manager di lungo corso, amministratore delegato di Enel dal 2005. Per alcuni il suo destino è legato a quello di Scaroni: confermati o fuori. Conti siede anche nel cda di Rcs, un ruolo delicato che forse non è sostenibile con le nuove regole di Letta

Dalle forze dell'Ordine ai servizi segreti e quindi alla presidenza di Finmeccanica, una delle imprese più sensibili dell'industria nazionale per i suoi interessi nella difesa e nelle tecnologie. La sua conferma viene data per certa. Ma non si sa mai. È l'uomo nuovo. L'amministratore delegato di Luxottica, una delle poche vere multinazionali private, è un manager brillante, giovane e dalla fama di progressista. Potrebbe portare una ventata di freschezza nelle imprese di Stato. Pronto per un grande gruppo. Il «postino», già con esperienze nelle telecomunicazioni, potrebbe cambiare ruolo. Ma l'amministratore delegato delle Poste, carica che occupa da dodici anni, punta a bersagli grossi. Ha accolto l'invito del governo a portare le Poste in Alitalia. Già trent'anni fa lavorava all'Eni, fino a salirne tutte le cariche. Due passaggi alla guida di Telecom Italia, con scarsa fortuna e modesti risultati, il suo nome non manca mai quando si parla di nomine pubbliche. Potrebbe essere una "novità" per Finmeccanica.

Foto: Paolo Scaroni

## Oltre Mastrapasqua c'è Befera: capo del fisco e pensionato

Le dimissioni (forzate) di Antonio Mastrapasqua rischiano di aprire un pozzo senza fondo nella giungla di doppi e tripli incarichi della pubblica amministrazione italiana. Tra i grand commis di Stato ce n'è uno che sicuramente di incarichi ne ha due, pur essendo uno degli uomini teoricamente più impegnati del Paese, dovendo combattere la battaglia del secolo: l'evasione fiscale. Si tratta di Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate e contemporaneamente presidente Equitalia (società di riscossione), dove condivide le poltrone di vertice proprio con Mastrapasqua, in questo caso vicepresidente. La cosa è nota e finora data per scontata (Le Entrate e l'Inps detengono rispettivamente il 51 e il 49% di Equitalia) anche se tanto scontata non è, se è vero, come è vero, che altri direttori delle Entrate non sono stati al vertice di Equitalia. Quello che pochi sanno, tuttavia, è che il capo assoluto del fisco italiano è già pensionato da anni, e da ex dipendente dell'Agenzia è stato rinominato come dirigente esterno a termine. Rinominato alle Entrate e rinominato in Equitalia. C'è da scommettere che lo status di Befera non provocherà un terremoto nelle prime file della burocrazia, per un motivo molto semplice: di pensionati che cumulano assegno previdenziale e trattamenti dirigenziali se ne contano a decine. Ma il direttore generale può vantare un record assoluto: oggi resta in servizio pur avendo superato il limite massimo d'età consentito dalla legge per la dirigenza pubblica. E qui l'anomalia raddoppia. La notizia è già filtrata sulla stampa nell'autunno scorso, senza tuttavia suscitare alcun clamore né apparente imbarazzo da parte dell'interessato. Befera ha compiuto 67 anni a giugno scorso, eppure è ancora lì ben piazzato sulla sua poltronissima, che anzi con il tempo è diventato un trono grazie alla fusione di tutte le Agenzie del Tesoro sotto la sua guida. Esattamente come per Mastrapasqua, anche lui è equiparabile a un monarca del fisco. Secondo una legge del 2001 i dipendenti pubblici dovrebbero andare in pensione a 65 anni (esclusi alcuni casi specifici come i professori universitari e i militari), con una proroga di massimo due anni, quindi fino a 67 anni. Il caso di Befera comunque non rientra nell'ipotesi di proroga, perché il direttore delle Entrate è andato in pensione prima, all'età di 65 anni. Ed è rimasto con un contratto da esterno confermato da diversi governi. Anche dallo stesso Letta. Il quale ha avuto l'accortezza di non citare nell'atto di nomina la legge 2001 sulle scadenze di legge. Altro fatto assai singolare. D'altro canto quando si tratta di burocrati la legge non è mai uguale per tutti. Se non altro perché qui si tratta delle persone che scrivono le norme, non di quelle che sono chiamate a rispettarle. Per Befera e Mastrapasqua, ad esempio, fu scritta una norma ad hoc per consentire che gli emolumenti di Equitalia non fossero conteggiati ai fini del tetto previsto per i dirigenti pubblici. La querelle sulle retribuzioni di Befera è stata al centro di parecchie inchieste giornalistiche, fino all'accusa di guadagnare più di Barack Obama. Per evitare ulteriori incidenti diplomatici Befera ha deciso di rinunciare allo stipendio di Equitalia, premurandosi di annunciarlo in una audizione parlamentare. Insomma, in quella sede confermò di intascare più o meno quello che prevede il tetto, ovvero circa 310mila euro l'anno. Peccato che non abbia fatto parola della pensione, grazie a cui il tetto viene aggirato. Per i contribuenti e i pensionati - chiamati a stringere la cinghia per rimettere i conti in ordine - una vera beffa. E ora che l'accorpamento delle agenzie fiscali concede a Befera anche la supervisione della riforma del catasto il cerchio si chiude: superpoteri nelle mani di un altro intoccabile.

## La Banca d'Italia resta un'istituzione pubblica

Continuano in forme ingiuriose che nulla hanno a che vedere con la dialettica democratica gli effetti della guerriglia condotta alla Camera da deputati del Movimento 5 stelle a colpi di insulti e di atti di violenza, con il seguito, vergognoso, sul web e con gravi offese al Capo dello Stato e alla Presidente Boldrini. La guerriglia trae origine da una del tutto ingiustificata reazione al ricorso alla cosiddetta ghigliottina sul dibattito parlamentare segnato da un perdurante ostruzionismo dei pentastellati sulla conversione del decreto Imu-Bankitalia. La gestione di quest'ultimo - occorre rilevarlo da parte del Governo nel rapporto con il Parlamento è stata inadeguata, priva della minima programmazione, tanto da arrivare alla conversione solo quattro ore circa prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento. Naturalmente, questa prova di imperizia non giustifica le reazioni violente che sono state scatenate, un caso di esasperato diciannovismo. Ma l'attenzione esterna a quanto di anomalo è accaduto nelle aule parlamentari è determinata non solo dalla straordinarietà delle azioni compiute con attacchi alle istituzioni, ma anche dalle motivazioni che, rappresentate con altre forze di opposizione, hanno catturato l'interesse, fondandosi su presupposti errati. Al decreto sono state rivolte critiche anche di determinati esperti e parlamentari che non hanno nulla a che vedere con quelle di alcune aree dell'opposizione. Ad esempio, Massimo Mucchetti su questo giornale aveva formulato, a proposito della riforma della Banca d'Italia, proposte alternative che hanno la dignità della ragionevolezza e sono espresse da persona competente e documentata. Altra cosa è sostenere che si sia così privatizzata la Banca d'Italia: essa, invece, è e rimane pubblica, come conferma lo stesso decreto il quale sottolinea che essa è parte del Sistema europeo di banche centrali disciplinato dal Trattato Ue, che, per l'Italia, ha il rango di disciplina costituzionale. Il fatto che i "partecipanti" siano in prevalenza intermediari bancari e assicurativi non influisce sulla natura pubblica dell'Istituto, a tacere, poi, del loro essere soggetti speciali sottoposti a una rigorosa Vigilanza avente la finalità di assicurare la tutela del risparmio, voluta dalla Costituzione. Quanto all'altra, infondata, critica del "regalo" alle banche di 7,5 miliardi, si deve osservare che non solo non si è compiuto alcun atto di liberalità nei confronti di "azionisti" che partecipano al capitale dell'Istituto da 78 anni e hanno sempre accettato dividendi contenuti, ma addirittura i loro diritti economici sono stati delimitati escludendo che essi possano vantare alcunché sulle riserve che sono il prodotto di attività istituzionali della Banca svolte quasi tutte in regime di monopolio legale, a cominciare dall'emissione della moneta e dal connesso signoraggio. La rivalutazione è stata calcolata da un gruppo di esperti di alto livello; non potrà essere utilizzata dalle banche ai fini dell'irrobustimento del patrimonio, che comporta la possibilità di concedere maggiori finanziamenti, prima del 2015; ha avuto il parere sostanzialmente favorevole della Bce; si affianca a importanti elementi di riforma introdotti nella governance dell'Istituto, nel possesso delle quote del capitale e nella loro circolazione. Si è parlato a tal proposito di public company, definizione accettabile, a condizione che si ribadisca la natura di istituto di diritto pubblico rivestita da Bankitalia, con l'esclusione degli organi formati dai "partecipanti" da qualsiasi possibilità di intervento nell'esercizio delle funzioni istituzionali della Banca. Il Ministro Fabrizio Saccomanni ha ben presentato i punti importanti del decreto. Se questo non fosse stato convertito, si sarebbe dovuta pagare la seconda rata Imu e, per la Banca d'Italia, dopo l'emanazione della nuova normativa, vi sarebbe stata una precipitosa marcia indietro. Avremmo fatto ridere tutti. Ma la più diretta conseguenza sarebbe stata la indiretta conferma delle norme contenute nella legge 262/2005 sulla tutela del risparmio che intende nazionalizzare l'Istituto (abrogata dal decreto): il bel risultato sarebbe stata la statizzazione della Banca. Altro che togliere le mani da Bankitalia. Una riforma seria e motivata sarebbe andata in fumo. Con la messa in discussione dell'autonomia e indipendenza di una banca centrale statizzata, tutt'uno con lo Stato. Ecco perché sarebbe stato deleterio accedere a slogan e parole d'ordine irrazionali, pronunciate, se si volesse escludere con un po' di fatica una crassa ignoranza, con la finalità di creare il caos coinvolgendo la più prestigiosa istituzione italiana quale, appunto, è la Banca d'Italia,

e tentando di raggiungere questo obiettivo con parole e atti eversivi.

## Tasse, destinazione sconosciuta Nessuno sa dove finiscono i soldi

Il caso: le accise sulla benzina finanziano ancora la guerra d'Etiopia

Achille Perego MILANO SPREMUTI dalle tasse. Che spuntano dietro ogni atto della nostra vita (dal lavoro alla casa, dal pieno di benzina alle bollette di luce e gas) e di cui spesso non sappiamo che fine fanno. Perché non sempre un'imposta o una multa stradale viene utilizzata per lo scopo per cui è stata introdotta. E viene assorbita da una spesa pubblica che ha ormai superato gli 800 miliardi. Il caso più eclatante rimane quello delle accise sulla benzina che versiamo ancora come contributi per una lunga serie di tragedie nazionali dal disastro del Vajont all'alluvione di Firenze, i terremoti in Belice, Friuli e Irpinia, missioni internazionali in Bosnia e Libano e, andando indietro nel tempo, persino la guerra d'Etiopia del 1935. Accise mai cancellate che assicurano complessivamente all'Erario, compresa l'Iva al 22%, un incasso annuo dai carburanti che nel 2013 è stato di circa 35,5 miliardi. Uno in meno, per il calo dei consumi di benzina e gasolio, rispetto al 2012, ma, avverte Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, già a partire da marzo sono previsti nuovi aumenti delle accise che da qui al 2017 faranno lievitare le entrate fiscali di 1,3 miliardi. MISTERIOSE anche le altre imposte che gravano sulle quattro ruote. Nel 2012, secondo i calcoli dell'Anfia, la filiera dell'automotive ha versato allo Stato 72,73 miliardi compresi i 6,6 del bollo incassato dalle Regioni. Secondo uno studio della Fondazione Luigi Guccione, il 'tesoretto' delle multe, che vale circa 2 miliardi l'anno (1,6 dalle polizie locali e 400 milioni da quelle nazionali), non viene utilizzato, come prevede il codice della strada, riservando il 50% degli incassi per migliorare la sicurezza, la segnaletica, le strade e i controlli. Tanto che, denuncia sempre la Fondazione, tra il 2006 e il 2010 lo Stato ha speso in media solo 30 milioni l'anno per la sicurezza stradale. Un altro mistero, con relativa denuncia sempre della Fondazione Guccione, riguarda il contributo (10,5%) sulla Rc Auto per il rimborso al Servizio sanitario nazionale (che insieme con le imposte sulle polizze assicurano a Stato ed enti locali oltre 4 miliardi) che andrebbe destinato alle vittime della strada. Ma la richiesta di avere dati sull'uso di questi fondi avrebbe incontrato, da anni, con un rimpallo tra ministeri (dalla Salute all'Economia) un vero e proprio muro di gomma. E da quest'anno il contributo al Ssn non si può più dedurre dalle imposte. CURIOSO è anche il destino della nuova tassa di soggiorno inventata per rimpinguare le esauste casse dei Comuni. Introdotta per finanziare il patrimonio storico-culturale e migliorare l'offerta turistica, in realtà verrebbe utilizzata anche per altri scopi. A Venezia, per esempio, come riportava qualche tempo fa il quotidiano Il Gazzettino, nel 2013 figuravano nel bilancio comunale 270mila euro usati per il «costo del personale del servizio cerimoniale». L'ELENCO potrebbe allungarsi con le voci nascoste nelle bollette di luce e gas (per cui finanziamo anche le aziende energivore piuttosto che i bonus sociali per le famiglie a basso reddito) o quelle dell'acqua, dove per anni c'è chi ha versato il canone per la depurazione anche se mancavano le fognature e per cui, ricorda Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, si può ottenere il rimborso del maltolto. Il problema, chiosa Pasquale Mirto, dirigente comunale del settore tributi dell'Unione dei Comuni modenesi dell'area nord, è che sono pochissime le tasse per cui la legge prevede una stringente finalizzazione. Le locali si limitano a quella sui rifiuti, all'imposta di scopo per realizzare opere pubbliche e a quella di soggiorno. Il resto finisce nel calderone dei bilanci. E così continuiamo a pagare sempre più imposte senza mai sapere il perché.

## Non solo Electrolux: la crisi in 161 tavoli

Marco Panara

Al ministero per lo Sviluppo Economico ci sono 161 tavoli aperti. Nel gergo burocratico-giornalistico si dice "tavolo", in quello reale si dice dramma. Per persone che stanno per perdere il posto di lavoro e per imprese che soffrono, riducono, chiudono. I drammi non sono tutti uguali e se le persone coinvolte sono 120 mila (i dipendenti complessivi delle imprese per le quali sono in corso negoziati al Mise) quelle che rischiano il posto di lavoro sono un sesto del totale, circa 20 mila, e quelle che gli uomini del ministero contano di salvare sono almeno metà dei 20 mila a rischio. Nella migliore delle ipotesi quindi, quando questi tavoli saranno chiusi, 10 mila persone, oggi dipendenti a tempo indeterminato, non lo saranno più. E' la parte nascosta dell'iceberg di cui la vicenda Electrolux è quella più visibile al mondo. Anzi un pezzo della parte nascosta, poiché non tutte le vertenze e le crisi finiscono al Mise, ci arrivano quelle delle imprese di dimensioni almeno medie e, tra queste, quelle che non riescono a risolvere il problemi in negoziati diretti con i sindacati e le istituzioni territoriali. Quei 161 tavoli del Mise, se non dicono tutto, tuttavia rivelano molto. I settori più colpiti sono elettrodomestici bianchi e relativa componentistica, siderurgia, telecomunicazioni, componentistica auto e moto, farmaceutico. segue alle pagine 2 e 3 con un servizio di Paolo Griseri Segue dalla prima Le cause della crisi, a spanne, sono per il 20% i costi, per il 30% difficoltà finanziarie, per il 50% incapacità di reggere il contesto competitivo e tecnologico. Sullo sfondo, per tutti, ci sono la competizione internazionale, il crollo del mercato interno, la contrazione del credito. L'altra faccia della medaglia, quella che consente di sperare che i danni possano essere contenuti, è che in molti casi delle soluzioni si trovano. Negli ultimi 12 mesi 62 tavoli si sono chiusi positivamente salvando 12 mila posti di lavoro, negli ultimi due anni i posti di lavoro salvati arrivano a 20 mila. Una goccia nel mare. Tra il 2007 e il 2012 l'industria manifatturiera ha perso oltre 750 mila occupati, il numero delle ore lavorate è diminuito del 16,7%, la produzione del 25%. Evidentemente c'è qualcosa (molto) che non va ed Electrolux ce ne rivela una parte: la struttura dei costi e la tipologia di produzioni. Electrolux prevede la chiusura di uno stabilimento dei quattro che possiede in Italia, 1.700 esuberanti e una drastica riduzione del costo del lavoro per recuperare competitività in un settore, gli elettrodomestici bianchi, nel quale la concorrenza dei produttori turchi e asiatici (cinesi e coreani soprattutto) è diventata fortissima e la domanda nei paesi maturi è assai flebile. In particolare il costo del lavoro per le lavatrici prodotte a Porcia (lo stabilimento friulano a rischio chiusura) non regge il confronto con uno stabilimento omologo in Polonia, dove per un'ora lavorata bastano 8 euro contro i 24 euro del Friuli. Quel piano, ovviamente, non piace a nessuno, per l'impatto sociale ma ancora di più perché, se realizzato, spingerebbe il paese su una china pericolosissima, quella della competizione impossibile sul costo del lavoro con i paesi di nuova industrializzazione. Poiché c'è sempre qualche paese nel quale i costi sono più bassi quella è una competizione che non potremmo mai vincere, ma anche solo tentarla sarebbe un errore per almeno due ragioni: la prima è che le imprese, fondamentali per creare ricchezza, creerebbero povertà (lavoratori poveri); la seconda è che ci allontanerebbe dall'obiettivo corretto da perseguire, ovvero aumentare l'efficienza dei processi e il livello delle produzioni. Tornando a Electrolux, la sopravvivenza nel lungo termine dello stabilimento di Porcia non è legata a quanto meno rispetto ad adesso costerà il lavoro ma a cosa si sarà capaci di produrre e con quale organizzazione. Probabilmente non più lavatrici di livello medio, che hanno una tecnologia base e margini bassissimi (ovvero un prodotto per il quale la competizione è essenzialmente sui costi) ma qualcosa che abbia maggiore valore aggiunto e consenta all'azienda margini tali da remunerare il lavoro in maniera accettabile. Il negoziato appena aperto con i sindacati e il governo probabilmente finirà su questo binario. Non è una ipotesi di scuola. Electrolux, Indesit e Whirlpool, i tre giganti del settore che operano in Italia, hanno tutti e tre dichiarato che non intendono spostare dal nostro paese i centri di ricerca, perché in quel settore le competenze italiane sono forti e consolidate. Da quei centri di ricerca e dalla capacità dei manager di quei gruppi deve uscire la soluzione. Non solo per la sopravvivenza degli stabilimenti

italiani ma per le quote di mercato dei loro marchi: Samsung ha annunciato la settimana scorsa il lancio di una nuova generazione di elettrodomestici "intelligenti", digitalizzati, intercomunicanti, non sarà riducendo il costo del lavoro che Indesit, Whirlpool ed Electrolux reggeranno la sfida. La proposta del gruppo svedese tuttavia, se non contiene le soluzioni, indica i problemi. Direttamente quello dei costi e, indirettamente, quello delle tipologie di prodotti. Sono problemi reali che il paese, e non solo il Friuli, deve affrontare. Il lavoro costa troppo rispetto a quello che arriva in tasca ai lavoratori per il famigerato cuneo fiscale, che è in Italia appena inferiore a Francia e Germania ma nettamente superiore non solo agli altri europei ma anche a Giappone, Stati Uniti e Corea. Costa troppo anche l'energia (questa volta non ci batte nessuno) e costa troppo (in tempo, in denaro e in pazienza) fare business. In più c'è il famoso contesto che pesa, dalle tasse alla formazione, alla giustizia, alle infrastrutture. Questi costi vanno ridotti non per inseguire la Polonia ma per favorire l'impresa, lo sviluppo, il futuro stesso del paese. E per consentire almeno di iniziare ad affrontare il secondo problema evidenziato dalla vicenda Electrolux: la tipologia dei prodotti. Quelli che hanno un basso valore aggiunto e sui quali la competizione è nei costi non sono più il futuro dell'Italia. Lo sono stati ai tempi del "miracolo", quando erano in pochi a produrre e l'Italia costava poco (il boom degli elettrodomestici nel nostro paese è nato allora) ma non possono esserlo in un contesto radicalmente cambiato. Spostarsi verso l'alto è quello che hanno fatto il tessile abbigliamento, la meccanica strumentale, in parte l'alimentare, in parte la chimica, i settori che trainano il nostro export. In un certo senso è la scommessa che sta facendo Sergio Marchionne con la Fiat, passare da una gamma di prodotti medio bassa ad una medio alta. Con una incognita: è in grado il Paese di passare rapidamente ad una produzione di massa di beni complessi? Lo sappiamo fare dove dominano la creatività e il design, lo sappiamo fare nei settori di nicchia, lo sappiamo fare nei piccoli numeri - la Ferrari è il miglior testimonial di un prodotto complesso al massimo livello di qualità, ma in numeri piccoli - non sappiamo se siamo altrettanto capaci di innalzare il livello quando i numeri si fanno grandi. Ma questa è la sfida. Un'altra cosa che la vicenda Electrolux, anche questa volta indirettamente ci dice, è il mutato atteggiamento delle multinazionali rispetto all'Italia. Se ne vanno via ogni giorno. Nel farmaceutico, che pure va bene, stanno tagliando molto, Merck, per citare uno dei colossi, è uscita; nelle telecomunicazioni, una volta presentissime nella produzione, sono rimasti pressoché solo i presidi commerciali, è il caso per esempio di Siemens e Alcatel, la lista è lunga. Le ragioni, secondo Giampiero Castano, che gestisce l'unità del ministero dello Sviluppo che si occupa delle vertenze (i tavoli di cui sopra), sono due: «I manager italiani delle multinazionali una volta contavano molto nei board internazionali e partecipavano ai processi decisionali, oggi sono pochissimi quelli che pesano nella holding. La seconda ragione è che avendo perso i vantaggi di costo che un tempo offriva l'Italia, e quelli di mercato, per la fatica della domanda interna, prevale la percezione di instabilità, di litigiosità, di incertezza delle regole. In alcuni settori, come le tlc, ha pesato anche l'assenza per vent'anni di una politica industriale». Abbiamo detto che la vicenda Electrolux ci rivela solo una parte delle ragioni della crisi della manifattura italiana, perché ce n'è almeno un'altra, che emerge dall'analisi di quello che c'è sui famosi 161 tavoli e che viene indicata da quel 50% di situazioni di crisi che non dipendono primariamente né dai costi del lavoro e dell'energia né dalla mancanza di credito: è l'incapacità di adeguarsi al nuovo contesto competitivo. Ovvero, detto con le parole di Castano, «l'affievolirsi dello spirito imprenditoriale e la non adeguata capacità manageriale». L'Italia ha imprenditori e manager straordinari, come testimonia il successo delle tante imprese vincenti sui mercati internazionali, ma è come se il sistema fosse diviso in due con da una parte quelli che esportano e dall'altra quelli che arretrano. Sono i manager stessi ad ammetterlo. Secondo un sondaggio effettuato da Porsche Consulting tra 400 manager alla guida di imprese italiane industriali e di servizi (che pubblichiamo a pagina 39 di questo giornale), se il 72% ritiene che la competizione si giochi più sulla qualità che sui costi, solo uno su tre indica la ricerca e sviluppo come leva fondamentale e solo uno su quattro ritiene che i prodotti della sua azienda siano all'avanguardia. Il 28% ammette che la propria impresa non ha neanche un business plan e, tra quelli che lo hanno, il 42% lo ha solo a due anni. Poca innovazione, visione corta. Molte delle aziende di cui il Mise si sta occupando ha problemi di organizzazione, automazione, arretratezza dei processi, tanto che

in alcuni dei casi per i quali si è trovata una soluzione, Bridgestone e Natuzzi i più noti, è proprio con una nuova e più efficiente organizzazione del lavoro, nuove tecnologie e nuovi processi, che si è evitata la chiusura di stabilimenti e si sono rilanciate le produzioni. Con meno lavoratori e più macchine, ma non con zero lavoratori e fabbrica chiusa. La conclusione è semplice (e la terapia difficile): 1) questo Paese non favorisce l'impresa e l'innovazione, bisogna che rimuova gli ostacoli e aiuti la ricerca; 2) il costo del lavoro è importante ma non determinante; 3) determinante è aumentare l'efficienza della produzione e la qualità del prodotto, il che richiede una qualità imprenditoriale e manageriale che oggi non è diffusa come dovrebbe. Vedere quali sono i problemi nella realtà è il primo passo per provare a risolverli.

Foto: Qui sopra, Giampiero Castano (1) responsabile dell'Unità di crisi del ministero dello Sviluppo; Marco Milani (2), ad della Indesit. Luca di Montezemolo (3) presidente della Ferrari Flavio Zanonato ministro dello sviluppo economico

Foto: Nella foto grande a centro pagina, un'immagine delle manifestazioni sindacali alla Electrolux Il settore del bianco è uno dei più colpiti dalla crisi perché è quello che meno ha visto cambiare la tipologia dei prodotti negli ultimi anni e si è trovato così più esposto alla concorrenza basata sui costi delle produzioni asiatiche

## Marchionne, la scommessa Premium per mantenere gli stabilimenti in Italia

PRODURRE AUTOMOBILI AD ALTI MARGINI È L'UNICA STRADA PER RILANCIARE GLI IMPIANTI NEL NOSTRO PAESE. PER QUESTO ORA L'AD DI FCA PARLA DI UN OBIETTIVO DIMEZZATO DI VETTURE MA PROMETTE LA FINE DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Paolo Griseri

Torino La differenza tra un'utilitaria e un'auto di lusso è di almeno quattro minuti. Quello è il lasso di tempo che distingue la linea di un'auto di massa come la Panda, da quella di uno status symbol come la Maserati. Per vedere uscire una Panda al termine della linea sono necessari 1-2 minuti. Per una Maserati Ghibli ce ne vogliono 6. E si moltiplicano anche i prezzi: l'utilitaria si vende a 10 mila euro, la Maserati da 65 mila in su. Questi sono i numeri che misurano il salto da compiere, quello che, si spera, potrà salvare gli stabilimenti italiani dell'auto da un futuro di progressivo declino. Il salto dell'alto di gamma si misura non solo in cifre ma anche in qualità dell'indotto e in professionalità dei produttori. E' il salto su cui scommette Sergio Marchionne. All'inizio era l'utilitaria. E' stato quello, per oltre cent'anni, il core business del Lingotto. Le auto della motorizzazione italiana dovevano essere semplici da costruire e di basso prezzo. Il costo del lavoro del secondo dopoguerra era molto contenuto. Il modello bassi salari/grandi volumi ha retto per tutto il boom economico degli anni Sessanta. «Era così in Italia ma era così anche nel resto dell'Europa», ricorda Gian Maria Gros Pietro, membro indipendente del cda Fiat e presidente del Comitato di Gestione di Intesa San Paolo. Poi qualcosa è cambiato. «Finita la stagione dei bassi salari - aggiunge il professore, direttore del dipartimento di Scienze economiche alla Luiss - in Italia si è presa una strada che io ritengo sbagliata, quella di rispondere all'aumento del costo del lavoro con l'aumento dell'automazione, continuando a produrre auto a basso valore aggiunto. Al contrario, in altri paesi si è deciso molto presto di puntare su quelle che oggi vengono definite le produzioni premium». Anche la Fiat di Marchionne, inizialmente, aveva continuato a scommettere sulla produzione di massa. Quella, in fondo, era la filosofia di base del progetto Fabbrica Italia, che infatti, non per caso, prevedeva la produzione, a regime, di 1,4 milioni di auto negli stabilimenti italiani. Solo il protrarsi della crisi, che in Italia si è fatta sentire a partire dal 2008, ha spinto i vertici della Fiat a dichiarare inattuabile il piano Fabbrica Italia e ad annunciare, nell'ottobre 2012, il piano delle auto premium. Quel piano è oggi il cardine della rinascita della Fiat nella Penisola e sarà compiutamente svelato all'inizio di maggio nell'investor day della Fca in Usa. Si fonda su una filosofia per molti aspetti rovesciata rispetto all'originale: solo auto con alti margini possono consentire di pagare i salari italiani (che sono comunque tra i più bassi dell'Europa occidentale) senza che le fabbriche italiane subiscano la concorrenza sui costi dei paesi emergenti, europei e non. Inoltre, solo alti margini consentono di tentare la scommessa di Marchionne: produrre nella Penisola per vendere in tutto il mondo, ammortizzando i costi di trasporto con un listino alto. Il modello è quello della Ferrari: che vende in Italia solo 5 per cento della sua produzione e ha in Usa, Cina e Germania i suoi mercati principali. Il problema è che Ferrari è fuori scala. Se per veder uscire una Panda dallo stabilimento sono necessari 1-2 minuti e per una Maserati Ghibli i tempi sono di 67 minuti, per una Ferrari siamo a oltre 20 minuti. Le Maserati hanno comunque mantenuto lo schema: gli ordini per la Ghibli, il meno caro dei due modelli che si producono a Grugliasco, arrivano in gran parte da fuori Italia. E molti arrivano dalla Cina. Altrettanto dovrebbe succedere per i due suv che verranno realizzati a Mirafiori: certamente per quello con il marchio Maserati e probabilmente anche per quello con il marchio Alfa. Meno scontato che la vendita globale possa coinvolgere il terzo modello di cui si parla a Mirafiori, l'ammiraglia Alfa. Naturalmente la questione si complica mano a mano che scende il valore e il prezzo dei modelli. Le Alfa che saranno prodotte a Cassino, vera speranza per il futuro dello stabilimento laziale, avranno margini tali da consentire il trasporto e la vendita negli Usa? La questione si pone soprattutto per la Giulia, il modello con il quale Marchionne conta di far tornare in grande scala il marchio del Biscione oltreatlantico. Produrla solo in

Italia o pensare di realizzarla anche in America, venendo meno al principio per cui i marchi fortemente legati alla tradizione italiana si realizzano nella Penisola? In ogni caso il dado dei prodotti premium è tratto. E' quella che Gros Pietro chiama «la strada della manifattura di qualità», la via che i principali paesi industriali sulle due sponde dell'Atlantico stanno percorrendo con successo e che è alla base della nuova industrializzazione seguita alla crisi dei mutui subprime. La strada che sembra l'unica adatta ad ancorare in Italia almeno una parte del tessuto industriale. Che in caso contrario si strappa o si balcanizza, come sembra dimostrare la vicenda Electrolux, estremo approdo di quella rincorsa ai bassi costi del lavoro che il presidente di Intesa San Paolo definisce «una strada sbagliata». La manifattura di qualità esige naturalmente un indotto di qualità: circa il 70 per cento dell'automobile è realizzato fuori dalle mura della fabbrica di assemblaggio finale. In questo settore la crisi ha lavorato, paradossalmente, a favore di Fiat, almeno nel distretto torinese dell'automobile che è l'unico in Italia ad avere solidi rapporti internazionali. Molte case del settore automotive torinese sono state spazzate via dalla crisi per la mancanza di commesse dal Lingotto. Chi è sopravvissuto ci è riuscito grazie alla capacità di migliorare la qualità dei prodotti tanto da renderla conveniente per le case tedesche e francesi che hanno la loro sede a migliaia di chilometri di distanza da Torino. Così sono stati indirettamente i concorrenti della Fiat a selezionare l'indotto della Fiat che ora si trova a livelli competitivi superiori rispetto a dieci anni fa. Quando ripartiranno le linee di Mirafiori, Marchionne si ritroverà nel giardino di casa un settore automotive di prima qualità in grado di rispondere agli alti standard delle produzioni premium. Il nuovo corso cambia, ovviamente, i volumi. Se con il piano Fabbrica Italia si immaginava di arrivare a 1,4 milioni di auto prodotte, con la manifattura di qualità si arriverà, a pieno regime, alla metà. Ma anche così si riuscirebbe a raggiungere l'obiettivo che Marchionne ha annunciato nelle scorse settimane nell'intervista a Repubblica: eliminare la cassa integrazione dagli stabilimenti italiani che oggi fanno invece un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali. Per raggiungere l'obiettivo, secondo i calcoli dei sindacati, il solo polo del lusso torinese (Maserati e Mirafiori) dovrebbe sfornare circa 100 mila auto all'anno, equamente distribuite tra Grugliasco e Torino. In base alla raccolta ordini, nel 2014 la Maserati di Grugliasco dovrebbe produrre almeno 40 mila auto (tanto che si ipotizza il ricorso al terzo turno a partire da giugno). La vera incognita riguarda invece i tempi di avvio e le produzioni di Mirafiori. Analogò il discorso per Cassino: che solo a maggio conoscerà probabilmente il suo futuro.

Foto: Qui in basso, l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne . Nel 2012 ha rivisto il piano Fabbrica Italia puntando sulle auto alto di gamma

## Londra, il paradiso fiscale la corsa delle corporation all'Europa fuori dall'Europa

LE AZIENDE PAGANO IN TASSE NON PIÙ DEL 20% DEI PROFITTI, CHE CON ALCUNI ACCORGIMENTI SI POSSONO RIDURRE ULTERIORMENTE. LA CONVENIENZA È MASSIMA PER LE MULTINAZIONALI DI ORIGINE AMERICANA CHE POSSONO SPOSTARE QUI DIVIDENDI E ROYALTIES

Enrico Franceschini

La Fiat Chrysler Automobiles non è sola nello scegliere di avere la sua sede fiscale sotto il Big Ben. A Londra le tasse sulle persone giuridiche, sulle società insomma, sono il 20 per cento dei profitti, una delle aliquote più basse del mondo. Ma se si sfruttano le numerose scappatoie legali offerte dalla normativa britannica, l'aliquota può scendere al 5 per cento, all'1 per cento o anche fino a zero, come hanno abilmente scoperto alcuni dei giganti della rivoluzione digitale, da Amazon a Facebook, da Cisco a Google, riuscendo a pagare poco o niente al fisco nonostante miliardi di sterline di fatturato nel Regno Unito. E' scoppiato un pandemonio di polemiche, le regine del web sono state accusate di "evasione legalizzata" e il governo ha promesso di chiudere qualcuno degli espedienti, come quello di trasferire parte degli utili in Irlanda e farseli rimandare indietro sotto forma di prestiti, ma a Downing street la preoccupazione principale sembra quella di continuare ad attirare corporations da tutto il mondo lungo il Tamigi, più che di tappare le vie d'uscita alle aziende per pagare meno tasse. La Fiat-Chrysler, o meglio la Fca, precisa che continuerà a pagare le tasse nei paesi in cui produce, ma la sede fiscale in Gran Bretagna le offre molti altri vantaggi: la possibilità di spostare a Londra i dividendi, gli interessi e le royalties. Se tenesse i dividendi in Italia pagherebbe l'1,375 per cento di tasse, nel Regno Unito non dovrebbe pagare niente. A Londra, inoltre, la Fca potrebbe incassare gli interessi sul finanziamento, e potrebbe vendere alla propria operativa italiana i marchi e i brevetti tenuti all'estero, diventando anche più attraente per gli investitori stranieri. Quanto alle tasse sulle persone fisiche, sugli individui, dunque anche su manager, dirigenti d'azienda, amministratori, sono al 45 per cento, ma con una serie di facilitazioni che permettono di non sottoporre a imposte gli utili realizzati all'estero. Non c'è bisogno di andare alle isole Cayman o in qualche altro esotico paradiso fiscale per godere di queste ed altre esenzioni: ci sono a due passi da Londra le Channel Islands, le isole del canale della Manica, un arcipelago di otto isolette al largo della Normandia (Jersey, Guernsey, Sark le più note), dove è legale depositare i propri risparmi in conti a tasso d'interesse e regime fiscale particolare. Tutti aspetti di cui tener conto, perché la sede fiscale della Fca in Inghilterra potrà anche essere relativamente piccola, all'inizio, ma sembra destinata a espandersi. E non è soltanto questione di tasse: ci sono altre ragioni che spingono grandi corporation e super miliardari, banchieri e investitori, uomini d'affari e broker, a decidere di vivere sulle rive del Tamigi. Da anni Londra viene collocata al primo posto in Europa e al secondo nel mondo, solitamente dietro New York, in tutte le classifiche internazionali sulle migliori città per il business. Nel sondaggio annuale condotto dalla società di consulenze immobiliari Cushman & Wakefield, per esempio, la capitale britannica conserva da ben ventidue anni il titolo di Best Business City d'Europa. E' una consultazione di rilievo perché basata su interviste con i consiglieri d'amministrazione che hanno la responsabilità di determinare dove collocare il quartier generale della propria azienda per le 500 maggiori società del continente. Tra le ragioni citate per spiegare la supremazia di Londra ci sono il facile accesso ai mercati finanziari, la soddisfazione dei clienti di venirci per un incontro di lavoro, la qualità dello staff reperibile sul posto, la qualità delle telecomunicazioni, i collegamenti nei trasporti con altre città europee e di tutto il mondo (cinque aeroporti - e il sindaco Boris Johnson vorrebbe costruirne un sesto), i trasporti locali (3 milioni di passeggeri al giorno in metrò e 4 milioni sui bus, con un traffico in auto velocizzato del 20 per cento dopo l'introduzione della congestion charge per i non residenti che vogliono entrare in macchina in centro), la globalità della lingua inglese, la qualità di scuole e università (chi si trasferisce per lavoro a Londra ha solitamente una famiglia e si preoccupa dell'educazione da dare ai figli. Un'altra motivazione fondamentale è "the rule of law", uno stato di diritto che garantisce il

rispetto delle leggi e un'equa amministrazione della giustizia, senza timori che il potere politico o altri fattori possano influenzarne le decisioni. Un'altra ancora è la ricchezza della vita culturale e delle opportunità per il tempo libero: musei, teatri, cinema, locali notturni, ristoranti di ogni gastronomia, cinque squadre di calcio della Premier League, il torneo di tennis di Wimbledon, le corse dei cavalli. Chi è stanco di Londra è stanco della vita, ammonisce un noto detto, per cui chi viene qui per lavoro sa che non si stancherà mai della città in cui si è stabilito, e questo vale anche per mogli, mariti, partner, insomma per tutta la famiglia che uno si porta dietro. "Londra è la migliore città d'Europa se non la migliore città globale per fare affari", dice il sindaco Johnson. Nell'ultimo anno, 263 compagnie hanno aperto una sede nella capitale britannica con l'aiuto di London & Partners, l'agenzia creata dalla municipalità con l'obiettivo specifico di facilitare l'arrivo di nuove società nella metropoli, per un totale di 9274 posti di lavoro. Adesso stanno per arrivare, da Torino e da Detroit, anche i manager della Fiat Chrysler Automobiles. A fianco: John Elkann, (1), presidente di Fiat Chrysler, che ha scelto Londra come "paradiso fiscale"; il premier britannico David Cameron (2), che spinge per ospitare aziende che non producono nel Paese; il sindaco di Londra Boris Johnson (3); Jeff Bezos (4), Ceo di Amazon, fra i primi a collocare a Londra la base operativa [ I PERSONAGGI ]

## Il fisco promette benefici a cascata si fronteggia così il credit crunch

LA LEGGE DI STABILITÀ HA INTRODOTTTO NOVITÀ RILEVANTI PER IL LEASING. SEMPLIFICARE LA GESTIONE E LIBERARE MAGGIORE LIQUIDITÀ PER L'IMPRESA SONO GLI OBIETTIVI. IL DETTAGLIO DELLE MISURE

Luigi Dell'Olio

Via la doppia Ipt nell'auto e il doppio binario nella durata fiscale e contrattuale, accompagnati dal superamento del regime differenziato tra imprese e professionisti e da una deducibilità più conveniente. La Legge di Stabilità ha introdotto novità rilevanti per il leasing, che mirano da una parte alla semplificazione gestionale, dall'altra a far liberare maggiore liquidità da mettere a disposizione per l'attività di impresa grazie alla riduzione del periodo di deducibilità fiscale dei canoni. E forse mai come in questo periodo le aziende hanno avuto bisogno di denaro a disposizione. Si è insomma preferito, nella Legge di Stabilità, un intervento normativo di sistema ad altre soluzioni che rischiavano di infrangersi contro la normativa europea sugli aiuti di Stato, che promette di rilanciare il mercato del leasing, con benefici a cascata per i clienti, che potranno trovare in questo strumento una soluzione (parziale) per aggirare il credit crunch. Uno spettro, quest'ultimo, che minaccia di accompagnare l'economia del nostro Paese ancora per qualche trimestre, considerato che i crediti a rischio delle banche italiane si attestano ormai intorno ai 150 miliardi di euro. Per venire incontro alle esigenze che caratterizzano soprattutto le piccole e medie imprese (90% del tessuto produttivo italiano e 75% dei clienti del leasing), la manovra stabilisce un'anticipazione dei tempi di ammortamento fiscale degli investimenti finanziati con il leasing, di fatto ripristinando la disciplina che era in vigore fino all'ottobre del 2005. A partire da quel momento e fino allo scorso 31 dicembre, la deducibilità dei canoni è stata correlata a una "durata minima fiscale" non inferiore ai due-terzi del periodo d'ammortamento ordinario, mentre regole specifiche hanno disciplinato i contratti di leasing immobiliare (18 anni) e di autovetture. Con i contratti stipulati dall'inizio di quest'anno viene invece fissata una durata di dodici anni per gli immobili e pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato). Per quanto concerne il leasing immobiliare, poi, la durata fiscale scende da 18 a 12 anni, con riferimento sia alle imprese (limitatamente a quelle che non adottano i criteri di contabilità internazionale noti come las lfrs), che ai professionisti e ai lavoratori autonomi (queste ultime due categorie fino ad ora non potevano dedurre). Quest'ultimo intervento del legislatore rende più competitiva questa opzione, considerato che allo stesso tempo resta in vigore l'impossibilità - per i professionisti e gli autonomi - di dedurre gli ammortamenti in caso di acquisto. In sostanza, si riducono le tempistiche per la deducibilità, offrendo così ossigeno ai conti dei titolari di partita Iva, che in questa fase si trovano spesso a fare i salti mortali per fronteggiare una situazione economica non proprio brillante. La maggior convenienza fiscale della nuova disciplina del leasing è testimoniata dalla relazione tecnica del governo che, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo leasing, ha valutato il differenziale di deducibilità in 126 milioni di euro per l'anno in corso. Somma destinata a salire a 252 milioni nel 2015 e a 378 milioni nel 2016. Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente. Resta invece immutato il regime dei canoni relativi alle autovetture non strumentali che si continueranno a dedurre in quattro anni. A questo proposito va comunque ricordato che ai fini Irap, a prescindere dalla durata fiscale, si applica la durata contrattuale. La riforma della disciplina fiscale di settore porta, inoltre, all'eliminazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sul riscatto dei veicoli (la prima in sede di stipula del contratto di leasing, la seconda al momento del riscatto), che finora aveva penalizzato quanti avevano optato per questa tipologia di contratto al posto dell'acquisto diretto. Un'altra novità introdotta con la Legge di Stabilità mira, invece, principalmente a superare i tentativi di elusione fiscale. Si tratta della misura che disciplina in maniera differente rispetto al passato il subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale ai fini delle imposte d'atto, un evento al quale di solito si assiste negli ultimi anni del

contratto. In sostanza, il nuovo utilizzatore (cessionario), mediante l'assunzione dell'opzione di riscatto, punta a finalizzare l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing e non il godimento dello stesso in vigore del contratto. Mentre finora l'atto di subentro/cessione del contratto immobiliare non scontava alcuna imposta d'atto, con il nuovo anno è tenuto a pagare il 4% calcolato sul corrispettivo pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel contratto immobiliare, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Un intervento non di immediata comprensione per i non addetti ai lavori, ma la cui complessità si spiega con la prassi consolidata nel settore di determinare il corrispettivo per la cessione del contratto sottraendo dal valore normale attribuito dalle parti all'immobile l'ammontare della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Così il cessionario si accolla l'onere del pagamento dei canoni residui di leasing e del prezzo di cessione finale. L'introduzione dell'obbligo di registrazione dell'atto di cessione fa emergere il maggior reddito imponibile in capo al cedente a fronte del subentro nel contratto da parte del nuovo utilizzatore.

Foto: Nelle foto Maurizio Giglioli (1) direttore generale Credemleasing e vice presidente Assilea; Enrico Duranti (2) direttore generale di Iccrea Banca Impresa; Corrado Piazzalunga (3) amm. del. Unicredit Leasing

Foto: I crediti delle banche a rischio sono di 150 miliardi. E il credit crunch minaccia di proseguire a lungo

Foto: Nella Legge di Stabilità si è preferito un intervento di sistema ad altre soluzioni che rischiavano di infrangersi contro la normativa europea sugli aiuti di Stato

Competitività Alte tasse e troppa burocrazia favoriscono la delocalizzazione

## **Fisco «Tagliamo l'Irap per frenare la fuga all'estero»**

Zanetti (Scelta civica): sostituiamola con un'addizionale Ires  
ISIDORO TROVATO

Una diagnosi precisa favorisce una cura più efficace. Da una ricerca condotta dall'ufficio studi fiscali di Scelta civica emerge che la pressione fiscale divide le aziende italiane in due blocchi: le imprese che delocalizzano pagano circa il 30% di tasse sul reddito imponibile. Invece le imprese che mantengono la produzione in Italia finiscono per sostenere una pressione fiscale media del 80%. Praticamente un incentivo alla delocalizzazione che produce un ulteriore crollo del mercato dell'occupazione.

Via l'Irap

Proprio su questo fronte si stanno concentrando un po' di proposte e suggerimenti di varia matrice. Una arriva proprio dal vicepresidente della commissione Finanze della Camera e responsabile politiche fiscali di Scelta civica, Enrico Zanetti, che tra pochi giorni ufficializzerà il suo progetto. «La doppia pressione fiscale a favore delle imprese che non delocalizzano genera disparità e crea danni al sistema economico oltre che all'occupazione- ribadisce Zanetti -. L'Irap, con la sua aliquota del 3,9%, genera un gettito di 34 miliardi, di cui però solo 24 miliardi dal settore privato, mentre i restanti 10 miliardi provengono dal settore pubblico e costituiscono nella sostanza una partita di giro per il bilancio dello stato. La nostra proposta semplice e immediatamente attuabile è abolire da subito integralmente l'Irap per il settore privato e sostituirla con una addizionale regionale all'Ires che ne compensi il mancato gettito

Ma per abolire l'Irap è indispensabile garantire lo stesso gettito e questo, finora, si è rivelato il passaggio più complesso. «Per compensare il mancato gettito derivante dall'abolizione integrale dell'Irap per il settore privato (24 miliardi) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito deve essere fissata ad una aliquota del 15% - spiega Zanetti -. In questo modo la tassazione diventa pari al 42,5% per tutti (27,5% di Ires + 15% di addizionale regionale) eliminando gli effetti distorsivi dell'Irap e l'arbitraggio fiscale che la tassa determina oggi a favore di chi delocalizza all'estero e a danno di chi dà lavoro in Italia. Inoltre riducendo di 10 miliardi gli incentivi alle imprese l'aliquota può essere abbassata di 6 punti percentuali. Addirittura investendo 5 dei 32 miliardi di tagli di spesa che costituiscono l'obiettivo entro il 2016 l'aliquota può essere ridotta di altri 4 punti percentuali. Per un totale del 36% di pressione fiscale reale».

La gamma delle proposte fiscali per il rilancio delle imprese è molto ampia, alcune arrivano anche dal mondo dei professionisti che vivono a stretto contatto con gli imprenditori.

Il Testo unico

È il caso dello studio Bernoni Grant Thornton che da mezzo secolo segue le Pmi italiane e da diversi anni esporta la sua assistenza in 104 diversi paesi al mondo. «Alleggerire la pressione fiscale sulle imprese è diventata una priorità - concorda Giuseppe Bernoni - ma è una misura che andrebbe sostenuta anche da altri incentivi come la defiscalizzazione degli utili che vengono reinvestiti in azienda, misura già adottata da tutti i paesi che stanno crescendo sui mercati internazionali. E poi serve anche una riduzione del numero delle aliquote e soprattutto meno ambiguità e più certezza del diritto. Da anni sosteniamo che è indispensabile un Testo unico in materia fiscale che non dia spazio ad ambiguità e contraddizioni. Le aziende straniere che entrano in contatto con noi ci spiegano le perplessità a investire in Italia, perché è un paese in cui non c'è certezza del diritto e dove persino la pressione fiscale è difficile da quantificare. È certo che il rilancio del paese dipenderà anche dal coraggio che si avrà nel riformare queste distorsioni ormai ataviche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Gli effetti della riforma

Foto: Idee Giuseppe Bernoni, decano dei commercialisti italiani

Foto: Proposte Enrico Zanetti, segue le politiche fiscali di Scelta civica

Affari Legali Legali

**Privatizzazioni, avvocati d'affari convinti a metà**

DUILIO LUI

Privatizzazioni, avvocati d'affari convinti a metà Con i due dpcm varati dal governo il 24 gennaio scorso, è partito ufficialmente il piano di privatizzazioni voluto dall'esecutivo Letta. Le prime due «aziende» messe sul mercato sono Poste ed Enav, rispettivamente con un pacchetto pari al 40% del capitale e al 49%. Per Poste, la delibera del consiglio dei ministri prevede la cessione attraverso un'offerta pubblica di vendita, da realizzare anche in più fasi. Per Enav, invece, il governo ha previsto che possa essere ceduta o attraverso un'ipotesi, in alternativa, a trattativa diretta. Il pacchetto di privatizzazioni che il governo ha avviato, come ha detto il premier mercoledì da Bruxelles, «è il più grosso che l'Italia fa da qualche anno a questa parte». E in effetti l'aspettativa per le entrate dello Stato è forte: la valutazione del capitale di Poste Italiane varia infatti tra i 10 e i 12 miliardi di euro e quindi la privatizzazione del suo 40%, come ha spiegato il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, dovrebbe far entrare in cassa «tra i 4 e i 4,8 miliardi». Per l'Enav, invece, valutata circa 2 miliardi, «il 49% che si vuole vendere vale circa 1 miliardo». Questi brutalmente i numeri. Ora c'è la parte operativa, cioè principalmente la ricerca di investitori disposti a mettere le loro liquidità su queste due aziende, e su quelle del settore gas ed energia che, attraverso Cassa depositi e prestiti, stanno per essere messe sul mercato nei prossimi giorni. Gli avvocati d'affari, sentiti da Affari Legali, nutrono forti aspettative sul piano, con tutti i limiti e i dubbi che può avere un'operazione «di Stato». Vedremo. Soddisfazione per la volontà di aprire al mercato, ma anche qualche dubbio sull'effettiva capacità di realizzare i programmi indicati. Il piano di privatizzazioni varato venerdì 24 gennaio dal governo Letta (due Dpcm che mettono sul mercato il 40% di Poste Italiane, per un controvalore variabile tra i 4 e i 4,8 miliardi di euro, e il 49% di Enav, per un controvalore di 1,8-2 mld €) ha sì l'obiettivo di intercettare la ripresa internazionale, ma convince a metà gli avvocati d'affari, che in questo periodo sono particolarmente attenti ai mandati in arrivo dagli investitori internazionali intenzionati a puntare sul mercato della penisola. Decisivo il fattore prezzo. L'obiettivo indicato dall'esecutivo è di far cassa attraverso un pacchetto di dismissioni di quote azionarie in aziende oggi partecipate dallo Stato (inoltre a Poste e Enav, il governo pensa anche a Sace, Grandi Stagioni, Stm, Fincantieri e Cdp Reti). Un programma che si affiderà alla cessione di immobili pubblici e degli enti locali, con l'obiettivo di portare in cassa non meno di 20 miliardi di euro complessivi nell'arco di qualche anno. Daniela Sabelli, socio del dipartimento corporate di Simmons & Simmons, parla di un «piano ambizioso, ma che sconta da un lato la non condivisione da parte di alcune forze politiche e, dall'altro lato i precedenti non positivi che la gente ricorda meglio, come Ilva, Telecom e Alitalia». Secondo l'avvocato, «l'apertura del capitale delle aziende di Stato non è da sola sufficiente per ottenere l'efficiamento di alcuni servizi pubblici che le stesse svolgono». «I processi di privatizzazione sono in genere seguiti con interesse dal mercato», osserva Luigi Verga, partner di Freshfields. «Le possibilità che l'interesse si tramuti in qualcosa di più concreto dipendono da una serie di fattori, non ultimi, come si è potuto constatare in alcuni recenti tentativi di dismissione da parte di enti locali, il prezzo base e i diritti che il socio pubblico intende conservare, direttamente o indirettamente». Un concetto che vale per tutti i potenziali compratori, ma in particolar modo per quelli stranieri, che nelle loro valutazioni tengono in considerazione anche il «rischio Paese». Così Verga si augura che l'effetto di questo processo di privatizzazione «non sia solo quello di un miglioramento della situazione di bilancio, ma anche l'attrazione di investitori intenzionati a contribuire allo sviluppo delle società partecipate». Per Filippo Satta, socio dello Studio Satta Romano & Associati, è fondamentale «aver chiaro dove si vuole andare e arrivare attraverso la privatizzazione. Questo vale a maggior ragione per gli immobili, per l'impiego dei quali sono coinvolte competenze di ogni genere (ambiente, soprintendenze e, comuni, regioni), che troppo spesso vengono esercitate con effetti paralizzanti». E il concetto vale anche per le infrastrutture da realizzare: «Basti pensare al rigassificatore di Bari, da cui British Gas è letteralmente scappata», aggiunge l'avvocato. Che suggerisce di inserire il piano di industrializzazioni nella cornice di un

piano di politica industriale per evitare la «deindustrializzazione del Paese». Il riferimento è in primo luogo a Finmeccanica. «Questo colosso va certamente alleggerito e riorganizzato; ma è evidente che se qualche fondo la acquistasse, al di fuori di un quadro di riferimento ben preciso, farebbe quel che si è visto fare tante volte negli Stati Uniti: un gigantesco spezzatino». Secondo Oscar Podda di Nunziante Magrone, le grosse prede come Sace e Grandi Stazioni possono interessare a diversi soggetti. «Gli aspetti più attraenti per uno straniero che investe sono i bassi costi di sistema (cioè le imposte), una ragionevole elasticità del mercato del lavoro e una certa stabilità normativa, magari accompagnata da un sistema giudiziario decente», commenta. Sollevando comunque perplessità sulla volontà di cedere piccole quote in realtà come Eni e Fincantieri: «Con i piccoli passi non si va molto lontano». Secondo Podda, per evitare gli errori riscontrati nei precedenti tentativi di privatizzazione: «Si deve puntare a fare soldi, ma onestamente: quindi si mette un asset sul mercato e lo si vende a chi offre di più, che sia indonesiano o di Voghera. Si deve resistere alla tentazione di aumentare il prezzo scaricando il costo sui consumatori perché l'azienda viene ceduta con privilegi speciali, come il caso del monopolio "legale" di cui ha goduto la nuova Alitalia. O deprimerlo perché vengono messi vincoli sull'occupazione o vengono scelti investitori "amici", con la scusa che sono italiani o altro». Secondo Sabella «occorrerà esaminare caso per caso quali sono le modalità di dismissione che verranno implementate». Un esempio? «Per l'Eni si parla di una fase di buyback nella quale lo Stato reperirà altre azioni sul mercato per poi effettuare la cessione, mantenendo comunque una partecipazione del 30%. In questo caso occorrerà capire se ci sono uno o due soggetti interessati a rastrellare la percentuale di capitale ceduta, oppure se saranno singoli investitori ad acquistare pacchetti ridotti di azioni». «Un'operazione che, proprio come tutte quelle che Italia vengono a lungo 'decantate', fa sorgere seri dubbi su di una sua concretizzazione che travalichi l'aspetto formale e di contingente promozione politica per arrivare a dei ritorni sostanziali per le casse pubbliche, che di ben altro avrebbero bisogno, e a un miglioramento in termini di efficienza delle società in questione», commenta l'avvocato Nunzio Bevilacqua, direttore della rivista giuridica Notarilia. «Quello di cui gli investitori esteri necessitano oggi è una seria scelta di campo da parte del nostro paese che vada nel senso di un superamento di modelli "ibridi", a volte creati ad hoc, dove lo Stato riesca comunque, in un modo o nell'altro ad indire, dove la trasparenza diventi canone di comportamento in binomio a una certezza del diritto la cui assenza continua ad essere il più efficace «repellente» all'attrazione degli investimenti». «Se in passato si è svenduto», conclude Bevilacqua, «a ciò oggi si aggiunge il rischio di attuare le solite «partite di giro» e un'eventualità del genere potrebbe rappresentare, in termini di credibilità, una vera spina nel fianco all'alba della presidenza italiana al semestre europeo». I nodi da sciogliere per realizzare un'operazione di successo Fabrizio Faina, m&a partner di Jones Day, sottolinea la necessità di conoscere nel dettaglio il piano per fare una valutazione compiuta e indica un altro nodo da sciogliere, quello relativo ai diritti di governance in capo ai potenziali compratori che arriveranno da oltreconfine. «Per conoscenza diretta del mercato mediorientale ritengo che, se si prende come esempio tale bacino geografico, difficilmente ci saranno soggetti interessati all'acquisto di partecipazioni minoritarie con finalità speculative, senza alcuna prospettiva di partecipare alla gestione o perseguire sinergie derivanti dall'integrazione delle target nei propri gruppi». In tale ottica, la cessione del pacchetto di maggioranza di Grandi Stazioni potrebbe risultare interessante, secondo Faina, «soprattutto per investitori del settore immobiliare». Prevala la prudenza anche nell'analisi di Manila Rainò, managing associate del gruppo corporate di Linklaters, che parte con una premessa (da quanto emerso non si tratta di vere e proprie privatizzazioni, ma di cessioni di partecipazioni attualmente in mano pubblica), per poi indicare tre condizioni indispensabili perché l'operazione risulti attrattiva: «Innanzitutto che si tratti di cessioni a terzi e non, come avvenuto nel recente passato, alla Cassa depositi e prestiti (controllata dal Tesoro e dalle Fondazioni bancarie, ndr). In secondo luogo che vengano realizzate in parallelo riforme per garantire l'accesso al mercato da parte di più soggetti, quindi aumentando la competitività, e regole chiare che prevengano posizioni di monopolio se pur in mano privata. Infine che si superi la cultura della "italianità" delle nostre imprese fine a se stessa, penalizzando così operazioni industriali proposte da investitori stranieri che porterebbero valore aggiunto alla nostra

economia». Se verranno rispettate queste condizioni, è il pensiero di Rainò, le operazioni «saranno attrattive per gli investitori stranieri, come finora è stato dimostrato in varie occasioni». Anche se poi alcune vendite non si sono concretizzate «a causa di una concorrenza della stessa longa manus dello Stato e diffidenza statale nei confronti di investitori stranieri. I rischi di decidere in emergenza Secondo Paolo Montironi, senior partner di Nctm, non sarà facile evitare gli errori emersi nel corso delle passate privatizzazioni: «Anche questa volta, infatti, le operazioni sono dettate da una situazione d'emergenza. Per tentare di abbattere il debito pubblico italiano la strategia non dovrebbe essere di puntare su cure palliative, che tentano di arginare il problema soltanto per un anno, ma su una soluzione più duratura nel tempo». L'avvocato indica come discriminante la capacità di «intervenire sulle spese con coraggio, sfidando l'impopolarità presso le lobby che adottano sempre un approccio Nimby ( not in my back yard )». Il discorso di Montironi sull'importanza di focalizzarsi sul taglio dei costi è legato alla constatazione che anche un incasso in linea con le previsioni di 20 miliardi di euro consentirebbe di ridurre il debito pubblico di appena l'1%. «Inoltre si tratterebbe di incassi una tantum, mentre già dall'anno successivo si dovrebbero cercare nuovi asset da dismettere». Dello stesso avviso è anche Massimiliano Perletti, partner di Rödl: «Se l'obiettivo è cercare di ripianare - con gli incassi delle vendite delle partecipazioni - lo sterminato debito pubblico i dubbi su questo strumento, bisogna sapere che l'incasso inciderà in maniera marginale. Quello che, invece, queste privatizzazioni potrebbero rappresentare è un messaggio chiaro ed inequivocabile verso un nuovo modo di concepire la proprietà pubblica». Inoltre suggerisce di chiarire il ruolo della Cdp, «che parrebbe essere il soggetto che si avvantaggerebbe concretamente da queste operazioni attraverso una possibile ricapitalizzazione».

Foto: Nunzio Bevilacqua Oscar Podda Filippo Satta Daniela Sabelli

Foto: Fabrizio Faina Manila Rainò Paolo Montironi Massimiliano Perletti

## Iva 2014 Guida al rimborso annuale/ 1

FRANCO RICCA

A partire dal 1° febbraio 2014, è possibile chiedere il rimborso del credito Iva dell'anno 2013, presentando la dichiarazione annuale in forma autonoma, redatta sul modello approvato dall'Agenzia delle entrate il 15 gennaio scorso. Un appuntamento che per numerosi contribuenti, soprattutto coloro che, in ragione dell'attività svolta, si trovano strutturalmente in credito d'imposta, si rinnova puntualmente, mentre per molti altri, per esempio le nuove imprese, può rappresentare la prima volta. Come oramai tradizione, ItaliaOggi ha predisposto la guida aggiornata all'adempimento, che quest'anno fa registrare una novità molto positiva: l'aumento a 700.000 euro dell'importo del rimborso ottenibile con la modalità cosiddetta semplifi cata, procedura che prevede l'erogazione direttamente da parte dell'agente della riscossione, senza l'intervento dell'Agenzia delle entrate.

**PRIMA PARTE IL DIRITTO AL RIMBORSO** La normativa di riferimento Dato che l'Iva è un'imposta armonizzata a livello Ue, è opportuno premettere che l'art. 183 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 stabilisce che «qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'Iva dovuta, gli stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia gli stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante». Nel prevedere che le modalità del rimborso sono stabilite dagli stati membri, la direttiva accorda loro una certa discrezionalità, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Nell'esercitare questa discrezionalità, tuttavia, gli stati membri devono rispettare i principi dell'imposta e i principi generali dell'ordinamento comunitario, in particolare il principio di neutralità dell'Iva, che è uno dei fondamenti del sistema, il principio di equivalenza, che vieta di applicare al rimborso dell'Iva una disciplina meno favorevole rispetto a quella riservata al rimborso di tributi interni, e il principio di effettività, che vieta di rendere impossibile o eccessivamente difficile il diritto del contribuente. Venendo alla normativa nazionale, l'art. 30 del dpr 633/72 stabilisce anzitutto che se dalla dichiarazione annuale emerge un'eccedenza d'imposta detraibile, il contribuente ha diritto di computare in detrazione il credito nell'anno successivo.

**1. Compensazione «verticale»** Il credito riportato nell'anno successivo può essere utilizzato per diminuire l'imposta dovuta nei periodi successivi (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale). Il credito dell'anno 2013, pertanto, può essere scomputato nella prima liquidazione periodica per il 2014 (quella relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili, o al primo trimestre per i trimestrali). Questa modalità di utilizzo «naturale», all'interno della stessa imposta, viene definita anche compensazione «verticale» o «interna», deve risultare da adeguate annotazioni nella contabilità Iva e non richiede la presentazione del modello F24; se ritenuto più comodo, tuttavia, anche tale compensazione può comunque essere evidenziata nel modello F24, ferma restando la sua natura di compensazione «verticale» o «interna», che comporta l'inapplicabilità dei vincoli di cui appresso.

**2. Compensazione «orizzontale»** Il credito riportato a nuovo dall'anno precedente, inoltre, può essere utilizzato in pagamento di altri tributi diversi dall'Iva, premi, contributi, secondo le regole dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97. Questa compensazione è detta «orizzontale» o «esterna» e può effettuarsi entro il limite massimo di 700.000 euro per ciascun anno solare (elevato a 1 milione per i subappaltatori edili che si trovano in determinate condizioni, si veda l'ultimo paragrafo). Il limite di 700.000 euro è stato fissato dal dl n. 35/2013 a decorrere dal 2014, che ha così elevato il precedente tetto di 516.456,90 euro. La compensazione orizzontale, oltre al suddetto limite massimo annuo, è inoltre soggetta ai seguenti vincoli introdotti dal dl 78/2009: - la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o, per i crediti infrannuali, dell'istanza trimestrale TR), utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (cfr. provvedimento del 21/12/2009) - la compensazione di importi superiori a 15.000 euro è subordinata all'apposizione, sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, del «visto di conformità» o, in alternativa, della sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei componenti

dell'organo di controllo contabile (si rammenta che la legge n. 147/2013 ha esteso il vincolo del «visto» anche alla compensazione dei crediti in materia di imposte dirette). Con la circolare n. 1 del 15/1/2010 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il limite di 5.000 euro riguarda, distintamente, il credito annuale e (complessivamente) quelli infrannuali, e che fino al detto limite i vincoli non operano anche se il credito risultante dalla dichiarazione è superiore. Entro il limite di 5.000 euro annui la compensazione del credito annuale è invece effettuabile già a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui il credito si riferisce (e dunque già in occasione del primo appuntamento del nuovo anno con il modello F24, ossia a gennaio 2014). È possibile, per esempio, utilizzare il credito annuale Iva del 2013 per pagare, a gennaio 2014, le ritenute d'imposta operate a dicembre 2013, entro l'importo di 5.000 euro, anche se la dichiarazione annuale Iva 2014, dalla quale emergerà il credito, sarà presentata successivamente. Oltre la predetta soglia di 5.000 euro, invece, per poter effettuare la compensazione è necessaria la previa presentazione della dichiarazione. In considerazione di ciò, il dl 78/2009 ha previsto la possibilità, per i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito annuale, di presentare la relativa dichiarazione in forma autonoma, e dunque già dal 1° febbraio (in modo da poter accedere alla compensazione dal 16 marzo). Per l'eventuale utilizzo in compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ricevuti, per esempio, in seguito a incorporazione), occorre compilare il modello F24 con le particolari indicazioni stabilite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 286 del 22/12/2009. L'ulteriore vincolo per i debitori morosi Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 31 del dl n. 78/2010, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è preclusa fino a concorrenza dell'importo dei debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. L'inosservanza della preclusione è punita con la sanzione del 50% dell'importo del debito scaduto, fino a concorrenza dell'importo indebitamente compensato (si veda la circolare AE n. 13 dell'11/3/2011). Ciò sta a significare, in sostanza, che in presenza di debiti scaduti, il credito deve essere utilizzato prioritariamente per pagare, anche mediante compensazione, tali debiti. La preclusione in esame si rende operante anche in relazione alle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi di cui all'art. 29 del dl n. 78/2010, qualora sia scaduto il termine di pagamento. Il rimborso In alternativa al riporto a nuovo nell'anno successivo, l'art. 30, dpr 633/72, prevede che i contribuenti che si trovano in una delle situazioni previste dai commi secondo, terzo e quarto, descritte di seguito, possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale. La richiesta va espressa compilando il rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva, presente sia sul modello ordinario che sul modello base, ovvero la sezione III del quadro RX del modello Unico 2014 da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata. Le società che si avvalgono dell'Iva di gruppo, invece, richiedono il rimborso compilando il prospetto PR. Tutti i contribuenti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè se parata dal modello Unico; tale dichiarazione può essere trasmessa a partire dal 1° febbraio 2014 e fino al termine di scadenza del 30 settembre 2014, cui si aggiungono ulteriori 90 giorni entro i quali la dichiarazione, seppure tardiva, si considera valida a tutti gli effetti. Modalità di rimborso (si veda la tabella sopra) Nel rigo VX4, campo 1, va indicato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale del quale si intende chiedere il rimborso. Nel successivo campo 2, che rappresenta una specificazione del campo 1, deve essere indicata la quota del rimborso che il contribuente intende ottenere con la procedura semplificata (o in conto di bilancio), che prevede l'erogazione direttamente da parte dell'agente della riscossione, entro il limite fissato dalla legge. Il campo 2 non può essere compilato dai responsabili delle procedure concorsuali e dai contribuenti che hanno cessato l'attività, i quali non possono accedere al rimborso semplificato. I presupposti del rimborso Per poter presentare la richiesta di rimborso è però necessario possedere uno dei presupposti previsti dal medesimo art. 30 del dpr 633/72, la cui sussistenza deve essere attestata indicando nel campo 3 del rigo VX4, Causale del rimborso, il codice corrispondente, desumibile dalle istruzioni. Codice 1 - Cessazione dell'attività (art. 30, secondo c.) Il diritto al rimborso del credito, quale che sia l'importo, è anzitutto riconosciuto ai contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2013. Ai

sensi dell'art. 35 del dpr 633/72, il termine dal quale decorrono i 30 giorni per comunicare all'uffi cio la cessazione dell'attività coincide con la data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda. Ne consegue che, agli effetti dell'Iva, per gli imprenditori tale data deve essere assunta come quella di cessazione dell'attività. Per gli esercenti arti e professioni, in assenza di specifiche disposizioni, la data di cessazione coincide con quella dell'effettiva cessazione dell'attività professionale o artistica, ancorché non siano stati definiti tutti i rapporti inerenti le operazioni attive e/o passive. Per le società la data di cessazione è quella della chiusura del bilancio finale di liquidazione; si preste, tuttavia, attenzione ai casi particolari. Le società di persone che vengono sciolte senza l'apertura della formale fase di liquidazione possono considerare cessata l'attività alla data in cui risultano ultimate tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva (in tale locuzione non rientrano gli adempimenti consequenziali, quali il versamento dell'imposta del periodo e la presentazione della dichiarazione annuale). Alle società di persone che hanno cessato l'attività non può essere negato il rimborso sul presupposto del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, in quanto per dette società tale obbligo non sussiste (risoluzione n. 140/1997 e circolare n. 146/1998. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Relativamente alle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, è consentito ai curatori e ai commissari liquidatori, al fine di ottenere il rimborso dell'eventuale credito, di presentare la dichiarazione di cessata attività anteriormente alla chiusura della procedura concorsuale, sempre che risultino ultimate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva (unica eccezione ammessa è la parcella professionale del curatore o del liquidatore), anche se rimangono aperti rapporti di credito o debito. Ad avviso dell'amministrazione, l'eventuale richiesta di rimborso da parte del responsabile della procedura concorsuale può essere espressa soltanto con la dichiarazione annuale, e non anche con la speciale dichiarazione relativa alla frazione di anno antecedente alla sentenza di fallimento che il curatore o commissario liquidatore è tenuto a presentare utilizzando il modello 74-bis. In senso contrario, però, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (per esempio, Cassazione n. 4225 del 2/3/2004). Società in liquidazione Secondo la direzione regionale delle Entrate per la Lombardia, l'espressione «data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda» va riferita, per tutti i soggetti e non solo per quelli sottoposti a procedure concorsuali, all'ultimo atto di cessione di tutti i beni, strumentali e non, a nulla rilevando la successiva attività di incasso crediti o pagamento debiti. Ne segue che la società in liquidazione, quando abbia ultimato le operazioni Iva, può comunicare la cessazione dell'attività (conseguendo così titolo al rimborso) ancorché non possa ancora chiudere la procedura di liquidazione. Con sentenza n. 10227 del 27/6/2003, la Cassazione ha statuito che la cessazione dell'attività che determina il sorgere del diritto del contribuente di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'Iva versata e quella dovuta si verifica solo ed esclusivamente con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda e non già con la decisione (peraltro sempre revocabile dall'imprenditore nel libero esercizio della sua autonomia privata) di cessare l'attività imprenditoriale o professionale, le prestazioni dei cui servizi o la cessione dei cui beni sono soggette all'imposta. Nella fattispecie, una società aveva ritenuto di poter chiedere il rimborso per effetto della cessazione, nel 1990, dell'attività commerciale, pur essendo entrata nella fase di liquidazione protrattasi fino al dicembre del 1991 e avendo dichiarato la cessazione formale soltanto nel dicembre del 1992. Nella sentenza n. 2435 del 2004, invece, la stessa Corte ha ritenuto che il diritto al rimborso sorge nel momento in cui la società viene posta in liquidazione. Ciò in ragione del fatto che il passaggio alla fase di liquidazione costituisce un'obiettiva causa di impedimento a recuperare l'imposta mediante il normale meccanismo della detrazione. Va precisato che questa pronuncia è stata resa con riferimento al testo dell'art. 30 anteriore alle modifiche apportate con il dl n. 90 del 1990. La questione è di rilevante interesse e meriterebbe di trovare soluzione mediante una disciplina normativa più puntuale, che tenga conto anche delle connessioni con gli adempimenti occorrenti per il registro delle imprese, nonché dell'evoluzione delle norme in materia di estinzione delle persone giuridiche (si veda, nella seconda parte, il paragrafo «società estinte»). Codice 2 - Imprese che vendono ad aliquote più basse di quelle sugli acquisti (art. 30, terzo comma, lettera a) Le imprese che operano in alcuni settori (per esempio caseifici, editoria,

edilizia) possono trovarsi in una condizione di credito strutturale in quanto le aliquote Iva che gravano sui loro acquisti sono mediamente più elevate di quelle applicate alle operazioni attive, sicché l'ammontare dell'imposta pagata ai fornitori supera di solito quello dell'imposta addebitata ai clienti. La lettera a) del terzo comma dell'art. 30, pertanto, riconosce il diritto al rimborso al contribuente che «esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni». Con l'art. 3 del dl n. 250/95 è stato stabilito che tale presupposto si realizza quando l'aliquota media d'imposta sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Vanno esclusi dal calcolo dell'aliquota media solamente le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Con la circolare n. 25/E del 19/6/2012, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'utilizzatore di beni strumentali in forza di contratti di leasing può tenere conto dell'importo delle relative fatture d'acquisto ai fini del calcolo dell'aliquota media. Nelle operazioni attive debbono includersi anche le operazioni imponibili per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente con il meccanismo del «reverse charge», ossia: cessioni di oro da investimento imponibili su opzione, • cessioni di oro industriale e di argento, • cessioni di rottami e materiali di recupero, • cessioni di fabbricati imponibili per opzione, • cessioni di telefonini e microprocessori, • prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili. Regimi monofase Al calcolo dell'aliquota media non possono concorrere le operazioni rientranti nei regimi monofase di cui all'articolo 74, primo comma (vendita di giornali, tabacchi, ecc.), anche se, ai sensi dell'art. 19, comma 3, si tratta di operazioni che danno diritto alla detrazione. Rispondendo al «question time» n. 5-01838 dell'11/12/07, il governo ha riferito che, secondo l'Agenzia delle entrate, stante il riferimento della disposizione sul calcolo dell'aliquota media alle operazioni «soggette» all'Iva, considerato che le operazioni di cui all'art. 74, primo comma, sono equiparate alle operazioni escluse dall'Iva, nel computo dell'aliquota media non si deve tenere conto delle predette operazioni. Operazioni non imponibili Con risoluzione n. 17 del 19/3/98 il ministero delle finanze ha ribadito che non rientrano nel computo dell'aliquota media le operazioni non imponibili, per le quali è previsto uno specifico presupposto di accesso al rimborso (successivo codice 3). Operazioni finanziarie internazionali Le operazioni finanziarie estere (esenti richiamate nella lettera a-bis) del comma 3 dell'art. 19, allorché rese nei confronti di soggetti passivi esteri, oppure di privati consumatori extracomunitari, non si considerano territoriali in Italia. Nella circolare n. 28 del 21 giugno 2011, l'Agenzia ha chiarito che tali operazioni non possono considerarsi soggette ad Iva con aliquota zero, in modo da concorrere al calcolo dell'aliquota media; esse concorrono invece alla realizzazione del presupposto basato sull'effettuazione prevalente di operazioni non territoriali di cui al successivo punto 5). Importante Ulteriore condizione per il rimborso è che l'eccedenza detraibile sia superiore a € 2.582,28; sussistendo tale condizione, il rimborso può essere richiesto anche per un importo inferiore. Calcolo dell'aliquota media Esempio n. 1 aliquota media sulle operazioni passive: 15,30% • aliquota media sulle operazioni attive: 13,85% • aliquota media sulle o.a. maggiorata:  $13,85 + (10\% \cdot 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$  Il rimborso compete in quanto l'aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media sulle operazioni passive. Esempio n. 2 ap (aliquota media sulle operazioni passive): • 15,18% aa (aliquota media sulle operazioni attive): 13,85% • aliquota media sulle o.a. maggiorata:  $13,85 + (10\% \cdot 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$  Il rimborso non compete in quanto l'aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta superiore a quella sulle operazioni passive. Codice 3 - Imprese che hanno effettuato operazioni non imponibili per ammontare superiore al 25% del fatturato (art. 30, terzo comma, lett. b) Questa ipotesi riguarda i contribuenti che, effettuando le seguenti operazioni non imponibili (per le quali compete il diritto di detrazione), si trovano normalmente a credito dell'Iva assolta «a monte»: art. 8, dpr 633/72: cessioni all'esportazione, anche in • triangolazione; cessioni e prestazioni ad esportatori abituali; art. 8-bis, dpr 633/72: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (settore aeronavale); art. 9, dpr 633/72: servizi internazionali; • art. 71, dpr 633/72: cessioni di beni inviati nello Stato • del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; art. 72, dpr 633/72: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali; art. 74-ter, dpr 633/72: prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio dell'Ue; art. 41, dl n.

331/93: cessioni intracomunitarie; • art. 58, dl n. 331/93: cessioni ad operatore residente con • consegna dei beni in altro stato membro; art. 50-bis, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie e • cessioni all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva; art. 37, dl n. 41/95: cessioni all'esportazione di beni sog• getti al regime del margine. Il diritto al rimborso compete, sempre che l'eccedenza a credito superi € 2.582,28, se il rapporto fra l'ammontare delle suddette operazioni e quelle complessivamente effettuate supera il 25%; la percentuale va arrotondata all'unità superiore. Ai fini del calcolo occorre considerare anche i corrispettivi delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili. Dal 2013 la realizzazione di questo presupposto è divenuta più difficile per effetto dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali indicate nel comma 6-bis dell'art. 21, dpr 633/72. Codice 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche (art. 30, terzo comma, lett. c) Se non ricorrono altri presupposti, ferma restando la condizione che l'eccedenza a credito sia di ammontare superiore a € 2.582,28, può essere richiesto il rimborso dell'imposta specificamente afferente a: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili regi• strati nel 2013; acquisti e importazioni di beni ammortizzabili regi• strati in anni precedenti, sempre che non sia già stata chiesta a rimborso (o compensata) in detti anni; acquisti di beni e servizi per studi e ricerche registra• ti nel 2013. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, secondo quanto precisato con la circolare n. 2/1990, il rimborso può essere richiesto non solo in caso di acquisto, ma anche se acquisiti in forza di contratto d'appalto. Nozione di beni ammortizzabili Per l'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alla nozione accolta nella disciplina delle imposte dirette; in tal senso si esprime la circolare n. 73 del 19/12/84, a proposito della norma che accordava la detrazione dell'Iva sui cespiti ai produttori agricoli. In quella occasione, è stato affermato il principio secondo cui «ai fini dell'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle corrispondenti disposizioni previste in materia di imposizione diretta, con particolare riguardo ai beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali». Rientrano pertanto nella nozione di «beni ammortizzabili» quelli per i quali la predetta disciplina prevede la deduzione di quote di ammortamento. In ordine alla corretta interpretazione di tale nozione, nella citata circolare n. 73/1984 è stato inoltre precisato che, attese le peculiari caratteristiche dell'imposizione diretta nei confronti degli imprenditori agricoli, non obbligati agli adempimenti connessi all'ammortamento fiscale dei beni strumentali, il rinvio alle norme previste in materia di imposte sul reddito deve intendersi limitato alla individuazione oggettiva dei beni per i quali è ammesso il recupero dell'Iva e, quindi, senza alcuna connessione con l'effettivo ammortamento dei beni stessi. Insomma, si può dire che la nozione di «beni ammortizzabili», nella sostanza, equivale alla nozione di «beni d'investimento» rinvenibile nella direttiva Iva. Con risoluzione 2/2/1991, n. 445585, è stato riconosciuto il diritto al rimborso ad un'impresa esercente attività di locazione finanziaria, essendo i beni da essa acquistati soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi dell'art. 67 (ora art. 102) del Tuir. Con la risoluzione n. 122 del 13/12/2011, è stato poi precisato che il rimborso spetta anche nel caso in cui l'impresa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene dato in locazione finanziaria, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto. In ordine ai canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, modificando l'orientamento della circolare n. 2/1990, con risoluzione n. 392 del 28/12/2007 è stato affermato che la possibilità di considerare «ammortizzabili» i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria riguarda solo l'impresa concedente e non l'impresa utilizzatrice. In altra occasione, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che i fabbricati strumentali per natura sono considerati oggettivamente ammortizzabili, anche se concessi in locazione. In merito al presupposto in esame, la Corte di cassazione, nella sentenza n.4 del 7/1/2004, dopo avere ricordato che, in via di principio, i concetti di «ammortizzabilità» e di «strumentalità» non coincidono, in quanto non tutti i beni ammortizzabili sono anche strumentali e viceversa, ha affermato che, pur limitandosi la legge a prevedere il diritto al rimborso dell'imposta sui beni ammortizzabili, è altresì indispensabile che si tratti di beni strumentali, nel senso che la loro utilizzazione sia funzionale allo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa. Riguardo ai beni acquisiti in forza di contratto d'appalto (per esempio, fabbricati in corso di realizzazione), il diritto al rimborso compete ove sia possibile attribuire inconfutabilmente al bene «in fieri» la qualifica di bene ammortizzabile. Con

risoluzione n. 372 del 6/10/2008, l'Agenzia ha negato che il complesso sportivo realizzato per conto di un ente pubblico, a fronte di un corrispettivo rappresentato dall'affidamento in gestione per un certo numero di anni, possa essere considerato bene ammortizzabile per la società appaltatrice-concessionaria, ritenendo conseguentemente non sussistente, in capo alla società stessa, il presupposto per il rimborso del credito Iva maturato in relazione ai costi di realizzazione dell'opera. L'Agenzia ha osservato che i beni realizzati dalla società sono fin dall'inizio di proprietà dell'ente locale concedente, per cui vanno iscritti nelle poste patrimoniali del concedente stesso e non possono essere oggetto di ammortamento ai fini delle imposte dirette da parte del concessionario. Questa posizione, secondo notizie di stampa, sarebbe stata modificata; tuttavia non consta l'ufficializzazione di pronunce contrarie. Con la risoluzione n. 11 del 9/1/2009 l'Agenzia ha riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, che possono essere considerati beni strumentali ammortizzabili, fin dal momento della consegna e della conseguente entrata in funzione nell'impresa locataria, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a) del Tuir, i beni strumentali (nella fattispecie si tratta di navi adibite a rimorchiatori) che l'impresa ha acquisito in base ad un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Con risoluzione n. 147 del 9/6/2009, l'Agenzia ha ribadito che per individuare i beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, in base agli articoli 102 e 102 del Tuir, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L'Agenzia ha inoltre precisato che per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, costituisce requisito necessario affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall'art. 30, secondo comma, lett. c) del dpr 633/72, l'impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del soggetto passivo, nell'ambito dell'attività di impresa esercitata. Beni immateriali: diritti di pesca Con la risoluzione n. 20 del 22/2/2011, l'Agenzia ha chiarito che i diritti «quota tonno rosso», attinenti alla pesca contingentata del tonno rosso, si inquadrano nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili. Il trasferimento di tali diritti tra soggetti passivi costituisce pertanto prestazione di servizi relativa a cessione di un «bene immateriale» dell'impresa, strumentale all'esercizio dell'attività di pesca professionale, da assoggettare all'Iva con l'aliquota ordinaria. L'imposta assolta dal committente in relazione all'acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Tuir, rientra tra i beni immateriali ammortizzabili, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera c), del dpr 633/72 Valore dei terreni L'articolo 36, comma 7, del dl 223/2006, stabilisce che «ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza». Il comma 7-bis estende la disposizione, che in pratica qualifica non ammortizzabile il costo del terreno (e dunque non rimborsabile l'Iva relativa), anche alla quota capitale dei canoni dei contratti di leasing degli stessi fabbricati. Con la circolare n. 8 del 13/3/2009 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione agli acquisti di fabbricati strumentali, è esclusa la possibilità di rimborsare, in base al presupposto in esame, l'Iva riferibile al valore del terreno. Pagamenti in acconto per beni acquistati o costruiti Con risoluzione n. 111 del 9/4/2002, l'Agenzia ha chiarito che l'Iva relativa ai pagamenti in acconto per acquisti di beni ammortizzabili, come pure quella pagata sulle fatture per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili mediante contratti d'appalto, è rimborsabile in base al presupposto in esame. Acconti in base a contratto preliminare Con risoluzione n. 179 del 27/12/2005, l'Agenzia ha invece ritenuto non rimborsabile l'Iva gravante sugli acconti pagati in base a un contratto preliminare per l'acquisto di beni ammortizzabili, in quanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, neppure qualora sia stata convenuta tra le parti l'anticipata esecuzione delle obbligazioni, compresa la consegna immediata della cosa. Occorre puntualizzare che dovrebbe comunque ammettersi la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva sugli acconti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo, ancorché in anni successivi, in base al principio per cui il rimborso dell'Iva sui beni ammortizzabili può essere richiesto anche per quelli acquistati in anni precedenti. Società di gestione del risparmio e fondi immobiliari A norma

dell'art. 8 del dl 25/9/2001, n. 351, gli immobili costituenti patrimonio del fondo immobiliare e le spese di manutenzione ad essi relative si considerano beni ammortizzabili ai fini del rimborso dell'Iva; il rimborso deve essere eseguito nei confronti della società di gestione entro sei mesi e senza prestazione di garanzie. Riferendosi genericamente agli immobili, la disposizione speciale parrebbe riguardare anche i terreni. Oneri pluriennali e spese incrementative Con la citata risoluzione n. 179/2005, in relazione alle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di beni terzi, concessi in uso o comodato, l'Agenzia ha osservato che le opere realizzate su beni altrui possono essere considerate beni ammortizzabili se si concretizzano in beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi. In caso contrario, cioè qualora le opere non siano separabili dai beni cui accedono, le spese incrementative su beni di terzi vanno iscritte tra le «altre immobilizzazioni immateriali», per cui non si può parlare di «beni immateriali», ma di oneri pluriennali ex art. 108, comma 3, Tuir. Ne discende che il diritto al rimborso dell'Iva su tali spese non può essere riconosciuto, in quanto l'opera realizzata, restando di proprietà altrui, non può essere considerata bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha realizzata. In senso diverso si è pronunciata la Ctp di Salerno con la sentenza n. 65 del 4/3/2009. Ad avviso del giudice, la posizione dell'Agenzia non è corretta perché le spese relative alle opere su beni di terzi, in base ai principi contabili internazionali, non rientrano tra quelle di cui al comma 3 citato, in quanto risultano essere capitalizzabili, ma in quelle di cui all'art. 103 del Tuir, soggette ad ammortamento del costo, sicché la relativa Iva deve ritenersi rimborsabile. L'Agenzia ha recentemente ribadito la propria posizione nella circolare n. 36/E del 19/12/2013, con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati su beni immobili di terzi, che non possano essere rimossi dall'immobile al termine del periodo del loro utilizzo. Fattispecie diversa è costituita dalle spese incrementative su beni propri, su cui non risultano pronunce in ordine alla rimborsabilità o meno dell'Iva in base al presupposto in esame; in proposito, si è del parere che, ove si tratti di spese migliorative di beni ammortizzabili, capitalizzate a incremento del cespite e sottoposte al processo di ammortamento, il rimborso possa essere richiesto. Attenzione: chi chiede il rimborso in base a questo presupposto (e dunque limitatamente all'imposta relativa agli acquisti speciali qui considerati), può chiedere anche la restituzione della minore eccedenza del triennio (successivo punto 8), che deve, naturalmente, essere depurata dell'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili e per studi e ricerche già chiesta autonomamente a rimborso. In tal caso, fondandosi la richiesta su più di un presupposto, nella casella 3 del rigo VX4 occorre riportare il codice «9». Codice 5 - Prevalente effettuazione di operazioni non territoriali (art. 30, terzo comma, lett. d) Questa condizione si realizza quando il contribuente ha effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva per difetto del presupposto territoriale: per esempio, il consulente che nel corso del 2013 ha operato nei confronti di un'impresa estera, fatturando prestazioni non territoriali ai sensi dell'art. 7-ter; l'impresa edile che ha costruito un'autostrada all'estero, operazione non territoriale ai sensi dell'art. 7-quater. La condizione non sussiste, ovviamente, quando tali operazioni siano poste in essere da stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia. Il riferimento alla «non territorialità», secondo l'amministrazione finanziaria, attrae nella previsione in esame non soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delocalizzate (come quelle esemplificate prima), ma anche quelle che erano qualificate erroneamente non territoriali dall'ultimo comma dell'art. 7, nel testo in vigore fino al 31/12/2009, ossia le operazioni elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 del dpr n. 633/72 e quelle indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del dl n. 331/93. Questa posizione, seppure ne sia venuto meno il fondamento normativo formale, è confermata anche nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2014. Le operazioni extraterritoriali non soggette a adempimenti formali ai fini dell'Iva debbono essere assunte con riferimento al momento della loro effettuazione, da individuarsi in base ai criteri fissati dall'articolo 6, dpr 633/72. La «prevalenza» che conferisce il diritto al rimborso (subordinato anche in questo caso alla condizione che l'eccedenza detraibile sia superiore a € 2.582,28) sussiste se l'importo complessivo delle operazioni in esame supera il 50% di tutte le operazioni effettuate. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b), le operazioni «non territoriali» si considerano operazioni con diritto di detrazione

subordinatamente alla condizione che, se fossero effettuate in Italia, darebbero tale diritto. Codice 6 - Soggetti non residenti in Italia (art. 30, terzo comma, lett. e) Il diritto di chiedere il rimborso è riconosciuto, sempre se l'eccedenza a credito supera € 2.582,28, ai soggetti d'imposta esteri che hanno acceso una posizione Iva in Italia attraverso l'istituto della rappresentanza fi scale, contemplato dall'art. 17 del dpr 633/72. Secondo questa disposizione, i soggetti non stabiliti possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull'Iva mediante un rappresentante fi scale, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni medesime. Si osserva che, dal 2010, è divenuta più frequente l'ipotesi che i soggetti esteri, anche quando effettuano operazioni attive in Italia, si trovino in credito d'imposta, giacché, per effetto delle disposizioni in materia di debitore dell'Iva, essi non possono addebitare il tributo sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi nazionali, essendo l'imposta dovuta dai destinatari con il meccanismo dell'inversione contabile. La qualifica di rappresentante fi scale deve essere comunicata alla controparte anteriormente all'effettuazione dell'operazione e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio delle entrate competente in relazione alla residenza del rappresentante. A tale riguardo si rammenta che ad avviso dell'amministrazione finanziaria è imprescindibile, nel caso di nomina effettuata secondo l'ultima modalità indicata, l'annotazione della lettera in un apposito registro tenuto dall'ufficio delle entrate, formalità che non può essere, dunque, surrogata dalla semplice protocollazione o timbratura della lettera stessa da parte dell'ufficio. Con risoluzione n. 116 del 26/8/98 è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il soggetto estero abbia provveduto alla sostituzione del rappresentante fi scale che risultava intestatario delle polizze di assicurazione prodotte all'ufficio per l'ottenimento del rimborso, è consentito al nuovo rappresentante regolarizzare le garanzie in modo che la società possa conseguire il rimborso. Si richiama l'attenzione sul fatto che è rimborsabile soltanto l'imposta detraibile ai sensi delle disposizioni degli artt. 19 e seguenti. Soggetti identificati direttamente Il diritto al rimborso in base alla disposizione in esame spetta altresì nell'ipotesi in cui il soggetto non residente, anziché attraverso un rappresentante fi scale, abbia aperto direttamente una posizione Iva identificandosi ai sensi dell'articolo 35-ter del dpr 633/72. Chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Agenzia con la circolare n. 44 del 1° agosto 2003, nella quale è stato precisato che i soggetti non residenti devono chiedere, contestualmente alla presentazione del modello VR (ora della dichiarazione annuale) o entro i 40 giorni successivi, l'accreditamento del rimborso indicando gli estremi del conto bancario o postale. L'erogazione potrà avvenire secondo le ordinarie procedure vigenti in materia di conto fi scale anche se il soggetto non residente risulta titolare di conto corrente in altro stato; in tale ipotesi, tuttavia, occorre considerare le commissioni di accredito dovute all'istituto di credito e i relativi tempi. Stabile organizzazione A seguito delle modifiche apportate dal dl 135/2009, la posizione Iva mediante rappresentante fi scale oppure identificazione diretta non è più compatibile con l'esistenza di una stabile organizzazione. In presenza di stabile organizzazione, infatti, non è consentito al soggetto estero aprire ulteriori posizioni Iva in Italia. Parrebbe pertanto corretto ritenere che la stabile organizzazione possa accedere al rimborso, sulla base del presupposto qui in esame, limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dal soggetto estero e transitati dalla propria dichiarazione, mentre per gli acquisti propri possa chiedere il rimborso qualora sussista uno degli altri presupposti dell'art. 30; tuttavia non constano ad oggi chiarimenti ufficiali al riguardo. Codice 7 - Produttori agricoli che hanno effettuato vendite non imponibili (art. 34, comma 9) I produttori agricoli e ittici che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34, com'è noto, non possono recuperare l'Iva assolta sugli acquisti, ma trattengono, a titolo di detrazione forfetaria, una somma corrispondente alle percentuali di compensazione stabilite con apposito dm, applicate all'importo imponibile delle cessioni di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata al dpr n. 633/72. Nel caso di cessioni all'esportazione od intracomunitarie non imponibili, dunque, mancando l'applicazione dell'imposta, il recupero forfetario con la suddetta modalità non è concretamente possibile. Il comma 9 dell'art. 34 contempla pertanto una specifica previsione che attribuisce il diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva corrispondente alle percentuali di compensazione che risulterebbero applicabili, qualora

effettuate nel territorio dello stato, alle seguenti operazioni aventi per oggetto prodotti compresi nella prima parte della tabella A: - cessioni all'esportazione di cui al primo comma dell'art. 8 (incluse le vendite su dichiarazione d'intento degli esportatori abituali); - cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-quater; - cessioni a favore di organismi internazionali di cui all'art. 72; - cessioni intracomunitarie. Anche se si tratta di una disposizione normativa autonoma rispetto a quelle delineate nell'art. 30, secondo l'amministrazione l'ipotesi di rimborso in questione si ricollega alla disciplina generale stabilita dal citato articolo, sicché il rimborso compete solamente nel caso in cui l'eccedenza superi l'importo di € 2.582,28. La richiesta di rimborso può riguardare sia l'Iva teorica di competenza (afferente, cioè, ad operazioni registrate nel 2013), sia quella relativa ad operazioni registrate negli precedenti, purché, ovviamente, non sia già stata chiesta a rimborso in precedenza. Codici 8 e 10 - Minore eccedenza del triennio Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi sopra illustrate, il quarto comma dell'art. 30 consente comunque di accedere al rimborso ai contribuenti che per tre anni consecutivi hanno presentato la dichiarazione a credito: in tal caso è ammesso il rimborso del minor credito d'imposta risultante dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio, anche se inferiore a € 2.582,28. La disposizione è diretta a mitigare la tassatività delle condizioni di accesso al rimborso, consentendolo nei limiti della minore eccedenza di un arco temporale di tre anni; tale minore eccedenza può essere chiesta a rimborso anche solo parzialmente. Il codice causale da indicare nella casella 3 del rigo VX4 è «8». Attesa l'equiparazione tra rimborso e compensazione «orizzontale», le eccedenze devono essere considerate al netto di quanto eventualmente compensato con il modello F24. Con risoluzione n. 103 del 29/3/2002 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che possono avvalersi della disposizione sul rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari, nel corso della procedura, considerato che non esiste alcuna preclusione normativa e che, del resto, la legge sull'Iva non discrimina la fase di gestione dell'impresa da quella della liquidazione, anche concorsuale. Ai fini in esame, si devono prendere in considerazione le eccedenze creditorie emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella della speciale dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all'apertura del fallimento. Società aderenti all'Iva di gruppo Possono chiedere il rimborso in base al presupposto in esame anche le società controllate che, all'atto dell'ingresso nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito dell'anno precedente, per effetto della preclusione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008. Tale credito resta infatti definitivamente nella disponibilità della società che ne è titolare, la quale potrà chiederlo al rimborso in presenza dei presupposti di legge, compreso quello della minore eccedenza del triennio. Il codice causale da indicare nella casella 3 del rigo VX4 è «10». In particolare, come chiarito nelle istruzioni, possono chiedere il rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2012 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2011, nonché i soggetti che nell'anno 2011 partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2012, avendo aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllati, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo all'anno 2011 (risoluzioni n. 4/2008 del Dpf e n. 56/2011 dell'Agenzia delle entrate). **SECONDA PARTE LA PROCEDURA** Il provvedimento del 2012 Con provvedimento del 28 gennaio 2012 dell'Agenzia delle entrate sono state ridefinite le modalità della richiesta di rimborso, in conseguenza della soppressione del modello autonomo VR e della reintroduzione della richiesta nell'ambito della dichiarazione annuale. Rettifica della somma L'eventuale rettifica della somma richiesta a rimborso con procedura semplificata (ex contofi scale) deve avvenire mediante presentazione di una dichiarazione annuale Iva o di una dichiarazione unificata integrativa. In tal caso, l'erogazione del rimborso è rimessa alla valutazione dell'ufficio. Nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 l'Agenzia delle entrate ha precisato che la predetta dichiarazione integrativa va presentata entro il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, dpr n. 322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Società controllanti Per i rimborsi richiesti dalla società controllante, è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l'eccedenza di credito d'imposta di presentare preventivamente la propria

dichiarazione. Attività dell'ufficio e dell'agente della riscossione Entro dieci giorni dall'invio della dichiarazione contenente la richiesta di rimborso in conto fi scale, l'Agenzia delle entrate trasmette all'agente della riscossione i relativi dati per via elettronica. Nei successivi dieci giorni, l'agente della riscossione chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione della garanzia ovvero la dichiarazione sostitutiva di esonero. L'agente eroga il rimborso tramite accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dall'intestatario del conto fi scale. Se invece il rimborso è richiesto con la procedura ordinaria (su cui appresso), l'agente della riscossione provvede all'erogazione sulla base della disposizione di pagamento emessa dall'ufficio, ai sensi dell'art. 20, comma 4-bis, del decreto 28 dicembre 1993, n. 567. Interessi Ai sensi dell'art. 38-bis del dpr 633/72, sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi calcolati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. Dal 1° gennaio 2010, il tasso annuo degli interessi è il 2%, così fissato dall'art. 1 del dm 21/5/2009. In base alle indicazioni contenute nella circolare n. 119 del 22/7/1994, l'erogazione degli interessi eventualmente dovuti dall'agente della riscossione deve formare oggetto di specifica, distinta richiesta da parte del creditore. La maturazione degli interessi è sospesa nel periodo compreso fra la data in cui l'ufficio ha notificato la richiesta dei documenti di rito e la data della loro consegna, qualora detto periodo superi quindici giorni ed il ritardo sia imputabile al contribuente. Società di comodo Ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge n. 662/96, non possono ottenere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale le società che, nel corrispondente periodo d'imposta, devono essere qualificate «non operative» in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 37 del medesimo articolo 3. Con la circolare ministeriale n. 36 del 13/2/1997 è stato precisato che la preclusione riguarda anche la parte di credito costituita da eccedenze riportate dagli anni precedenti. Con la circolare n. 25 del 4/5/2007, poi, è stato chiarito che la preclusione riguarda esclusivamente l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale, per cui la società in possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 38-bis potrà ottenere il rimborso del credito infrannuale, salvo l'obbligo di restituzione, con gli interessi, qualora a fine esercizio dovesse risultare non operativa. In considerazione del fatto che la verifica delle condizioni di non operatività attiene alla disciplina dell'imposizione diretta (ed è quindi effettuabile all'atto della chiusura dei bilanci o della presentazione della dichiarazione dei redditi), le società, qualora intendano chiedere il rimborso del credito, possono attestare la condizione di operatività barrando la casella 6 del rigo VX4; successivamente dovranno confermare tale attestazione mediante autocertificazione. A seguito delle modifiche apportate alla disciplina delle società non operative con l'art. 35, comma 15, del dl 223/2006, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'Iva, oltre che non rimborsabile, non può neppure formare oggetto di compensazione «orizzontale» ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97, né di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del dl 70/88. Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'Iva almeno pari all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma dell'art. 30, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi d'imposta successivi. Diniego del rimborso Se l'ufficio ritiene insussistenti i presupposti per il rimborso, notifica al contribuente un provvedimento di diniego, invitandolo a computare in detrazione il credito nella prima liquidazione utile ovvero nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro degli acquisti. Questa prassi è stata codificata nel regolamento approvato con dpr n. 443 del 10/11/1997, le cui disposizioni sono state illustrate dal ministero delle finanze con la circolare n. 134 del 28/5/1998. Col predetto decreto è stato, inoltre, stabilito che il credito relativo al rimborso negato è improduttivo di interessi e che se il contribuente impugna il provvedimento di diniego, i relativi effetti sono sospesi e il credito potrà essere portato in detrazione solo dopo la sentenza definitiva. Società estinte L'art. 5 del dm 26 febbraio 1992 stabilisce che il rimborso Iva spettante alla società cancellata dal registro delle imprese può essere erogato al liquidatore nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione depositato nella cancelleria del tribunale.

Conti alla mano, manovre diverse dall'autodenuncia spontanea sono destinate a perdere

## La voluntary disclosure lascia gli evasori senza via di scampo

Pagina a cura di VALERIO STROPPIA

Lo scambio automatico di informazioni mette gli evasori in fuorigioco. A livello comunitario la proposta della Commissione Ue c'è già: estendere retroattivamente la cooperazione internazionale al 1° gennaio 2014. Mentre per quanto riguarda la Svizzera il governo italiano potrebbe chiudere entro maggio un accordo. Ed è proprio questo il motivo principale che spingerà molti contribuenti ad aderire al programma di voluntary disclosure, disciplinato dal dl n. 4/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2013. Per chi ha occultato i capitali all'estero, eludendo o frodando il fisco italiano, i costi della disclosure in alcuni casi sono elevatissimi. Ma potrebbero rivelarsi poca cosa rispetto alle potenziali conseguenze derivanti da un accertamento e/o indagine penale nel breve o medio termine. Se si parte dal presupposto che gli sforzi dei vari tavoli internazionali (G-20, Ue, Ocse, Gafi) e dei singoli paesi si tradurranno nel giro di un paio d'anni al massimo in una concreta collaborazione, qualsiasi manovra per ridare «agibilità giuridica» ai capitali diversa dall'autodenuncia spontanea è destinata a perdere. A cominciare da quella apparentemente più immediata, vale a dire il prelievo in contanti dei fondi ai fini di un successivo occultamento «fisico» o utilizzo. «Le banche svizzere oggi sono molto più sensibili su questo tema e in molti casi senza l'esibizione del quadro RW o la dimostrazione della lecita provenienza dei fondi i conti risultano bloccati o limitati nei prelievi», osserva Patrizio Tumietto, managing partner Clg Italia e presidente nazionale Uncat (avvocati tributaristi), «tra l'altro spesso chi detiene quei capitali avrebbe difficoltà sociali nel giustificare l'utilizzo di quei fondi per acquisti o investimenti. Non dimentichiamoci che i soldi all'estero sono frutto nella migliore delle ipotesi attività in nero, nella peggiore di tangenti o corruzione». Chi non intende aderire alla disclosure potrebbe anche decidere di cambiare giurisdizione, cercando destinazioni fuori dall'orbita Ocse che non hanno ancora firmato accordi per lo scambio di informazioni. Scelta, questa, che non risolverebbe affatto il problema, spostando semplicemente (di poco) in avanti gli effetti della «maledizione» dei fondi all'estero (si veda ItaliaOggi Sette del 27 gennaio scorso). «Quelle che fino a pochi anni fa erano considerate roccaforti del segreto bancario, oggi stanno diventando collaborative. In questa ottica, è difficile presumere che nel prossimo futuro residuino paesi con sistemi economici stabili ed efficienti ancora disposti a consentire l'anonimato», rileva Gabriele Labombarda, partner Bernoni Grant Thornton, «la strada è ormai tracciata e magari a quel punto chi si ritroverà di fronte allo stesso problema di oggi non avrà più la possibilità di mettersi in regola volontariamente e con il beneficio della riduzione delle sanzioni. L'alternativa, infatti, è rendersi ostaggi di statelli o isole esotiche che sono noti per l'assenza di certezza del diritto». Posti, cioè, dove potrebbe essere relativamente facile portare i soldi, ma non altrettanto semplice riaverli indietro. «Senza dimenticare le commissioni maggiori da pagare agli intermediari locali e ai faccendieri che a questi si appoggiano», precisa Labombarda. Il «turismo fiscale» diventerà non solo sempre più difficile, ma anche sempre meno conveniente. «Oltre ai costi economici diretti e indiretti della disclosure, non dobbiamo dimenticarci degli aspetti penali», puntualizza Roberto Lenzi, avvocato specializzato in diritto finanziario e consulenza patrimoniale, «ora viene offerta una possibilità di copertura che un domani, quando nel frattempo sarà stato introdotto il reato di autoriciclaggio, potrebbe non esserci più. Dopo i condoni e gli scudi approvati nei decenni scorsi, apparentemente l'Italia sta passando da un estremo all'altro. Ma ritengo che anche eventuali opportunità future saranno simili a quella attuale, necessariamente in linea con gli standard Ocse, e non più fondate sulle norme ultraagevolative del passato». Qualcuno potrebbe pure pensare all'ipotesi di trasferire la residenza all'estero, in maniera effettiva e non fittizia, dicendo addio all'Italia. «È facile però immaginare che se questa può essere una soluzione alla portata di chi vive di rendita», precisa il legale, «altrettanto non si può dirsi per chi svolge un'attività imprenditoriale o professionale nel paese, non facilmente replicabile all'estero». Fare le valigie non metterebbe comunque al riparo gli «esuli» da possibili contestazioni per il pregresso: «anche il trasferimento, infatti, lascerebbe aperti interrogativi sulle violazioni compiute in passato, ove si potesse ipotizzare una più

ampia collaborazione spontanea a livello informativo tra determinati stati», conclude Lenzi.

**Perché la disclosure vince sempre** Azione Rischi Prelievo in contanti dei fondi all'estero Limiti ai prelievi in contanti imposti da alcune banche • senza dimostrazione della lecita provenienza dei fondi e/o della corretta dichiarazione al fisco nazionale (quadro RW) Pesanti sanzioni (fino al 50%, con sequestro) previste • dal dlgs n. 195/2008 per chi tenta di trasferire alla dogana denaro contante in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro senza dichiararlo Difficoltà nell'utilizzare i fondi eventualmente rimpatriati • in Italia per ragioni «sociali» e fiscali (redditometro) Trasferimento fondi in un'altra giurisdizione offshore Possibilità che nel giro di uno-due anni anche la nuova «meta» adotti un accordo di scambio di informazioni, riproponendo il problema Rischio di non poter beneficiare in futuro di misure • premiali sulle sanzioni economiche e penali Scarsa affidabilità di alcuni stati «esotici» causa in • stabilità politica o mancanza di certezza del diritto; Necessità di avvalersi di intermediari del posto e • professionisti di diritto locale, con rischi imprevedibili e costi elevati Trasferimento della residenza in un paese estero Soluzione difficilmente percorribile da chi svolge in • Italia un'attività economica o imprenditoriale Possibilità che il paese di destinazione, oggi offshore, diventi collaborativo nel breve-medio termine Impossibilità di regolarizzare le violazioni alla disciplina sul monitoraggio fiscale commesse negli anni pregressi e ancora accertabili (con conseguenze amministrative e penali)

**Un caso concreto\*** Ipotesi: somme incassate in nero da un professionista e trasferite nel 2012 in Svizzera (infedele dichiarazione) Voluntary disclosure nel 2014 Accertamento nel 2014 Importo occultato 1.000.000 € 1.000.000 € Interessi c/c anno 2013 20.000 € 20.000 € Iva 210.000 € 210.000 € Irpef e addizionali 440.000 € 440.000 € Irap 40.000 € 40.000 € Irate 2.530 € 2.530 € Imposte su interessi c/c 5.320 € 5.320 € Sanzioni per violazioni sostanziali 116.308 € 465.223 € Sanzioni per mancato quadro RW 20.200 € 40.400 € Interessi 25.271 € 25.271 € Conseguenze penali No Sì, con reclusione da 1 a 3 anni TOTALE 859.629 € 1.228.744 € N.B: per semplicità è stato ipotizzato un rendimento infrannuale 2012 nullo del capitale. Al costo diretto della regolarizzazione vanno poi aggiunti i costi indiretti dell'assistenza del professionista ed eventualmente i contributi previdenziali dovuti sulla base imponibile riconosciuta in sede di adesione ex art. 2 del dlgs n. 218/1997.

Poiché la disclosure si basa sulla confessione piena, non ha più senso allungare i termini

## Accertamenti senza raddoppio

DI VINCENZO JOSÈ CAVALLARO

Il costo dell'adesione al piano di voluntary disclosure varia a seconda del numero delle annualità da «sanare». Se il decreto afferma in modo molto chiaro che le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale che possono essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono quelle commesse fino al 31 dicembre 2013, nulla si afferma relativamente al limite temporale fino a cui si può spingere l'attività di «ricostruzione» dell'amministrazione finanziaria, limite per il quale valgono le ordinarie regole di decadenza dell'azione accertatrice. La questione riveste rilevanza strategica, specie nei casi in cui i fatti che sono stati alla base della precostituzione della provvista estera non dichiarata (es. attività di sottofatturazione o di omessa fatturazione da parte di imprese, società o professionisti), sono stati posti in essere in periodi per i quali risulta decaduta l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria. In tali casi, il costo della disclosure sarà limitato alle sanzioni sul monitoraggio fiscale (fino a un sesto del minimo per annualità), alle imposte relative ai redditi prodotti sulla provvista estera non dichiarata (dividendi, interessi e capital gains) alle relative sanzioni (definitive nella misura di un sesto del minimo) e agli interessi. Se l'evasione che è stata alla base della precostituzione della provvista estera è stata posta in essere in una annualità «prescritta», nel conto non dovranno essere aggiunte le relative imposte, interessi e sanzioni. Ai sensi dell'articolo 43 del dpr n. 600/1973 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale, si applica questo secondo termine anche in caso di presentazione della dichiarazione. Le stesse regole sono previste ai fini Iva dall'art. 57 del dpr n. 633/72. Secondo la normativa generale, le annualità accertabili sono fino al 2009 in caso di dichiarazione infedele, fino al 2008 in caso di dichiarazione omessa e, in ogni caso, per le sanzioni relative al quadro RW. Considerando il raddoppio dei termini si arriverebbe fino al 2005 per l'infedele dichiarazione, al 2003 in caso di dichiarazione omessa e per le sanzioni sul monitoraggio fiscale. Il problema si pone nei casi in cui la legge prevede il raddoppio dei termini di accertamento. A legislazione vigente tali termini sono, infatti, raddoppiati in due casi: a) per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; b) nel caso di accertamento basato sulla «presunzione» di cui all'art. 12 del dl 78/2009, secondo cui le attività finanziarie e patrimoniali estere detenute negli stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Il raddoppio dei termini di accertamento in caso di voluntary disclosure pone seri problemi interpretativi in entrambi i casi. Il raddoppio dei termini per le violazioni penalmente rilevanti deve, infatti, fare i conti con la causa di esclusione della punibilità prevista per i delitti di infedele presentazione della dichiarazione e di dichiarazione omessa. Se è vero che il raddoppio scatta solo per l'esistenza di un obbligo di denuncia da parte dei funzionari dell'Agenzia (e l'esistenza di una causa di esclusione della punibilità non fa venir meno tale obbligo di denuncia) è altresì vero che la ratio del raddoppio dei termini risiede nella possibilità di utilizzare ai fini fiscali per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria. Ma se la disclosure si basa sul principio della confessione piena e veritiera, il raddoppio dei termini in questione non ha senso.

## FISCO Prima le fatture clienti e il pagamento delle fatture fornitori. Ecco come funziona il regime **Iva per cassa, la liquidazione entro un anno dall'operazione**

Pagine a cura di FRANCO RICCA

Liquidazione dell'Iva solo dopo l'incasso dalle fatture clienti e il pagamento delle fatture fornitori, ma non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione. Questa la caratteristica fondamentale del regime Iva cosiddetto di cassa, o cash accounting, che l'art. 32-bis del dl n. 83/2012 ha introdotto «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione». Un regime che consente alle piccole imprese un po' di respiro nella gestione degli adempimenti Iva. Le disposizioni di attuazione sono state emanate con dm dell'11 ottobre 2012, mentre i chiarimenti sono arrivati con le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/2012 e n. 1/2013. Come funziona. Nel regime di cassa, l'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono in veste di soggetti passivi diventa esigibile al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi, anziché al momento di effettuazione dell'operazione come previsto dalla regola generale dell'art. 6, dpr 633/72. Vi è, quindi, una «dissociazione temporale» tra l'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta, con il differimento di quest'ultima fin no all'incasso del corrispettivo, allo scopo di evitare al soggetto passivo di dover anticipare all'erario il pagamento dell'imposta non ancora incassata. Il differimento incontra però un limite temporale: è infatti stabilito che l'imposta si rende comunque esigibile, anche in mancanza dell'incasso, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione: alla scadenza del termine, dunque, il cedente/prestatore dovrà comunque contabilizzare il debito dell'imposta verso l'erario, anche in mancanza dell'incasso. Il limite temporale non opera se, prima del decorso del termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali: in tal caso, dunque, l'esigibilità dell'Iva è differita fin no all'incasso (eventuale) del credito, e non si realizzerà affatto per la quota del credito che dovesse rimanere insoddisfatta al termine della procedura. A questo proposito, nella circolare n. 44/2012 si osserva che è necessario che la procedura concorsuale sia stata avviata prima del decorso di un anno e si chiarisce che le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (per esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa pronunciata dal tribunale). Inoltre, se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), l'esigibilità dell'imposta deve ritenersi sospesa a beneficio di tutti i fornitori che abbiano emesso fatture con Iva per cassa, fin no all'effettivo incasso del corrispettivo. Infine, in caso di revoca della procedura concorsuale l'Iva diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione. In sintesi, nel regime di cassa l'imposta relativa alle operazioni attive deve essere computata a debito nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nel corso della quale viene incassato il corrispettivo oppure, in mancanza di incasso, viene a scadere il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. L'art. 4 del dm puntualizza che, in relazione alle operazioni attive soggette al regime di cassa, il cedente/prestatore adempie comunque agli obblighi ordinari del titolo II del dpr 633/72 (fatturazione, registrazione ecc.) con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione e che le operazioni concorrono al volume d'affari (e all'eventuale pro rata) con riferimento a detto momento, ancorché non si sia realizzata l'esigibilità. Per esempio, se a novembre 2013 sono state emesse fatture ad esigibilità differita per 100.000 euro d'imponibile e 22.000 euro di Iva, per le quali l'incasso non si è verificato entro il 31 dicembre 2013, l'imponibile di 100.000 euro dovrà essere indicato, nella dichiarazione annuale per il 2013, nel rigo VE36 delle operazioni ad esigibilità differita, campi 1 e 2, e concorrerà al volume d'affari dell'anno 2013. All'atto dell'incasso, per esempio nel mese di aprile 2014, il contribuente contabilizzerà il debito d'imposta di 22.000 euro includendolo nella corrispondente liquidazione periodica e successivamente nella dichiarazione annuale per il 2014. Il regime di cassa non riguarda però

solo le operazioni passive: l'art. 32-bis, infatti, differisce non soltanto l'esigibilità dell'Iva a debito, ma anche il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi, diritto che diviene esercitabile solo dopo il pagamento ai fornitori. L'art. 1, comma 3 del dm, al riguardo, precisa che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore. Nella circolare n. 44/2012, l'Agenzia ha ritenuto che poiché il regime di cassa non riguarda le singole operazioni, ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, il differimento della detrazione riguarda tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire del regime di cassa (su cui appresso), qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, dpr 633/72. Pertanto, per esempio, se il contribuente effettua, nell'ambito della stessa attività, anche operazioni con privati consumatori, escluse dal regime di cassa, egli subisce il differimento del diritto alla detrazione su tutti gli acquisti, salvo che sia in grado di separare contabilmente le due tipologie di operazioni. A quest'ultimo proposito, però, nella circolare n. 1/2013 è stato precisato che non è possibile gestire separatamente le operazioni escluse dal regime Iva per cassa, qualora queste non possano configurare un'attività separata ai sensi dell'art. 36. Il diritto alla detrazione, in base all'art. 5 del dm, è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque è decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (effettuazione dell'operazione) e «alle condizioni esistenti in tale momento». La circolare n. 44/2012 chiarisce che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime di cassa, anche se l'esercizio del diritto stesso è differito al momento di pagamento del relativo corrispettivo o al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione di acquisto. La previsione mira a evitare che il contribuente scelga il momento di pagamento del prezzo in funzione della propria situazione con riferimento al pro rata di detrazione: la portata del diritto alla detrazione viene quindi cristallizzata nel momento in cui l'imposta è divenuta esigibile per il fornitore. La detrazione può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto: per esempio, se l'acquisto è effettuato a febbraio 2014 e pagato a giugno 2014, la detrazione va esercitata entro la dichiarazione relativa all'anno 2016 (da presentare nel 2017); se il pagamento avverrà a gennaio 2015, invece, la detrazione potrà essere esercitata entro la dichiarazione relativa all'anno 2017 (da presentare nel 2018). In entrambi i casi l'entità dell'imposta detraibile va determinata con riferimento alla situazione esistente nel 2014. Il diritto alla detrazione dei concessionari/committenti. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 32-bis stabilisce che «in ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato». Tale disposizione, derogando al principio generale dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile, consente ai clienti dei soggetti che si avvalgono del regime di cassa di esercitare la detrazione con riferimento al (e a partire dal) momento di effettuazione dell'operazione, ancorché l'imposta non sia ancora divenuta esigibile. Naturalmente, tale deroga non opera nel caso in cui anche il cliente, a sua volta, abbia adottato il regime di cassa.

**Simmetria del sistema** Nel regime Iva di cassa l'imputazione dell'imposta, ai fini della liquidazione, è effettuata, sia per la parte a debito che per quella a credito, sulla base del criterio di cassa, temperato con la limitazione temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione; infatti: l'Iva sulle operazioni attive si rende dovuta • all'incasso del corrispettivo, ma comunque non oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione (salvo assoggettamento della controparte a procedura concorsuale prima di tale termine); l'Iva sugli acquisti può essere detratta dopo • il pagamento al fornitore, ovvero decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

FISCO Le novità introdotte dalla legge di Stabilità, operative dal 1° gennaio di quest'anno

## Imprese, leasing più appetibile

Si è accorciato il periodo di deduzione dei canoni

Pagina a cura di SANDRO CERATO

Deduzione dei canoni di leasing più conveniente, dal 2014, per le imprese. Si accorcia, infatti, il periodo temporale di deduzione. In particolare, l'art. 1, commi 162 e 163, della legge di Stabilità 2014 (la legge n. 147 del 27/12/2013) interviene sulle regole per la deduzione dei canoni di leasing dei beni strumentali delle imprese, anche se appare opportuno sottolineare che le novità previste dalla Legge di Stabilità riguardano solamente i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della norma), come disposto dal comma 163. Nel dettaglio, il novellato art. 102, comma 7, del Tuir, prevede che: - per i beni mobili, la deduzione è ora prevista in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in precedenza la deduzione avveniva in un periodo pari a 2/3 del periodo di ammortamento); - per i beni immobili, la deduzione è prevista in un periodo pari a 12 anni, a prescindere dall'aliquota di ammortamento dell'immobile (prima di tale modifica, la deduzione variava da un minimo di 11 a un massimo di 18 anni in funzione dell'aliquota di ammortamento applicabile all'immobile); - per i veicoli a deducibilità limitata, di cui all'art. 164, lett. b), del Tuir, il periodo di deduzione fiscale dei canoni è rimasto invariato e corrisponde all'intero periodo di ammortamento, generalmente pari a 4 anni. È bene osservare che le novità introdotte dalla legge di Stabilità intervengono a poca distanza dalla precedente modifica operata all'art. 102, comma 7, del Tuir, a opera dell'art. 4-bis del dl n. 16/2012, che a partire dai contratti sottoscritti a far data dal 29 aprile 2012 aveva eliminato il necessario legame, ai fini della deduzione dei canoni, tra la durata del contratto e il periodo di deduzione dei canoni stessi. Come noto, infatti, per i contratti sottoscritti fino al 29 aprile 2012, l'art. 102, comma 7, del Tuir richiedeva, quale condizione necessaria per ottenere la deduzione dei canoni dal reddito d'impresa, che il contratto avesse una durata minima variabile in funzione della tipologia del bene oggetto del contratto. Tale vincolo, come detto, è stato eliminato dal citato art. 4-bis del dl n. 16/2012, che consente quindi alle imprese di sottoscrivere contratti di locazione finanziaria di qualsiasi durata, fermo restando che la deduzione dal reddito deve avvenire nel periodo stabilito dall'art. 102, comma 7, del Tuir. Tale «svincolo» tra durata civilistica del contratto e periodo di deduzione fiscale è stato confermato anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, che avendo tuttavia accorciato il predetto periodo di deduzione fiscale, potrebbe consentire di evitare, soprattutto nel comparto immobiliare, il c.d. «doppio binario» nella gestione dei contratti di leasing, il cui funzionamento è stato oggetto di chiarimenti nella circolare ministeriale n. 17/E/2013. In buona sostanza, per i contratti sottoscritti a far data dal 1° gennaio 2014, i possibili scenari che si possono profilare sono i seguenti: - la durata del contratto è pari al periodo di deduzione fiscale dei canoni, nel qual caso non si pongono problematiche particolari, poiché il canone di competenza imputato a conto economico corrisponde con il canone deducibile fiscalmente, senza necessità di effettuare alcuna variazione nel modello Unico; - la durata del contratto è superiore al periodo stabilito dall'art. 102, comma 7, del Tuir (per esempio, leasing immobiliare di 15 anni), con conseguente adeguamento a tale durata anche della deduzione fiscale, poiché il periodo stabilito nella citata disposizione è quello minimo fiscalmente rilevante; - la durata del contratto è inferiore al periodo di deduzione fiscale dei canoni (per esempio contratto di leasing immobiliare di dieci anni), con conseguente necessità di riprendere a tassazione, nei periodi d'imposta di durata del contratto, la differenza tra canone di competenza e canone deducibile fiscalmente. In tale ultima fattispecie, la cm n. 17/E/2013, ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti: - per i leasing aventi a oggetto fabbricati strumentali, lo scorporo della quota capitale del canone, riferita all'area (pari al 20 o 30% a seconda del tipo di immobile), deve avvenire tenendo conto del canone deducibile fiscalmente, così come per l'individuazione della quota interessi rilevanti ai fini dell'art. 96 del Tuir (tale ultimo aspetto rileva anche per i leasing aventi a oggetto beni mobili); - ai fini dell'Irap, per i soggetti Ires, poiché il canone imputato a conto economico rileva anche nella determinazione del valore della produzione (in base

al principio di derivazione), lo scorporo della quota interessi non deducibile deve avvenire scorporando la stessa dal canone imputato nel conto economico alla voce B.8; - una volta avvenuto il riscatto del bene, i residui canoni di leasing «fi scali» sono dedotti tramite variazioni in diminuzione nel modello Unico.

**Le regole per la deduzione fi scale** Beni mobili Contratti sottoscritti fi no al 28 aprile 2012 Durata minima del contratto pari a 2/3 del periodo di ammortamento e deduzione in base alla durata del contratto Contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a 2/3 dell'ammortamento Contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2014 Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a metà dell'ammortamento Beni immobili Durata minima del contratto da 11 a 18 anni (in base alla percentuale di ammortamento) e deduzione in base alla durata del contratto Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo variabile da 11 a 18 anni (in base alla percentuale di ammortamento) Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari a 12 anni Veicoli a deducibilità limitata Durata minima del contratto di quattro anni e deduzione in base alla durata del contratto Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari all'ammortamento Durata libera del contratto e deduzione in un periodo minimo pari all'ammortamento

FISCO Contribuenti in crisi: la deduzione della diffi coltà economica non deve essere generica

## Omessa Iva, Cassazione soft

Impossibilità incolpevole dimostrabile con dati concreti  
DI SALVATORE ALBANESE E DOMENICO DE GAETANO

Difficoltà economiche e mancato versamento delle imposte: la Cassazione rigetta le ragioni di un contribuente «in crisi» che non aveva pagato l'Iva (e che tentava di far valere l'assenza di dolo legata appunto alle finanze sfavorevoli), ma «apre» di fatto alla possibilità di dedurre in giudizio la crisi economica stessa purché questa non sia generica e rechi «indicazioni specifiche» e «concrete, atte a ravvisare una reale impossibilità incolpevole all'adempimento». È quanto emerge da una lettura attenta della sentenza n. 2614/14 della Suprema corte depositata il 21 gennaio scorso. Spiragli d'apertura in Cassazione. La crisi che ha colpito anche l'Italia sembra dunque, leggendo la pronuncia, aver sensibilizzato la Cassazione in merito al rigido orientamento di chiusura rispetto alla possibilità di ritenere escluso il dolo nei reati di omesso versamento dell'Iva, qualora il reo dimostri di non aver potuto adempiere l'obbligo tributario, non già per una sua volontaria scelta, ma a causa di una sopravvenuta ed inevitabile mancanza di liquidità. Si concretizza il reato in argomento quando v'è omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 50 mila euro. Il reato si realizza se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. Una questione attuale e spinosa a livello giurisprudenziale è rappresentata dal fatto se la crisi finanziaria possa costituire un'attenuante/esimente del reato in esame. La sentenza n. 2614, depositata lo scorso 21 gennaio, apre a soluzioni certamente più favorevoli per il contribuente, che versi in uno stato di illiquidità a cui sia seguita la commissione del delitto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il quale, giova ricordarlo, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. La consolidata giurisprudenza della Suprema corte (Cassazione pen., sez. III, 25 giugno 2013, n. 29751; Cassazione pen., sez. III, 1° dicembre 2010, n. 10120; Cassazione pen., sez. III, 24 marzo 1999, n. 1178; Cassazione pen., sez. III, 2 febbraio 1996, n. 487; Cassazione pen., sez. III, 17 gennaio 1996, n. 141; Cassazione pen., sez. III, 11 febbraio 1995, n. 1447; Cassazione pen., sez. III, 17 gennaio 1994, n. 3512; Cassazione pen., sez. III, 13 novembre 1992, n. 12081), contrariamente a quella dei giudici di merito, infatti, si è sempre espressa in senso sfavorevole al contribuente, sia sotto il vigore della previgente disciplina incriminatrice, sia nell'attuale ordinamento tributario, affermando il principio di diritto secondo il quale il contribuente, quando opera come soggetto passivo dell'Iva o come sostituto di imposta, ha l'obbligo di accantonare il tributo, per poi versarlo all'Erario, entro il termine fissato dalla legislazione penale tributaria, non potendo invocare, a propria discolorpa, situazioni di difficoltà economica, aventi valenza di forza maggiore ed ancora, non può essere invocata la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per mancanza del requisito del pericolo di danno grave alla persona. L'elemento soggettivo del reato. Secondo tale impostazione, quindi, anche in caso di crisi di liquidità, che non consenta il versamento delle somme dovute, sussisterebbe, comunque, il dolo generico, poiché il mancato versamento trova la sua origine, non già in una situazione sopravvenuta alla quale il contribuente non possa porre rimedio, ma al suo volontario inadempimento al dovere di accantonare, immediatamente, tali somme o, in ogni caso, alla successiva distrazione delle stesse verso altre finalità, alla stregua di una condotta di indebita appropriazione di denaro di appartenenza altrui, di cui si ha ex lege la detenzione. Tale rigida impostazione, in verità, era già stata recentemente oggetto di un'apertura da parte delle sezioni unite (sent. n. 37424 del 28 marzo 2013) le quali hanno stabilito espressamente come non possa essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità, a meno che si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta volontaria di non far fronte alla esigenza di organizzare le proprie risorse finanziarie, in modo tale da garantire il soddisfacimento della pretesa erariale. Alcuni tribunali riconoscono, soprattutto nelle sentenze più recenti, la mancanza assoluta di

mezzi finanziari quale causa di esclusione della responsabilità penale in assenza «dell'elemento psicologico» che caratterizza il reato in esame. In tal senso il tribunale di Monza 28/6/2013, n. 674 assolve l'imputato con formula «il fatto non costituisce reato», motivando la decisione sull'incerta sussistenza dell'elemento psicologico necessario a configurare il reato di omesso versamento dell'Iva. A tal fine, hanno avuto un ruolo essenziale i bilanci societari dai quali si evinceva una chiara situazione di crisi finanziaria e di liquidità della società. Nella giurisprudenza di merito si sono registrate, dunque, interessanti pronunce in cui si è riconosciuto che la «mancanza assoluta di mezzi economici» o comunque la «crisi acuta di liquidità dell'impresa» escluderebbero la responsabilità penale, in buona sostanza, per difetto dell'elemento psicologico tipico del reato. La sentenza in commento, pertanto, sembra inserirsi nel varco aperto dalla sentenza a sezione unite della cassazione n. 37424/2013: la stessa, infatti, ha a oggetto una fattispecie, assai frequente, nella quale l'amministratore di una società, imputato del delitto di omesso versamento dell'Iva, aveva invocato a propria discolora la crisi economica, dell'impresa dallo stesso governata, come causa di esclusione del necessario dolo del reato. Tale tesi difensiva, respinta dai giudici di merito, era stata riproposta in sede di legittimità attraverso il ricorso per cassazione, adducendo l'assenza, in capo all'amministratore, di qualsiasi volontà o fine evasivo, in quanto lo stesso si era trovato in una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere. La Suprema corte, anche se ha ritenuto non fondato il ricorso dell'imputato, ha tuttavia offerto una ricostruzione giuridica, equilibrata ed in gran parte condivisibile, della possibile efficacia, in termini scriminante, delle situazioni di crisi economico-finanziaria dell'impresa. In tal senso, l'organo giurisdizionale ha chiarito come i motivi del ricorso, relativi alla crisi di liquidità, erano del tutto generici, non indicando chiaramente quali fossero le concrete circostanze, che avessero costretto l'amministratore societario al mancato adempimento dell'obbligo fiscale; lasciando intendere, quindi, che, queste circostanze impossibilitanti possono, qualora siano puntualmente provate, giustificare un'assoluzione dell'imputato. Al fine di chiarire tale concetto, basti pensare, per i contribuenti cui si applica l'ordinario regime di competenza, alle fattispecie di inadempimento contrattuale, relative al mancato pagamento del tributo, indicato in fattura, da parte di chi ha usufruito del bene ceduto; in quanto appare evidente come, in tali casi, non possa certo rimproverarsi al contribuente, che l'omesso versamento abbia la propria origine nel mancato accantonamento delle somme ricevute da terzi o dalla loro destinazione a fini diversi da quelli fiscali, non avendo, in realtà, gli stessi incassato nulla a tale titolo. Un'interpretazione di segno opposto, a parere di chi scrive, porrebbe l'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, che, attribuendo alla responsabilità penale il carattere della personalità ed alla pena una funzione rieducativa, ripudia forme di responsabilità di carattere oggettivo, prive, in altri termini, di un coefficiente psichico di attribuzione del fatto di reato al reo. Per questi motivi, la sentenza in commento ha, dunque, statuito che in caso di crisi di liquidità rigorosamente dimostrata, possono essere escluse le sanzioni penali per i titolari delle aziende che hanno omesso di pagare più di 50 mila euro di Iva nel corso dell'anno. La sentenza degli ermellini è senza dubbio in sintonia con i tempi di crisi economica in cui versa l'Italia è, quindi, una pronuncia di saggezza che tiene conto, comunque, di due opposte esigenze: da una parte, quella di tutelare l'interesse erariale a una tempestiva e integrale acquisizione del gettito del tributo in esame; dall'altra, quella di consentire ai contribuenti, che si siano trovati in una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, di poter fornire in giudizio la prova, che tale inadempimento abbia il carattere della inevitabilità.

**La vicenda in sintesi** Il contribuente, che non paga l'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, può invocare a propria discolora la crisi di liquidità, come causa del mancato pagamento del tributo, ma deve indicare e provare specifici e concrete circostanze, che possano far ritenere la sussistenza di una reale impossibilità incolpevole di rispettare il precetto penale. Questo è il principio di diritto che la Cassazione ha affermato e che sembra in grado di condurre all'assoluzione dell'operatore economico, qualora lo stesso riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza di tali fatti. Giurisprudenza favorevole al contribuente Cassazione, sezioni unite penali, 28 marzo 2013, n. 37424; Cassazione pen., sez. III, 6 dicembre 2013: «Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento

della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far fronte all'esigenza predetta (ovverosia di accantonare il tributo riscosso in sede di effettuazione dell'operazione imponibile, ndr)». Giurisprudenza a sfavore del contribuente Cassazione pen., sez. III, 24 marzo 1999, n. 1178: «L'effettivo pagamento della retribuzione in nessun modo può in uire sulla sorte dell'obbligazione, con la conseguente impossibilità per il datore di lavoro di opporre all'erario le eccezioni, legate a diffi coltà fi nanziarie dell'impresa che non possono farsi valere come scriminante dell'inadempimento penalmente sanzionato verso l'erario».

IMPRESA Tempo fi no al 15/3 per presentare le domande di contributi per l'internazionalizzazione

## Bonus per le pmi consorziate

Spazio anche a progetti realizzati con contratto di rete

Pagina a cura di ROBERTO LENZI

C'è tempo fi no al 15 marzo per presentare la richiesta di contributo a fondo perduto per i progetti delle pmi che si sono aggregate in consorzi all'esportazione, o che sono legati a essi da contratti di rete. Il contributo può arrivare fi no al 50% della spesa ammissibile. Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, e ciascuna pmi, pur potendo aderire a più consorzi, può partecipare a un solo progetto. I consorzi devono fare particolare attenzione a questo, poiché in caso di mancato rispetto della condizione sono escluse tutte le domande presentate dai diversi consorzi in cui l'impresa è presente. Le pmi coinvolte nel progetto devono essere in prevalenza imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari e agricole. Possono inoltre partecipare al progetto le imprese del settore commerciale purché non si configurino con un numero prevalente rispetto alle altre. Le iniziative devono essere realizzate nel periodo che va dall'1/01/2014 al 31/12/2014. Invio della domanda. Il plico, contenente la domanda nonché tutta la relativa documentazione, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/ spedizioniere a: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII - Viale Boston, n. 25 - 00144 ROMA. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione «PROGETTO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2014». Per l'inoltro via posta e per quello via corriere faranno fede, rispettivamente, la data del timbro postale e la data di consegna allo spedizioniere. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 marzo 2014. Documenti da allegare alla domanda. Alla domanda devono essere allegati il progetto di internazionalizzazione da realizzare, corredato dalle relative voci di spesa, la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, l'autocertificazione «aiuti de minimis» e la copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del Consorzio. Nel caso di progetti realizzati con contratto di rete deve essere aggiunto anche il curriculum del soggetto, che eventualmente, presta attività di coordinamento per la gestione del progetto di internazionalizzazione e lo specifico contratto sottoscritto tra il professionista e il consorzio. I modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del Consorzio a pena di inammissibilità della domanda. Spese ammissibili. Sono ammissibili le spese relative alla partecipazione a fi ere in Italia e all'estero, l'affitto e allestimento di show-room temporanei. Per ambedue le iniziative sono ammissibili le spese relative a interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni; oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari, specifici ci, utilizzati esclusivamente in occasione degli eventi promozionali. Per le fi ere sono ammesse le spese relative a quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand consortile presso fi ere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Il Consorzio che partecipa alla manifestazione fi eristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni. In questo caso nei singoli stand, oltre a essere chiaramente visibile il logo del Consorzio, deve essere indicata l'ubicazione delle altre imprese consortili, che partecipano alla manifestazione. In questo caso, è compito del consorzio quello di garantire una adeguata informativa che dia conto della complessiva partecipazione delle imprese all'iniziativa consortile. Sono ammissibili anche i costi della logistica relativa al personale che partecipa alle manifestazioni. I consorzi possono quindi chiedere il contributo anche per le spese di viaggio e pernottamento, questo per un massimo di 2 rappresentanti del Consorzio. Per essere ammissibile il viaggio aereo deve essere effettuato in classe economica, l'alloggio non deve prevedere prenotazioni in alberghi superiori a 4 stelle o equivalenti. Sono ammissibili al progetto anche i costi relativi a brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali. Questi devono essere effettuati in lingua inglese o nella lingua veicolare del paese obiettivo del programma di internazionalizzazione. Sono inoltre ammissibili le spese di ricerca e selezione operatori esteri per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto. Vi rientrano anche le spese per

azioni dimostrative delle produzioni delle consorziate, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto; la creazione del sito web consortile in lingua, l'affitto di sale per attività di formazione, gli onorari per docenti nei limiti massimi previsti dall'Unione europea. Le spese di coordinamento per la gestione del progetto di internazionalizzazione possono essere rendicontate esclusivamente nel caso in cui questo sia realizzato dal Consorzio attraverso contratti di rete con pmi non consorziate. È valido nei limiti del 5% del costo totale delle iniziative e, in ogni caso, per importi non superiori a 10 mila. Condizione necessaria per l'ammissione è che il costo e la prestazione risultino da uno specifico contratto sottoscritto tra le parti e che venga inoltrato il curriculum del professionista. Sono anche ammesse spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative.

**Iniziative finanziabili** Il progetto può essere costituito da una o più delle seguenti iniziative: partecipazione a fiere e saloni internazionali; a. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; b. show-room temporanei; c. incoming di operatori esteri; d. incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri; e. workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; f. azioni di comunicazione sul mercato estero; g. attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, destinata h. esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto. Tale attività non può costituire più del 25% del costo totale delle iniziative; realizzazione e registrazione del marchio consortile. i.

## Ammissione legata alla soglia di 18 punti

La valutazione è effettuata da una commissione che attribuisce a ciascuno progetto un punteggio basato su diversi parametri. Il primo è dato dalla validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero, dalla coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, dal contesto di intervento e dagli obiettivi specifici. Per questo il consorzio può ottenere un punteggio che va da 0 a 5 punti. Il secondo parametro è determinato dalla coerenza dell'attività programmata con i risultati attesi, il punteggio può arrivare a 5 punti. Il terzo tiene conto della congruità degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi: punti da 0 a 5. Il quarto è basato sulla congruità e coerenza dei costi: punti da 0 a 5. Il quinto è calcolato sul carattere innovativo del progetto: punti da 0 a 5. Per questo specifico punto il bando fa presente che ai fini della valutazione, il progetto si considera innovativo se la modalità di realizzazione di uno o più eventi presenta caratteristiche di originalità, oppure se almeno il 50% delle iniziative e delle relative spese previste sono riferibili ad attività diverse dalla partecipazione a fiere e saloni internazionali ovvero se vengono utilizzate nella realizzazione delle attività promozionali le nuove tecnologie informatiche. Il sesto parametro tiene conto del numero di imprese coinvolte in tutte le iniziative del progetto, sia consorziate che aderenti con contratto di rete con una scala che va da 1 a 5 punti. Il settimo parametro è determinato dalla compagine sociale: se il 50%, arrotondato per difetto delle pmi associate al consorzio o società consortile o cooperativa e partecipanti al progetto, ha un capitale sociale detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, al progetto spettano punti 2. Un ulteriore punto può essere ottenuto dai consorzi per i progetti pluriennali. Il bando considera progetto pluriennale quello in cui le attività previste sono strutturate e collegate tra loro in un'ottica di sviluppo strategico, in merito agli obiettivi che il consorzio intende raggiungere. Non può ritenersi pluriennale per esempio il progetto in cui venga riproposta annualmente la medesima tipologia di azioni. Sono ammessi a contributo esclusivamente i Consorzi che raggiungono il punteggio-soglia pari a 18. Una volta raggiunto questo punteggio, i progetti sono ammissibili e tutti hanno lo stesso diritto a ottenere il contributo.

IMPRESA Come accedere alle agevolazioni per rafforzare la competitività nelle regioni del Sud

## Sì agli investimenti innovativi

Risorse per 150 mln come sovvenzioni rimborsabili

Pagina a cura di BRUNO PAGAMICI

Il ministero dello Sviluppo economico introduce la «sovvenzione rimborsabile» per finanziarie gli investimenti innovativi nel Sud. Con un intervento di 150 milioni di euro, di cui il 60% riservato alle pmi, il Mise sostiene investimenti ad alta tecnologia per ridurre i costi, aumentarne la capacità produttiva riducendo l'impatto ambientale e migliorando le condizioni di sicurezza sul lavoro. La sovvenzione sarà rimborsabile parzialmente (fino al 70-90%) senza interessi in sette anni e potrà coprire il 75% delle spese ammissibili. Il meccanismo di valutazione consentirà di agevolare prioritariamente le imprese destinatarie dei progetti più meritevoli. Obiettivo competitività. L'iniziativa del Mise è stata istituita con decreto ministeriale del 29 luglio 2013 (in G.U. n. 236 dell'8/10/2013) e successivamente attuata con decreto direttoriale del 20 novembre 2013 (in G.U. n. 288 del 9/12/2013), che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni. Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il ministero ha stanziato 150 milioni di euro per finanziare la realizzazione di programmi di investimento innovativi che consistano nell'acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate. Il decreto ministeriale del 4 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29/1/2014) ha invece apportato alcune modifiche che in relazione alla procedura per accedere alle agevolazioni. Pmi e grandi imprese. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che risultino costituite da almeno due anni, in contabilità ordinaria, non in stato di crisi o in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono inoltre ammesse le imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società, e i consorzi con attività esterna, mentre sono escluse le associazioni temporanee di imprese. Progetti finanziabili. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, intesi come l'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello della propria attività ovvero ridurre i costi, aumentarne la capacità produttiva, introdurre nuovi prodotti o servizi, ridurre l'impatto ambientale o migliorarne le condizioni di sicurezza sul lavoro.

**Gli investimenti innovativi finanziabili** Sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino la progressione logica delle seguenti fasi del ciclo tecnologico: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio Sistemi di automazione industriale che tramite computer dedicati, come i Plc (programmable logic controller), mezzi robotizzati, sensori, trasduttori, sistemi di visione artificiale, micro controller o altro, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo Computer dedicati per il disegno industriale dei prodotti, la progettazione tecnica dei processi produttivi, la produzione della documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo e il collaudo dei prodotti o dei servizi lavorati Computer dedicati per il sistema gestionale, organizzativo e commerciale Apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati Apparecchiature scientifiche che destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale Sistemi e macchinari elettronici finanziati alla riduzione degli impatti ambientali oltre i livelli stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie Sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finanziati al miglioramento delle condizioni di sicurezza

PREVIDENZA Circolare sull'omessa contribuzione alla gestione separata antecedente al 6/7/11

## Debiti, l'Inps chiude un occhio

Sanzioni ridotte dal 30% al tasso di interesse legale

Pagina a cura di DANIELE CIRIOLI

Sanzioni ridotte ai professionisti che non hanno versato i contributi alla gestione separata dell'Inps. Infatti, anziché applicare il regime sanzionatorio previsto per il caso dell'evasione contributiva, agli accertamenti relativi a periodi antecedenti al 6 luglio 2011 si potrà applicare il regime sanzionatorio previsto per i casi d'incertezza contributiva. Tradotto in pratica una riduzione delle misure delle sanzioni dal 30% (evasione) al tasso degli interessi legali. Lo ha stabilito lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 821/2014, andando incontro alle richieste dei professionisti. Per avere la riduzione delle sanzioni i professionisti dovranno presentare apposita richiesta all'Inps con cui riconosceranno il debito contributivo nei confronti dell'istituto e si impegneranno a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione. Poseidone senza fi ne. Il cambio d'indirizzo è scaturito dal comma 12 dell'art. 18 della legge n. 111/2011, che ha fornito interpretazione autentica delle norme sull'obbligo contributivo presso la gestione separata dell'Inps (di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/1995) da parte dei liberi professionisti. Ed è arrivato in seguito a specifici che richieste di chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere la riduzione delle sanzioni civili, che sugli accertamenti inviati dall'Inps ai liberi professionisti sono determinate in base al criterio dell'evasione contributiva (si veda tabella). I destinatari degli accertamenti Inps sono, nello specifico, quei professionisti che, pur in presenza di una propria cassa di previdenza obbligatoria, non hanno versato a essa il contributo previdenziale (contributo soggettivo) perché non dovuto e sono stati quindi iscritti alla gestione separata dell'Inps, in ossequio al principio per cui «nessun lavoro è esente da contribuzione». Pertanto poco rileva il fatto che per tali professionisti, in virtù di specifici che norme regolamentari delle loro rispettive casse previdenziali di riferimento, l'obbligo contributivo (presso tale cassa) può venir meno: è proprio tale «esenzione» che determina, di conseguenza, l'obbligo per professionista a versare i contributi presso la gestione separata dell'Inps. L'accertamento combinato tra Agenzia entrate e Inps. La «scoperta» di tali professionisti è oggi molto più facile per l'Inps, grazie agli scambi interlocutori con l'Agenzia delle entrate. L'iscrizione alla gestione separata dell'Inps è un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l'attività professionale; in particolare il professionista è tenuto a effettuare i seguenti adempimenti: • iscriversi alla gestione separata nel caso in cui non c'è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria cassa di previdenza professionale; • compilare e trasmettere il quadro RR, sezione 2, del modello UnicoPF nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all'art. 50 c bis del Tuir, fin no alla concorrenza del reddito massimo previsto per l'anno d'imposta considerato), il contributo previdenziale dovuto (cioè a debito), gli eventuali acconti pagati nell'anno precedente e l'eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato, F24, anche se a saldo zero. In presenza di una dichiarazione dei redditi ai fini fiscali (modello Unico), l'Agenzia delle entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede anche alla liquidazione e riscossione dei contributi previdenziali. Se nella dichiarazione manca il quadro RR, sezione 2, l'Agenzia considera comunque corretto l'adempimento ai fini fiscali, ma in questo caso fa intervenire l'Inps. L'ente di previdenza, in particolare, procede a controllare i dati reddituali denunciati nelle dichiarazioni fiscali e trasmessi dagli uffici finanziari, al fine di verificare l'eventuale omissione contributiva. Evasione contributiva. Ne consegue che, nei casi in cui risulti carenza di versamenti contributivi, l'Inps applica il relativo regime sanzionatorio. In questi casi di professionista titolare del reddito fiscale si ritiene «voluta» l'omissione dell'iscrizione e/o della determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, per cui l'Inps applica il regime sanzionatorio relativo alla «evasione contributiva» disciplinato dall'art. 116 comma 8 lettera b) della

legge n. 388/2000. Tale orientamento, precisa l'Inps nel messaggio n. 821/2014, risulta confermato dalla giurisprudenza recente (tra l'altro Cassazione, Sezioni unite, n. 4808/2005 e Cassazione n. 28966/11), che ha precisato come la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell'evasione, in quanto fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale. L'Inps, seguendo tali principi, con l'operazione Poseidone ha quantificato e notificato ai professionisti la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell'evasione. Le sanzioni applicate, in altre parole, sono state calcolate in misura pari al 30% dei contributi omessi.

**Contributi e sanzioni** Ipotesi di violazione Ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi Mancato pagamento dei contributi accertati dall'Inps, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei successivi 30 giorni Inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore Regime sanzionatorio Tur (0,25%) maggiorato di 5,5 punti = 5,75% annuo 30% annuo nel limite del 60% dei contributi omessi Tur (0,25%) maggiorato di 5,5 punti = 5,75% annuo

SICUREZZA Primo appuntamento, dopo la fase sperimentale, per le comunicazioni sulla sicurezza

## Dati sanitari, via al countdown

I medici di fabbrica hanno tempo fino al 31 marzo

Pagina a cura di CARLA DE LELLIS

Conto alla rovescia per la comunicazione dei dati sanitari rilevanti sulla sicurezza del lavoro. Scade il 31 marzo 2014 il termine entro il quale i medici competenti devono effettuare la comunicazione attinente la sorveglianza sanitaria svolta nell'anno 2013. Dopo la sperimentazione dell'anno scorso, il nuovo adempimento entra a regime e, a partire da quest'anno, il medico di fabbrica (competente) è tenuto annualmente a trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro il primo trimestre dell'anno successivo. La comunicazione va fatta solo in via telematica dal portale web dell'Inail. Omettere l'adempimento comporta a carico del medico l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.096 a 4.384 euro. Comunicazioni a regime. L'adempimento è stato introdotto dal dm 9 luglio 2012 che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio nonché, appunto, le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti, come è obbligato a fare il medico competente (o di fabbrica) per effetto dell'art. 40 del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008). Il decreto ha disciplinato un periodo transitorio di un anno, spostando il termine per la prima trasmissione dei dati, quella relativa all'anno 2012, dal 31 marzo che rappresenta la scadenza ordinaria annuale (così da quest'anno in avanti) al 30 giugno con lo stop alla sanzione a carico dei medici per le inadempienze. Medici in prima linea. L'adempimento è a carico del medico competente. Il Tu sicurezza lo definisce tale il medico che sia in possesso di uno di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso Tu, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare (sempre con il datore di lavoro) ai fini della valutazione dei rischi. In primo luogo, dunque, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro. Trasmissione online. L'Inail ha predisposto un applicativo web in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dal decreto del 9 luglio 2012. Il primo passo consiste nella registrazione, da parte del medico competente, al portale Inail, attraverso la quale accede all'applicativo. Successivamente il medico procede all'associazione con l'unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell'archivio Inail, il medico può effettuare l'inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio. Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l'anno 2012, la procedura Inail permette l'importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l'anno 2013. Sanzioni pesanti. L'entrata a regime dell'adempimento comporta l'operatività anche del regime sanzionatorio che è, invece, rimasto sospeso durante la sperimentazione. Con la conseguenza che, da quest'anno, il medico che non ottempererà corre il rischio di vedersi applicare una sanzione da 1.096 a 4.384 euro (trattandosi d'inadempienza effettuata successivamente al 1° luglio 2013, data a partire dalla quale opera la rivalutazione delle sanzioni sulla sicurezza del 9,6% come previsto dal dl n. 76/2013).

**Le ultime faq dell'Inail** È possibile recuperare i dati inviati l'anno prima? Sì. Dal 1° gennaio 2014 i medici competenti potranno confermare le associazioni delle unità produttive, inserite l'anno precedente, con le relative comunicazioni e aggiornare i relativi dati. È possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'anno in corso dopo il 31 marzo? Sì. Dal 1° aprile al 31 dicembre di ogni anno sarà possibile inserire le comunicazioni

dell'anno in corso e saranno conservate nelle pratiche in lavorazione con la possibilità di eventuali modifi che. Dopo l'inoltro di una comunicazione sono possibili eventuali modifi che? Si potranno annullare le comunicazioni inviate o modifi care le associazioni (aziende-unità produttive) e i dati relativi all'allegato 3B di ogni comunicazione anche dopo l'inoltro ma prima della scadenza (31 marzo). È possibile stampare la ricevuta della comunicazione? È possibile generare un fi le in formato .pdf con la situazione delle maschere completate. L'inoltro fi nale che varrà come ricevuta avrà anche un numero di protocollo, data e ora d'invio Con quale nome viene salvato il fi le in pdf come ricevuta della comunicazione? Dopo aver inviato la comunicazione, la procedura permette la stampa della stessa proponendo come nominativo del fi le il codice fi scale dell'azienda seguito dal progressivo della comunicazione. È possibile salvare le comunicazioni prima dell'invio con le stesse modalità sopra indicate con l'aggiunta di «Bozza» nel nominativo del file.

CONTABILITÀ Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sul trattamento delle immobilizzazioni

## **Beni svalutati, ammortamenti da far confluire nel quadro Rf**

Pagine a cura di NORBERTO VILLA E FRANCO CORNAGGIA

L'ammortamento dei beni svalutati deve prendere in considerazione il costo fiscalmente riconosciuto ed è da calcolare in base alle aliquote del dm 31/12/1988. Negli anni successivi alla svalutazione l'importo deducibile è quello massimo fiscalmente deducibile. Il maggior ammortamento rispetto a quanto imputato a conto economico è da indicare come variazione in diminuzione nel quadro Rf del modello Unico. Questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione 98/E dello scorso 19 dicembre 2013. Il caso sottoposto, in forza di interpello, all'attenzione dell'Agenzia delle entrate riguardava una società attiva nel settore dell'energia elettrica e del gas che aveva parzialmente svalutato nel bilancio d'esercizio alcune immobilizzazioni materiali avendo riscontrato una diminuzione del valore d'uso delle stesse. Le affermazioni dell'Agenzia delle entrate si basano sul comportamento contabile della società che si rileva corretto in base alle regole nazionali. Lo stesso è così da riassumere: Nel corso dell'esercizio 2011 la società ha preso atto che il valore residuo da ammortizzare di alcune immobilizzazioni non poteva più essere recuperato. Correttamente pertanto ha individuato tale valore e ha proceduto a «eliminare» lo stesso compiendo una svalutazione ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 3), del codice civile e dal Principio contabile Oic n. 16 («Immobilizzazioni materiali»). Grazie a ciò il valore iscritto di tali immobilizzazioni è stato riallineato a quello recuperabile tramite l'uso, ossia a quello che «si può ragionevolmente prevedere possa essere recuperato tramite usi di ricavi attesi, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, incluso l'ammortamento». L'operazione ha comportato preliminarmente l'imputazione nel conto economico dell'esercizio 2011 della quota di ammortamento di competenza e successivamente la rilevazione della svalutazione parziale delle immobilizzazioni. Tale seconda posta è stata correttamente imputata nella voce B.10.c «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni» del conto economico. La società ha sottolineato, inoltre, che nei precedenti esercizi la quota di ammortamento imputata a conto economico, e portata in deduzione nel calcolo del reddito imponibile, era inferiore a quella massima deducibile. Sempre in ottica civilistica la società ha anche ricordato che la residua vita utile del bene non è stata rettificata nonostante la svalutazione effettuata. Da ciò ne è conseguito che le quote di ammortamento calcolate negli esercizi post svalutazione (considerato il permanere della medesima vita utile residua) sono risultate minori rispetto a quelle imputate a conto economico prima della svalutazione medesima. Sulla questione si afferma, infatti: «A seguito di tale rettifica valutativa, pertanto, la società istante ha rilevato nell'esercizio 2012 una quota di ammortamento contabile ridotta, essendo la vita utile residua, come sopra evidenziato, rimasta invariata e dovendosi, dunque, ripartire il valore residuo da ammortizzare (sostanzialmente più basso di quello ante svalutazione) sullo stesso numero di esercizi inizialmente preventivato». Con ciò le problematiche contabili conseguenti alla svalutazione vengono a esaurirsi e il procedimento seguito dalla società appare conforme al dettato dei principi contabili. Si vuole solo sottolineare che (giustamente) la società ha tenuto distinte la considerazione in tema di valore recuperabile rispetto a quella di residua vita utile del bene. Tali due considerazioni partono da presupposti differenti. La società ha ritenuto che il valore residuo dei beni non fosse più recuperabile tramite l'uso. Nella sostanza ha ritenuto che la redditività derivante dall'utilizzo di quel bene negli anni a venire fosse inferiore al valore residuo ancora da ammortizzare iscritto in bilancio. Sulla base di ciò ha proceduto alla svalutazione. Al contrario ha invece ritenuto che la vita utile del bene fosse inalterata. Ai fini di tale considerazione, infatti, non è rilevante il valore ma è determinante il fattore temporale, ovvero l'individuazione del periodo futuro in cui tale bene potrà ancora essere utilizzato. Trattasi pertanto di due osservazioni distinte che devono essere considerate separatamente e che pertanto non devono necessariamente giungere alle medesime conclusioni (la necessità di una svalutazione non comporta automaticamente la riduzione della vita utile residua). D'altra parte ciò è vero anche nel caso opposto della rivalutazione che non può essere mai di per sé considerata un valido motivo per rettificare il piano di ammortamento già elaborato per evidenziare un allungamento dello stesso.

**La svalutazione passo per passo** Il valore residuo da ammortizzare di alcune immobilizzazioni non può più essere recuperato Occorre procedere a una svalutazione ai sensi dell'art. 2426 comma 1, punto 3) del codice civile Si imputa a conto economico la svalutazione delle immobilizzazioni nella voce B.10.c «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni» La svalutazione non comporta necessariamente un mutamento della residua vita utile del bene Le quote di ammortamento calcolate negli esercizi post svalutazione considerano il nuovo valore iscritto dell'immobilizzazione

PERCORSI Cresce il ricorso a fi gure esterne agli istituti di credito per la scelta del miglior prodotto

## Per il mutuo arriva il mediatore

Le pratiche di fi naziamento affi date a un professionista

Pagina a cura di ROBERT HASSAN

Continua in Italia il crollo dei mutui per l'acquisto di abitazioni. In questo difficile contesto cresce il ruolo dei mediatori creditizi che seguono ormai una pratica su cinque. È un trend in linea con la prassi europea dove il ricorso a fi gure esterne alle banche per condurre a buon fine le pratiche di fi naziamento raggiunge, in alcuni paesi, oltre il 20% dei prestiti. Il mediatore creditizio è chiamato a ricercare il miglior prodotto per ogni cliente, supportandolo nella scelta dell'Istituto più adatto al suo caso. Questo servizio esclusivo diventa anche un elemento distintivo dell'attività del mediatore nei confronti di categorie di professionisti, come agenti immobiliari e promotori fi nanziari. A seguito dell'entrata in vigore del dlgs 141/2010 avvenuta il 1° gennaio 2013, il mediatore creditizio è, oggi, una figura del tutto rinnovata rispetto al passato. In primis opera necessariamente attraverso una società opportunamente capitalizzata e non può più essere una persona fisica, poi è un broker che ha relazioni di partnership con più istituti di credito, quindi il rapporto in esclusiva con una sola banca è escluso per legge e, in virtù di tale indipendenza, si presenta al cliente come consulente in grado di consigliarlo in modo imparziale, proponendo le soluzioni più adatte derivanti dall'analisi del suo profilo volte a trovare il prodotto e la banca più consona. Prima del decreto, praticamente chiunque poteva iscriversi all'albo ed esercitare la professione. L'assenza di requisiti d'ingresso e di controlli aveva portato ad una proliferazione abnorme, tanto che a fine 2011 erano oltre 120mila i mediatori persone fisiche e quasi 10mila le società iscritte. Una situazione che ha portato a conseguenze negative, ovvero un abbassamento del livello medio di professionalità. Il provvedimento di legge ha epurato il comparto elevando i requisiti richiesti per svolgere l'attività, rendendo in questo modo molto più stringente l'accesso alla professione. Il risultato è stato una drastica riduzione del numero di operatori, oggi 250 circa, ai quali vanno aggiunti 3000 collaboratori, questi ultimi per lo più ex mediatori persona fisica. I collaboratori costituiscono il tramite attraverso il quale il mediatore si rapporta al cliente e rappresentano, quindi, in tutto e per tutto, il mediatore per il quale lavorano in esclusiva e che è solidamente responsabile dei danni da essi causati. Pertanto, sono fi gure selezionate attraverso una prova valutativa e il mediatore ne cura l'aggiornamento professionale, oltre a verificare il possesso dei requisiti necessari. I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nel settore o in attività aventi attinenza con esso, che aumenta a cinque anni per il presidente del consiglio di amministrazione, mentre l'amministratore unico o ad/dg, deve essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, fi nanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Il mediatore creditizio deve avere dimestichezza con il sistema fi nanziario e creditizio che comprende la disciplina antiriciclaggio, antiusura, intermediazione assicurativa, dei reclami e dell'arbitrato bancario e finanziario; occorre conoscere il diritto societario e fallimentare, gli aspetti tecnici e normativi delle forme di fi naziamento (mutui, prestiti, leasing, factoring, cqs ecc.), la disciplina sulla trasparenza. Nei corsi preparatori alla prova valutativa obbligatoria, i candidati vengono istruiti su come valutare il merito creditizio, esaminando il bilancio familiare e il fabbisogno fi nanziario del cliente e dell'impresa. Oltre al titolo di studio non inferiore al diploma quinquennale, è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'attività e il superamento di un apposito esame, indetto dall'Oam, che verifichi il possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, fi nanziarie e tecniche. La permanenza nell'elenco dei mediatori creditizi non è automatica, ma subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione, all'esercizio effettivo dell'attività, all'aggiornamento professionale e alla corresponsione dei contributi fissati dall'organismo. La riforma del mercato della mediazione creditizia (dlgs n. 141/2010) ha portato, dunque, a una concentrazione del settore,

in seguito ai rigidi criteri patrimoniali e professionali richiesti. Tuttavia, le banche continueranno sempre ad avere una quota di mercato importante, ma potranno penetrare maggiormente il mercato grazie a un soggetto strutturato e preparato che intercetti il target del consumatore che cerca un servizio che la banca «generalista» non può offrire. «Oggi il ruolo di questo professionista è costretto a scontrarsi con un sistema di mercato non ancora abituato al tipo di innovazione voluta dal dlgs 141/2010», osserva Valerio Angeletti, presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. «Riteniamo necessario dare una dignità professionale ai promotori creditizi che, come collaboratori, esistono solo in quanto legati a un rapporto con le società di mediazione creditizia», conclude il presidente.

**L'identikit** Mansioni Competenze Studi Ricerca il miglior prodotto creditizio per ogni cliente e lo supporta nella scelta dell'Istituto più adatto al suo caso Deve avere dimestichezza con il sistema fi nanziario e creditizio che comprende la disciplina antiriciclaggio e antiusura Oltre al titolo di studio non inferiore al diploma quinquennale, è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione professionale

# **GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE**

**4 articoli**

## NAPOLI

Il vertice Il sindaco parteciperà domani al summit delle metropoli aderenti al C40

## Pisapia ospite a Johannesburg: Expo, lotta allo spreco alimentare

E a Dubai firmato il primo accordo sul passaggio di consegne La strategia Comune: darsi una strategia alimentare per controllare l'intero sistema, dalla produzione al consumo

Elisabetta Soglio

### NOTIZIE CORRELATE

Una «food policy», un protocollo che regoli tutto il sistema alimentare urbano: dall'agricoltura sostenibile ad un corretto stile nutrizionale, fino alla lotta agli sprechi. Il sindaco Giuliano Pisapia vola in Sudafrica per lanciare la grande sfida di Milano in vista di Expo. Domani sarà a Johannesburg per partecipare al summit delle metropoli aderenti al C40, la rete di amministrazioni che combattono i cambiamenti climatici voluta dal sindaco di New York, Michael Bloomberg. Obiettivo è quello di sfruttare l'occasione di Expo per dare a Milano un ruolo da protagonista fra le grandi città del mondo e consolidare il rapporto con loro: la conclusione di questo lavoro potrebbe essere un grande meeting da tenere durante i sei mesi dell'esposizione, ospitando tutti i sindaci per discutere, in particolare, di lotta allo spreco alimentare.

Nel frattempo l'amministrazione si mette al lavoro per dotarsi di questa food policy, «che - spiegano da Palazzo Marino - permetta di ordinare tutti i progetti che i diversi settori del Comune portano avanti sul tema cibo, al fine di evitare la frammentarietà degli interventi e di evidenziare gli ambiti trascurati». Molte città hanno già in uso uno strumento del genere (da Londra a New York, da Toronto a Medellin). Darsi una strategia alimentare significa molte cose: controllare l'intero sistema, dalla produzione fino al consumo e allo smaltimento dei rifiuti. Ma anche valutare e intervenire sui possibili impatti a livello di ambiente, salute, economia, sicurezza sociale. Tutto questo, oltre a rendere più efficiente l'azione amministrativa, potrebbe diventare uno dei lasciti di Expo. Inoltre, la food policy potrebbe venire utilizzata come leva per la raccolta di fondi in casa Fao o Unione Europea.

Insieme a Pisapia parteciperà al meeting anche l'assessore Pierfrancesco Maran, coinvolto per la parte che riguarda le esperienze delle città in tema di mobilità sostenibile. A Johannesburg è infatti prevista la firma di un protocollo con Copenaghen, deliberato in giunta venerdì: parliamo di ciclabilità e pedonalità urbana. Milano vuole avviare un progetto di ecomobilità e Copenaghen potrebbe essere compagno di strada ideale, considerate le molte esperienze avviate nel Paese nordico.

Infine, la missione di Pisapia potrebbe essere l'ultima possibilità per convincere i sudafricani ad aderire ad Expo. Finora, infatti, la rete diplomatica non ha portato a casa il sì atteso: ma il sindaco è intenzionato ad intervenire di persona, spiegando il valore del tema anche in chiave di sviluppo sostenibile.

E mentre il sindaco stringe contatti in Sudafrica, l'avventura di Expo è proseguita ieri negli Emirati Arabi: a Dubai il premier Enrico Letta e il commissario Giuseppe Sala hanno firmato, con i colleghi degli Eau, il Memorandum of Understanding: per la prima volta, due città che ospitano l'Expo (Milano nel 2015 e Dubai nel 2010) fanno azione comune. Tre i risultati immediati: la partecipazione di Dubai 2020 all'esposizione milanese; la condivisione di conoscenze, competenze ed esperienze sui sistemi organizzativi; il supporto nella gestione e nel reclutamento delle risorse umane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La scheda Sudafrica

Il sindaco Giuliano Pisapia partecipa alla quinta biennale del C40, che si svolge a Johannesburg da domani a giovedì 6 febbraio e riunisce i primocittadini delle principali metropoli

C40

Si tratta di una rete di megalopoli di tutto il mondo, impegnate a fronteggiare i cambiamenti climatici. Nata sotto l'impulso del sindaco di New York Mike Bloomberg, oggi è presieduta dal

sindaco di Rio de Janeiro Eduardo Peres.

#### Food Policy

Pisapia lancerà l'idea di una "food policy", di cui Milano si doterà sul modello di quelle già attive in alcune metropoli internazionali: un riferimento per tutte le politiche che riguardano l'alimentazione

#### Expo

In vista di Expo, Pisapia proporrà Milano come sede di un convegno sulla lotta allo spreco alimentare, da tenere a Milano durante i sei mesi dell'esposizione

#### 142

Foto: i soggetti che hanno già aderito ad Expo: 140 Paesi e due enti sovranazionali. Milano farà staffetta con Dubai 2020: ieri, la firma del protocollo di intesa fra i due Paesi

Foto: L'intesa L'ad Sala e il premier Letta a Dubai con i colleghi degli Emirati Arabi

ROMA

**\*\* Alitalia, più vicino il socio arabo «Un mese per l'accordo con Etihad»**

Letta negli Emirati: Italia a un punto di svolta, venite a investire Squinzi (Confindustria): il governo cambi passo o meglio il voto

Monica Guerzoni

DALLA NOSTRA INVIATA

ABU DHABI - «Vedete che i risultati arrivano, quando si lavora sui dossier di casa e su quelli esteri, senza altri pensieri?». I risultati a cui Enrico Letta allude, sotto la cupola d'oro dello scintillante Emirates Palace, sono i nove accordi commerciali siglati tra Abu Dhabi e Dubai e, soprattutto, il salto di qualità nel negoziato con Etihad per il controllo di Alitalia: «Sono molto ottimista riguardo al successo di questi accordi e pieno di speranze per l'inizio di una cooperazione strategica». Mentre gli «altri pensieri», che il presidente del Consiglio allontana con eloquenti gesti delle mani, sono gli attacchi e le sollecitazioni che gli arrivano dall'Italia.

Al mattino, intervistato da Al Arabiya, Letta aveva assicurato che «la crisi è alle spalle», ma Giorgio Squinzi non condivide affatto. Per il presidente degli industriali la crescita è troppo lenta e se il premier non ci mette più coraggio, sarà meglio tornare al voto. Letta ascolta la domanda con uno sguardo che dice assieme il fastidio e il rimprovero e poi, dal Golfo, lo gela: «Ognuno faccia bene il suo mestiere, il lavoro di Confindustria è quello di far aumentare il Pil... E i dati che noi abbiamo sulla crescita sono quelli giusti». E se Romano Prodi nell'intervista al «Corriere» lo sprona a spiazzare i nemici interni con una "sortita" a effetto, senza aver paura delle controversie politiche, il capo del governo prende (con garbo) distanze anche dall'ex presidente del consiglio: «Sono concentrato sul lavoro che sto facendo qui, non ho ancora avuto il tempo di leggere i giornali...». Negli Emirati il premier è venuto a vendere il prodotto Italia e certo non gli fa piacere che gli emiri ascoltino i problemi di casa nostra. Ma dire che è «molto soddisfatto» per come sta andando la missione negli Emirati è davvero poco. Letta è visibilmente contento per la «forte partnership strategica» che è riuscito a consolidare dopo mesi di lavoro, grazie anche alla sintonia che lega Italia ed Emirati con il filo rosso dell'accordo tra l'Expo 2015 di Milano e l'Expo 2020 di Dubai.

La pietra più preziosa da infilare nel «forziere» che Letta conta di riportare a Roma mezzo pieno è per lui l'accordo con Abu Dhabi sulla compagnia di bandiera. I giornalisti vogliono sapere quali condizioni il governo italiano porrà agli sceicchi del petrolio e Letta, senza girarci troppo attorno, avverte che l'importante è ottenere il risultato: è non far sfumare, dopo Air France, anche quella che ritiene l'ultima possibilità di salvezza: «Siamo aperti e flessibili e solo fra trenta giorni, alla fine delle negoziazioni, commenterò le condizioni». E i vertici della compagnia, potranno essere rinnovati? «Confidiamo nel team di Alitalia e abbiamo fiducia nella controparte», taglia corto il premier. E poi il passaggio più politico, che suona come un appello ai sindacati e non soltanto a loro: «Il governo farà la sua parte, come sono sicuro la faranno tutti coloro che hanno voce in capitolo, per un esito positivo dell'accordo. E' una grande occasione, penso sia fondamentale che in questo momento ognuno si assuma le proprie responsabilità». In realtà una condizione alla firma finale il premier la pone ed è la necessità che l'investimento di Etihad sia «strategico per il futuro non solo finanziario, ma anche per la partnership industriale» di Alitalia. Trenta giorni di negoziati «non stop», che Letta seguirà «con grande speranza» e le dita incrociate, perché nessuno si azzardi a compromettere in patria «l'esito positivo» delle trattative. Le pressioni e le provocazioni della politica interna lo inseguono anche qui, ma la strategia di Letta non cambia. Il premier è convinto che i frutti stiano arrivando e che presto se ne accorgeranno anche gli italiani. Squinzi? Prodi? Renzi? I sondaggi? «L'importante è fare le cose» risponde durante il cocktail con un sorriso, che dice l'apparente indifferenza verso quanti vanno seminando ostacoli sul suo cammino. «Negli Emirati ho trovato orecchie attente ad ascoltare l'Italia, un Paese che - afferma con una nota di orgoglio - è uscito dalla crisi con le sue forze e senza chiedere un euro all'Europa». Adesso siamo

affidabili e il Letta-venditore di tappeti preziosi è sicuro di piazzare sul ricchissimo mercato del Golfo i pezzi migliori del pacchetto di privatizzazioni Destinazione Italia: da Poste a Enav, da Sace a Fincantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soci Intesa Sanpaolo 20,6% Poste spa 19,5% Unicredit 13% Immsi 10,2% Atlantia 7,4% Air France/Klm 7,1% Gruppo Riva 4,3% Odissea 3,9% Davide Maccagnani 3,7% Pirelli & C. 2,7% Altri 7,6%

**1.900**

*Gli esuberi previsti dal piano industriale della compagnia*

49%

*La partecipazione di Alitalia che potrebbe rilevare Etihad*

12

*Millioni passeggeri di Etihad nel 2012. Per Alitalia sono stati 23,4 milioni*

### **I partner**

Foto: Nel dicembre del 2007 il ministero del Tesoro dà il via libera per la trattativa in esclusiva con Air France per la cessione della quota custodita in Alitalia. La compagnia francese è arrivata ad avere una quota pari al 25% del vettore italiano

Foto: A gennaio del 2009 Alitalia ha siglato un accordo di partnership strategica con il gruppo Air France-Klm. L'intesa basata su una strategia multi-hub, valorizza l'offerta del network Alitalia su Roma Fiumicino, in combinazione con quello di Air France su Charles de Gaulle e di KLM su Schiphol

Foto: La compagnia degli Emirati Arabi potrebbe rilevare una partecipazione fino al 49% dell'Alitalia, o attraverso un aumento di capitale o acquistando le quote dagli attuali azionisti. La soglia del 49% non si può superare altrimenti la compagnia perderebbe i diritti di volo Ue

Foto:

Guarda il video con una chiamata gratuita al +39 029 475 48 50

Foto: L'incontro ufficiale tra il premier italiano Enrico Letta e lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti nonché sceicco di Dubai

TRASPORTI I NODI DEL GOVERNO

**Alitalia, nozze con Etihad in un mese**

Letta: "Sono fiducioso, la trattativa è alla fase finale. L'Italia è un Paese in cui si può e si deve investire"  
Accordo raggiunto, trenta giorni per definire gli ultimi dettagli  
ROBERTO GIOVANNINI INVIATO AD ABU DHABI

Per Alitalia è quasi fatta: dopo essere stata salvata ben tre volte dalla catastrofe negli ultimi sette anni, la disastrosa compagnia di bandiera forse troverà nel giro di qualche settimana il "porto sicuro" che cerca invano da anni. Da oggi partono i trenta giorni per la fase finale della due diligence al termine del quale un pacchetto azionario di controllo di Alitalia verrà ceduto ad Etihad, la compagnia basata ad Abu Dhabi guidata dall'australiano James Hogan. L'annuncio formale lo danno le compagnie interessate con un comunicato congiunto, ma non è un segreto per nessuno che l'affare sia stato "chiuso" (sempre che non ci siano colpi di scena a questo punto catastrofici) nella chiacchierata a cena di sabato sera tra il premier Enrico Letta e il principe ereditario degli Emirati, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Ieri, in una conferenza stampa al termine della tappa negli Emirati del viaggio che sta conducendo nel Golfo, il premier Enrico Letta appariva raggianti per aver sbloccato il dossier Alitalia. "Sono molto soddisfatto dell'annuncio di oggi, ho lavorato per arrivare fin qui adesso ci saranno 30 giorni di negoziati molto duri e molto concreti. Io e il governo - ha detto - sosteniamo fortemente la prospettiva di una finalizzazione positiva di questa intesa. Faremo la nostra parte, come sono sicuro la faranno tutti quelli che hanno voce in capitolo per un esito positivo dell'accordo. Penso che sia importante e fondamentale che in questo momento ognuno si assuma le proprie responsabilità. Credo sia una grande occasione; noi faremo tutto il possibile». Non c'è dubbio: per Letta la possibile soluzione della tragicommedia Alitalia rappresenta un suo grande successo personale. Fonti di palazzo Chigi ieri hanno fatto sapere ai giornalisti che la partita si è risolta nel corso di un faccia a faccia diretto tra il premier e l'uomo forte di Abu Dhabi, il principe ereditario Mohamed. Dopo la cena l'italiano e l'emiratino (con i collaboratori a distanza) si sono confrontati in inglese e si sono piaciuti, prima discutendo di temi generali, e poi affrontando di Alitalia. Mohamed al Nahyan però ha chiesto e ottenuto da Letta l'impegno ad esercitare la massima "moral suasion" su tutti i protagonisti dell'affare, dagli azionisti ai sindacati: non ci devono essere pasticci, incertezze o confusioni. Il presidente del Consiglio non è entrato nel dettaglio del possibile accordo, spiegando che in questa fase i due protagonisti stanno negoziando. Ma ha fatto capire chiaramente che per quanto lo riguarda l'accordo si deve chiudere a ogni costo: «siamo aperti e flessibili - ha spiegato - commenterò le condizioni quando le condizioni saranno portate a termine, ma siamo molto flessibili nelle discussioni perché confidiamo nel vertice Alitalia». Quel che conta è che l'investimento di Etihad «deve essere strategico. Noi dobbiamo avere un investimento strategico per il futuro. Non solo finanziario quindi ma una partnership industriale tra aziende che sono in grado di collaborare». Così come "strategica" è la cooperazione che il premier vuole promuovere tra l'Italia e gli Emirati e gli altri paesi del Golfo: l'obiettivo è quello di convincere questi facoltosi partner che l'Italia è fuori dalla crisi e soprattutto che è un paese «in cui si può e si deve investire», anche partecipando alle privatizzazioni in programma. «Con orgoglio ho spiegato qui conclude Letta - che l'Italia è uscita da una situazione difficile con le sue sole forze, senza chiedere un euro a nessuno. Siamo un paese che sa risolvere i suoi problemi da solo». 77 96 ORDINI: 140 I NUMERI DELLA ETIHAD 7.900 dipendenti 9aerei cargo 3aerei cargo collegamenti Darwin Airline Air Seychelles Jet Airways Virgin Australia +aerei passeggeri +aerei passeggeri per un totale di 50 miliardi di dollari COMPAGNIE AEREE CONTROLLATE Aer Lingus Air Berlin Air Serbia La compagnia di Abu Dhabi  
Foto: La compagnia araba Etihad è pronta a entrare nel capitale di Alitalia

## Terzo Valico: miliardi e tunnel dimenticati

di Teresa Tacchella

Sei miliardi e 200 milioni. Per costruire un tunnel, il Terzo Valico dei Giovi. Peccato che a pochi metri di distanza ci fossero altre tre gallerie costruite vent'anni fa. E costate cento miliardi di lire. Ecco la strana storia dell'alta velocità Genova-Milano. Dopo l'inchiesta penale per truffa finita in prescrizione, la Corte dei Conti del Lazio apre un fascicolo sul Terzo Valico. L'opera ha avuto una gestazione di oltre 20 anni e una tenace opposizione che ora riparte con esposti alla Magistratura e ricorsi al Tar. Mentre nelle valli tra Genova e Alessandria si riaccende la protesta contro una delle grandi opere più a lungo contestate e ignorate dal dibattito politico nazionale, e dalla grande stampa, la magistratura contabile apre un fascicolo sullo spreco di denaro pubblico per il mancato utilizzo dei fori pilota funzionali alla prevista galleria di valico che dovrebbe bucare l'A p-pennino tra Liguria e Piemonte. Si tratta di interventi per la linea ad alta velocità/alta capacità un tempo Genova-Milano ora Terzo Valico ferroviario dei Giovi, in gestazione da oltre 20 anni. Nonostante infiniti annunci di via ai lavori, al momento, ad eccezione di alcuni discussi cantieri preparatori, è ancora solo sulla carta. Una linea che, di fatto, si fermerà nell'Alessandrino: poche decine di chilometri per 6 miliardi e 200 milioni. A carico dello Stato. Progettazione ed esecuzione dell'opera sono state affidate senza gara, nei primi anni 90, al consorzio Cociv, gruppo Gavio poi Impregilo con l'ingresso di Salini. Committente Rfi, con la supervisione di Italferr. Tre i fori pilota realizzati alla fine degli anni '90. E oggi inutilizzati. "Proprio perché interessa due regioni - spiega il procuratore ligure Ermete Bogetti - il fascicolo è stato trasmesso per competenza territoriale dalla Procura della Corte dei Conti ligure a quella del Lazio". I lavori erano costati circa cento miliardi di lire. La realizzazione delle "finestre della galleria di valico", e non cunicoli esplorativi come avrebbero dovuto essere in assenza di un progetto esecutivo, fu sospesa nel '98 dal ministero dell'ambiente. Finirono sotto inchiesta per truffa aggravata ai danni dello Stato sette persone tra manager e costruttori e il senatore Luigi Grillo, uno dei più attivi sostenitori dell'infrastruttura (assieme a politici di schieramenti diversi) all'epoca dei fatti sottosegretario al bilancio e delegato agli accordi di programma. Per la Procura di Milano i costi sarebbero stati gonfiati del 100 per cento. Ma il processo non fu mai celebrato, grazie alla prescrizione dovuta alla legge ex Cirielli. Una delle gallerie, sul rio Paveto alle spalle di Genova, è stata addirittura chiusa, la collina nasconde il riempimento. Distrutto anche il ponte in cemento armato che era stato costruito per far passare i mezzi pesanti. Non servivano più perché ancora una volta è cambiato il tracciato. Mentre sono lievitati a dismisura i costi. Cifre da capogiro per un'opera i cui tempi di realizzazione, 8 anni è scritto nel progetto, si allungano sempre di più. Il Cipe, Comitato per la programmazione economica, ha autorizzato il finanziamento per sei lotti costruttivi, non funzionali. Un'accelerazione nell'assegnazione dei fondi si è avuta con il governo Monti e il ministro Passera. Dopo lo stanziamento di 500 milioni per il primo lotto, è arrivato il via libera ai 1.100 per il secondo, per l'avvio della costruzione vera e propria. Ma non si contano i balletti di cifre, in parte dirottate altrove, poi spalmate negli anni fino al 2016. E restano altri 4 lotti da finanziare. Un'opera rilanciata dal governo Monti, con il ministro Corrado Passera e il suo vice Mario Ciaccia: prima alla guida di Banca Intesa azionista dell'opera, poi nel governo che la sosteneva. L'importante è cominciare, si vocifera negli ambienti politici e imprenditoriali. Intanto, espropri, disboscamenti, demolizioni, cemento e scavi nella montagna hanno riaperto le proteste: inascoltate dalla politica nazionale, i media spesso sordi. Una protesta tenace quella degli abitanti, spesso assieme ad amministratori locali soprattutto sul versante piemontese, nei territori marginali, di confine, ricchi di natura e operosità ma dove valgono meno economie e suolo agricolo da difendere. Sotto accusa lacune progettuali e mancato ritorno economico, come il fallimento del progetto logistico ad Alessandria che ha visto tra i fautori il "potente" Fabrizio Palenzona. E poi i problemi ambientali: dal rischio distruzione di falde acquifere all'amianto contenuto nella montagna. A preoccupare i cittadini, lo stoccaggio del materiale di scavo che diversi comuni, pressati da assemblee pubbliche, non vogliono proprio. "Manca il promesso protocollo amianto, per la sicurezza di abitanti e

lavoratori, necessario prima dell'avvio dei lavori. E tra le ditte in subappalto spuntano quelle inquisite e in odore di 'ndrangheta", denunciano i comitati. E si aggiungono esposti alla Procura di Alessandria e ricorsi amministrativi, l'ultimo al Tar del Lazio - spiega Mario Bavastro del comitato Val Lemme - per autorizzazioni a un cantiere senza il rispetto delle regole. La grande opera è ritenuta dai comitati no tav-terzo valico costosa, dannosa per l'ambiente e la salute e inutile. Sì, perché di valichi ferroviari alle spalle di Genova ce ne sono già tre, sottoutilizzati. "Con molto meno si potrebbero potenziare le linee esistenti, per i grandi container e soprattutto per i pendolari e creare molti più posti di lavoro", sottolinea Antonello Brunetti. E la scelta di intervenire sulle vecchie linee Luino-Gallarate e Chiasso-Milano, costo 160 milioni, ha portato a un recente accordo con la Svizzera.. Nato come "supertreno Genova-Milano Rogo-redo" per i passeggeri, viene poi inserito nel cosiddetto corridoio 24 Genova-Rotterdam per le merci. Il tracciato del progetto definitivo, però, si limita a poco più di una galleria che buca l'Appennino. Ma quali sono i presupposti che ne giustificano la realizzazione? Per il presidente dell'Autorità portuale genovese Luigi Merlo "è un'esigenza sempre più attuale, l'unica via tra Mediterraneo ed Europa". Con lui quasi tutte le forze politiche tranne Federazione della Sinistra e Cinque Stelle. I comitati replicano: "I dati sui traffici hanno il segno meno e smentiscono le ipotizzate crescite gigantesche". E poi, ripete da tempo il professor Marco Ponti, uno dei maggiori esperti di trasporti, "non vengono fornite analisi economiche in grado di dimostrare che l'opera serve e che sia davvero prioritaria rispetto ad altre". Intanto, anche in esponenti di partiti e sindacati sostenitori della grande opera (recentemente Ermete Realacci del Pd) si fa strada l'idea che la crisi e il dissesto idrogeologico impongono scelte diverse. La galleria di servizio per la realizzazione del Terzo Valico, a Borzoli, nell'entroterra di Genova

Fotogramma